



**BANCA POPOLARE<sup>®</sup>**  
**del FRUSINATE**

**INFORMATIVA AL PUBBLICO**  
**PILLAR 3**

**al 31 dicembre 2023**

## INDICE

---

Premessa.....	3
Riferimenti normativi .....	5
Informazioni non rilevanti, esclusive o riservate (art.433 CRR).....	7
Obiettivi e politiche di gestione del rischio (art.435 CRR) .....	10
Ambito di applicazione (art.436 CRR) .....	34
Fondi Propri (art.437 e 492 CRR) .....	35
Requisiti di capitale (art.438 CRR).....	46
Rischio di controparte (art.439 CRR) .....	51
Rettifiche per il rischio di credito (art.442 CRR) .....	54
Attività vincolate e non vincolate (art.443 CRR).....	63
Uso delle ECAI (art.444 CRR) .....	64
Rischio di mercato (art. 445 CRR) .....	66
Rischio operativo (art.446 CRR) .....	67
Informativa sulle metriche principali (447 CRR).....	68
Rischio tasso su portafoglio bancario (art. 448 CRR) .....	70
Posizioni verso la cartolarizzazione (art.449 CRR) .....	72
Politiche di remunerazione (art.450 CRR).....	75
Leva finanziaria (art.451 CRR).....	80
Art. 451 bis – Informativa sui requisiti in materia di liquidità .....	84
Tecniche di attenuazione del rischio (art.453 CRR) .....	90
Introduzione dell'IFRS 9 (art. 473 bis CRR) .....	91

## Premessa

A partire dal 1° gennaio 2014, sono state trasposte nell'ordinamento dell'Unione europea le riforme degli accordi del Comitato di Basilea ("Basilea 3") volte a rafforzare la capacità delle banche di assorbire shock derivanti da tensioni finanziarie ed economiche, indipendentemente dalla loro origine, a migliorare la gestione del rischio e la governance, nonché a rafforzare la trasparenza e l'informativa delle banche stesse. Il Comitato ha mantenuto l'approccio fondato su tre Pilastri che era alla base del precedente accordo sul capitale noto come "Basilea 2", integrandolo e rafforzandolo per accrescere quantità e qualità della dotazione di capitale degli intermediari, nonché introducendo strumenti di vigilanza anticiclici, norme sulla gestione del rischio di liquidità e sul contenimento della leva finanziaria. In particolare, al fine di favorire la disciplina di mercato, anche il Terzo Pilastro, riguardante gli obblighi di informativa al pubblico sull'adeguatezza patrimoniale, sull'esposizione ai rischi e sulle caratteristiche generali dei relativi sistemi di gestione e controllo, è stato rivisto. Le modifiche sono tese ad introdurre, fra l'altro, maggiori requisiti di trasparenza, maggiori informazioni sulla composizione del capitale regolamentare e sulle modalità di calcolo dei *ratios* patrimoniali.

Sulla base di quanto previsto dall'art. 433 del CRR gli enti pubblicano le informazioni richieste, almeno su base annua, congiuntamente ai documenti di bilancio e viene richiesto, inoltre, di valutare la necessità di pubblicare alcune o tutte le informazioni, con una frequenza maggiore rispetto a quanto previsto, anche alla luce delle caratteristiche dell'attività in essere (in particolare in tema di fondi propri e riserve di capitale). Le scelte operate dalla Banca Popolare del Frusinate per adeguarsi ai requisiti di informativa sono state approvate dall'organo con funzione di supervisione strategica (Consiglio di Amministrazione), mentre l'organo con funzione di gestione, composto da Consiglio di Amministrazione stesso e supportato dal Direttore Generale, ha il compito di adottare le misure necessarie al rispetto dei requisiti, nei limiti dei poteri conferitigli e secondo gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione nell'esercizio della funzione di sovrintendenza, coordinamento esecutivo e controllo. All'organo con funzione di controllo (Collegio Sindacale) compete la verifica dell'adeguatezza delle procedure adottate.

Le informazioni, la cui pubblicazione è oggetto della suddetta disciplina, hanno carattere quantitativo e qualitativo e sono classificate in specifici articoli secondo la declinazione riportate nella Parte 8 Titolo I Capo 3 del Regolamento UE n. 575/2013 e dalle norme tecniche di regolamentazione o di attuazione emanate dalla Commissione Europea. Il presente documento è stato redatto tenuto conto di quanto indicato dal regolamento 637/2021. Nella predisposizione del documento si sono anche utilizzati elementi comuni col processo di controllo dell'adeguatezza patrimoniale (Resoconto ICAAP approvato dal Consiglio di Amministrazione).

Tutti gli importi riportati nel documento sono espressi in **Euro**, quando non diversamente specificato.

La Banca Popolare del Frusinate pubblica la presente Informativa al Pubblico sul proprio sito internet [www.bpf.it](http://www.bpf.it).

Di seguito si riporta l'elenco degli articoli del citato Regolamento che definiscono la nuova struttura delle informazioni oggetto di disclosure. Non si applicano gli articoli 441 (Indicatori dell'importanza sistemica a livello

mondiale), 452 (Informativa sull'uso del metodo IRB per il rischio di credito), 454 (Uso dei metodi avanzati di misurazione per il rischio operativo) e 455 (Uso di modelli interni per il rischio di mercato) del Regolamento (UE) n.575/2013 (CRR).

### Contenuti dell'informativa

**Art. 435** – Obiettivi e politiche di gestione del rischio (“Orientamenti sull’informativa relativa al coefficiente di copertura della liquidità” EBA/GL/2017/01)

**Art. 436** – Ambito di applicazione;

**Artt. 437/492** – Fondi propri;

**Art. 438** – Requisiti di capitale;

**Art. 439** – Esposizione al rischio di controparte;

**Art. 440** – Riserve di capitale;

**Art. 442** – Rettifiche per il rischio di credito;

**Art. 443** – Attività non vincolate;

**Art. 444** – Uso delle ECAI;

**Art. 445** – Esposizione al rischio di mercato;

**Art. 446** – Rischio operativo;

**Art. 447** – Esposizione in strumenti di capitale non incluse nel portafoglio di negoziazione;

**Art. 448** – Esposizione al rischio di tasso di interesse su posizioni non incluse nel portafoglio di negoziazione;

**Art. 449** – Esposizione in posizioni verso la cartolarizzazione;

**Art. 450** – Politica di remunerazione;

**Art. 451** – Leva finanziaria;

**Art. 451 bis** – Informativa sui requisiti in materia di liquidità;

**Art. 453** – Uso di tecniche di attenuazione del rischio di credito;

**Art. 473 bis** – Introduzione dell'IFRS 9

## Riferimenti normativi

In ambito comunitario i contenuti di “Basilea 3” sono stati recepiti in due atti normativi:

- il Regolamento (UE) n. 575/2013 del 26 giugno 2013 (CRR), che disciplina gli istituti di vigilanza prudenziale del Primo Pilastro e le regole sull’informativa al pubblico (Terzo Pilastro);
- la direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 (CRD IV), che riguarda, fra l'altro, le condizioni per l'accesso all'attività bancaria, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, il processo di controllo prudenziale, le riserve patrimoniali addizionali.

Alla normativa dell’Unione europea si aggiungono le disposizioni emesse dalla Banca d’Italia in particolare con la Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, che raccoglie le disposizioni di vigilanza prudenziale applicabili alle banche e ai gruppi bancari italiani, riviste e aggiornate per adeguare la normativa interna alle novità intervenute nel quadro regolamentare internazionale, con particolare riguardo al nuovo assetto normativo e istituzionale della vigilanza bancaria dell’Unione europea, nonché per tener conto delle esigenze emerse nell’esercizio della vigilanza sulle banche e sugli altri intermediari. La suddetta Circolare non detta specifiche regole per la predisposizione e pubblicazione del Pillar 3, ma si limita a riportare l’elenco delle disposizioni allo scopo previste dalla CRR. La materia, quindi, è direttamente regolata da:

- la CRR stessa, e successive modifiche, Parte 8 “Informativa da parte degli enti” (art. 431 – 455) e Parte 10, Titolo I, Capo 3 “Disposizioni transitorie in materia di informativa sui fondi propri” (art. 492);
- I Regolamenti della Commissione Europea recanti le norme tecniche di regolamentazione o di attuazione formulate dall’EBA. In particolare, si sottolinea la rilevanza per l’informativa del 2022 del Regolamento (UE) 2021/637 del 15 marzo 2021, applicabile dal 28 giugno 2021, frutto del mandato conferito all’EBA dall’art. 434 bis CRR II (“Modelli per l’informativa”). Tale Regolamento, stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la pubblicazione da parte degli enti delle informazioni richieste dalla CRR e disciplina in maniera organica i contenuti tabellari e le informazioni qualitative richieste per conformarsi a ciascun articolo della “CRR” (sostituendo ed integrando diverse linee guida in precedenza pubblicate su singoli argomenti come il Regolamento (UE) 1423/2013 sull’informativa sui requisiti dei fondi propri, il Regolamento delegato (UE) 2015/1555 sull’informativa relativa alla riserva anticiclica, il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/200 relativo all’informativa sul coefficiente di leva finanziaria, nonché il Regolamento delegato (UE) 2017/2295 riguardante l’informativa sulle attività vincolate e non vincolate.

Inoltre, sempre con l’obiettivo di facilitare l’applicazione dei requisiti di *disclosure* da parte degli enti e rafforzarne la consistenza e comparabilità, l’EBA ha messo a disposizione un nuovo *framework* regolamentare “EBA Data Point Model 3.0”, ovvero un file Excel che raccorda la maggior parte dei *template* quantitativi di informativa al pubblico con quanto presente nelle segnalazioni di vigilanza prudenziale, secondo il Regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2021/451.

In data 23 aprile 2021, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, è stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 763/2021 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) n.575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi di informativa in materia di requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili

che, come riportato nel titolo II “Informativa al pubblico da parte degli enti” all’art. 10, sarà applicabile dal 1° gennaio 2024.

In data 19 dicembre 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2453 che modifica le norme tecniche di attuazione (ITS) stabilite dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 per quanto riguarda l’informativa sui rischi ambientali, sociali e di governance (Fattori ESG).

In particolare, è stato introdotto nel Regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 l’articolo 18 bis “Informativa sui rischi ambientali, sociali e di governance” che definisce i modelli standardizzati di informativa e le connesse istruzioni per le informazioni di cui al nuovo articolo 449 bis apportato dal Regolamento (UE) 2019/876 (CRR II). Nello specifico, l’articolo 449 bis obbliga i grandi enti, che hanno emesso titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato degli stati membri a pubblicare, a partire dal 28 giugno 2022, le informazioni inerenti i rischi ambientali, sociali e di governance (ESG), compresi i rischi fisici e i rischi di transizione. L’applicazione di tale obbligo informativo non rileva per la Banca Popolare del Frusinate.

Inoltre, con il 41° aggiornamento delle “Disposizioni di vigilanza per le banche”, Circolare n. 285/2013 di Banca d’Italia, vengono modificati: il Capitolo I, della Parte Prima, Titolo II, relativamente alle Riserve di capitale ed il Capitolo 13, della Parte Seconda, sull’informativa al pubblico.

In particolare, le novità introdotte con il 41° aggiornamento recepiscono:

- gli Orientamenti EBA sulla precisazione degli indicatori a rilevanza sistemica e relativa informativa (EBA/GL/2022/12);
- gli Orientamenti EBA sugli obblighi di informativa sulle esposizioni deteriorate e su quelle oggetto di misure di concessione (EBA/GL/2022/13).

Nel primo caso gli Orientamenti EBA provvedono a precisare il contenuto di obblighi informativi già esistenti, nel secondo caso non sono previste modifiche di particolare rilevanza negli obblighi di disclosure.

Gli Orientamenti EBA sugli indicatori a rilevanza sistemica e relativa informativa fanno seguito all’accordo raggiunto in seno al comitato di Basilea sul trattamento delle esposizioni cross-border all’interno dell’Unione bancaria europea per la determinazione della riserva di capitale per gli enti a rilevanza sistemica globale (G-SIIs) e si applicano a partire dal 16 gennaio 2023.

Gli Orientamenti EBA sugli obblighi di informativa sulle esposizioni deteriorate e su quelle oggetto di misure di concessione modificano l’ambito di applicazione degli Orientamenti del 2018 (EBA/GL/2018/10), al fine di prevedere l’applicazione agli enti creditizi classificati come *small and non-complex institutions* quotati e agli altri enti creditizi (che non sono *large o small and non-complex institutions*) non quotati.

Con riferimento all’ultimo anno si evidenzia come l’Autorità Bancaria Europea ha abrogato gli Orientamenti in materia di rendicontazione e informativa sul Covid-19. Tale decisione decorre dal 1° gennaio 2023 e trae origine dal mutato scenario legato alla pandemia e dalla conseguente diminuzione della rilevanza delle misure di sostegno pubblico.

Con successive comunicazioni del 7 febbraio e 12 dicembre 2023, Banca d’Italia si allinea, inoltre, alle previsioni dell’EBA, abrogando la propria comunicazione del 30 giugno 2020. Pertanto, per tutto il 2023 e fino

alle segnalazioni riferite alla data del 31 dicembre 2025, viene prorogata la rilevazione rivolta alle banche meno significative sui finanziamenti assistiti da garanzia pubblica. Restano pertanto confermati gli schemi segnaletici già utilizzati con frequenza trimestrale e con termini di invio allineati a quelli delle segnalazioni armonizzate FINREP, lasciando invariate le modalità di trasmissione dei dati mediante piattaforma Infostat. Inoltre, a partire dal presente esercizio ed in linea con le disposizioni di Vigilanza di dicembre 2023 sopra citate, la Banca non è tenuta a fornire informazioni riguardanti le misure di sostegno applicate a partire dalla crisi Covid-19.

Ulteriori indicazioni in ambito Pillar 3 fornite dall'EBA, tramite gli Orientamenti, riguardano:

- EBA/GL/2014/14 - *Guidelines on materiality, proprietary and confidentiality and on disclosures frequency under Articles 432(1), 432(2) and 433 of Regulation No (EU) 575/2013* in tema di rilevanza, esclusività e riservatezza e di frequenza delle informazioni da fornire nell'Informativa al pubblico;
- EBA/GL/2018/01 - *Guidelines on uniform disclosures under Article 473a of Regulation (EU) No 575/2013 as regards the transitional period for mitigating the impact of the introduction of IFRS 9 on own funds* che definiscono gli schemi idonei a pubblicare le informazioni relative agli impatti sui fondi propri derivanti dall'introduzione del regolamento (UE) 2017/2395, contenente "Disposizioni transitorie volte ad attenuare l'impatto dell'introduzione dell'IFRS 9 sui fondi propri". Considerato che la Banca Popolare del Frusinate, per attenuare tale impatto, ha optato per il trattamento transitorio secondo entrambi gli approcci previsti, "statico" e "dinamico", è tenuta a fornire al mercato anche le informazioni relative agli importi dei fondi propri, del capitale primario di classe 1, del capitale di classe 1, del *CET1 ratio*, del *Tier 1 ratio*, del *Total ratio* e del *Leverage ratio* a regime («fully loaded»), come se non avesse applicato tale trattamento transitorio.

### **Informazioni non rilevanti, esclusive o riservate (art.433 CRR)**


L'art. 431 del CRR prevede espressamente che gli Enti si dotino di una politica formale per il rispetto del terzo pilastro e per la relativa valutazione di adeguatezza: qualora dall'analisi emerga che l'informativa prodotta risulti inadeguata rispetto, ad esempio, agli standard minimi previsti, l'Ente è tenuto a pubblicare le ulteriori informazioni (aggiuntive) a condizione che esse siano rilevanti e non siano riservate o esclusive. Le disposizioni che disciplinano la pubblicazione dell'Informativa prevedono, infatti, deroghe agli obblighi di informativa che consentono l'omissione, in casi eccezionali, della pubblicazione di informazioni esclusive e/o riservate, a condizione che vengano indicate le informazioni non pubblicate, le ragioni della mancata pubblicazione e vengano riportate informazioni di carattere più generale sul medesimo argomento.

A tal proposito si precisa come, nel documento di "Informativa al Pubblico" al 31 dicembre 2023, la Banca Popolare del Frusinate non si sia avvalsa della facoltà di omettere la pubblicazione di informazioni esclusive e/o riservate.

Inoltre, con riferimento all'art. 436 "Informativa sull'ambito di applicazione", introdotto dal Regolamento UE 876/2019 (CRR II), che disciplina la pubblicazione della ripartizione degli importi degli elementi costitutivi dell'aggiustamento prudente della valutazione (CVA) di un ente, per tipo di rischio, e il totale degli elementi costitutivi separatamente per le posizioni del portafoglio di negoziazione e di quello di non negoziazione, la

Banca Popolare del Frusinate, attesa la marginalità delle posizioni in questione, comunica che, nel 2023, il dato riferito al rischio di aggiustamento della valutazione del credito è pari a 0.

L'assetto organizzativo della Banca al 31 dicembre 2023, è rappresentato dal seguente organigramma.



Di seguito si riportano le cariche sociali al 31 dicembre 2023.

## **Presidenza**

Presidente

Polselli Domenico

Vice Presidente

Mastroianni Marcello

Consiglieri

Chiappini Massimo

Coppotelli Anna Salome

Faustini Angelo

Ranaldi Raffaella\*

Specchioli Pasquale

## **Collegio Sindacale**

Presidente

Davide Schiavi

Sindaci Effettivi

Antonio Altobelli

Umberto Lombardi

Sindaci Supplenti

Altobelli Francesca

Fabrizi Rodolfo

## **Collegio dei Probiviri**

Probiviri Effettivi

Salvatori Carlo

Fusco Tommaso

Iadicco Antonio

Schioppo Raffaele

Simoni Aldo

Probiviri Supplenti

Grossi Marcello

D'Emilia Nicola

## **Direzione**

Direttore Generale

Astolfi Domenico\*\*

\* Ranaldi Raffaella, nominata per cooptazione in data 14 dicembre 2023

\*\* Astolfi Domenico, nominato in data 22 febbraio 2024, in precedenza già Vice Direttore Generale

Di seguito evidenza dei consiglieri cessati alla data di approvazione del presente documento:

- Rossi Camilla, dimissioni 8 giugno 2023; Ranaldi Gianrico, decesso 22 giugno 2023
- Scaccia Rinaldo, già Amministratore Delegato, dimissioni 16 febbraio 2024

## **Obiettivi e politiche di gestione del rischio (art.435 CRR)**

### **EU OVA: metodo di gestione del rischio dell'ente**

L'attività di gestione e controllo dei rischi è finalizzata a garantire una creazione sostenibile di valore, a salvaguardare la solidità finanziaria, patrimoniale e reputazionale della Banca nonché a consentire una trasparente rappresentazione dei rischi assunti.

Le attività di governo e controllo dei rischi rientrano nel più generale Sistema dei Controlli Interni della Banca, disciplinato in conformità con quanto previsto dalla Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e volto ad assicurare una gestione sana e prudente, improntata a canoni di efficacia, efficienza, correttezza e rispondente alle strategie e alla propensione al rischio della Banca.

Il Sistema dei Controlli Interni è costituito dalle regole, dalle funzioni, dalle risorse e dai processi che mirano ad assicurare, nel rispetto della sana e prudente gestione, il conseguimento delle seguenti finalità:

- verifica dell'attuazione delle strategie e delle politiche aziendali;
- contenimento dell'esposizione ai rischi entro le soglie definite nel quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio della Banca (*Risk Appetite Framework, RAF*);
- prevenzione e mitigazione del rischio;
- efficacia ed efficienza dei processi aziendali, affidabilità e sicurezza delle informazioni;
- conformità delle operazioni con la normativa di vigilanza in vigore.

Le attività di controllo coinvolgono, con diversi ruoli, gli Organi Aziendali, i Comitati di Governance, l'Alta Direzione e tutto il personale della Banca, costituendo parte integrante dell'attività giornaliera e rivestendo un ruolo centrale nell'organizzazione dell'Istituto.

Il presupposto su cui si basa il Sistema dei Controlli Interni dell'Istituto è rappresentato dai seguenti meccanismi di governo societario:

- Governance/attori aziendali: Organi Aziendali, Comitati di Governance, Alta Direzione, Management intermedio e operativo, leve di controllo di primo, secondo e terzo livello. Ogni attore esprime specifici fabbisogni di conoscenza in relazione al ruolo assunto e, nel contempo, fornisce un contributo fattivo alla complessiva azione di governo.
- Meccanismi di coordinamento: stretta collaborazione, in ottica sistemica, tra tutti gli attori aziendali basata su una rete di collegamento tra gli Organi aziendali, le Funzioni di controllo e le altre Strutture aziendali, nonché tra "controllanti" e "controllati" in una logica di unitario governo aziendale.
- Obiettivi e risultati attesi: chiara definizione degli obiettivi strategici sulla base dei quali orientare ed indirizzare i presidi e le azioni correttive/migliorative del Sistema dei Controlli Interni (obiettivi patrimoniali, economico-gestionali, nuovi mercati e segmenti di business, nuovi prodotti/servizi erogati, ecc.).

Gli attori coinvolti nella definizione e verifica dell'impianto e del funzionamento del Sistema dei Controlli Interni sono pertanto:

### Organi Aziendali:

- *Consiglio di Amministrazione:* per il conseguimento di un efficace ed efficiente sistema di gestione e controllo dei rischi, il Consiglio di Amministrazione, in qualità di Organo con funzione di supervisione strategica, individua gli obiettivi, le strategie, il profilo e i livelli di rischio della Banca, definendo le politiche aziendali e quelle del sistema di gestione del rischio dell'impresa in coerenza con l'evoluzione dell'attività aziendale. Come previsto, la funzione di supervisione strategica e quella di gestione, attenendo unitariamente all'amministrazione dell'impresa, sono incardinate nel Consiglio di Amministrazione della Banca. In tale prospettiva, lo stesso Organo oltre ai compiti di indirizzo, coordinamento e supervisione della gestione, ha compiti di attuazione di tali indirizzi; nello svolgimento della funzione di gestione il Consiglio si avvale del supporto del Direttore Generale che, in qualità di vertice della Struttura interna, partecipa alla funzione di gestione;
- *Direttore Generale:* in qualità di vertice della struttura interna, partecipa alla gestione aziendale e di conseguenza costituisce parte integrante dell'Organo con funzione di gestione;
- *Collegio Sindacale:* nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali di sorveglianza, vigila sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi. In particolare, il Collegio Sindacale, avvalendosi dell'apporto delle funzioni di controllo interno, valuta la funzionalità e l'adeguatezza del sistema di gestione dei rischi.
- *Comitato per il Controllo Interno:* Il Consiglio di Amministrazione, al fine di valutare l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza del sistema di gestione dei rischi a cui la Banca è esposta, ha costituito il Comitato per il Controllo Interno, un comitato Endo-Consiliare che si riunisce con cadenza almeno mensile. Il CCI svolge una funzione di coordinamento delle funzioni di controllo di secondo e terzo livello al fine di garantire integrazione e interazione tra loro e favorire le sinergie, riducendo le aree di sovrapposizione. Definisce le linee guida relative al sistema dei controlli interni e, almeno una volta l'anno, ne valuta l'adeguatezza, l'efficienza e l'efficacia assicurando che tutti i rischi cui è esposta la Banca siano identificati, adeguatamente misurati, gestiti e monitorati.

### Funzioni Aziendali di Controllo

Funzioni permanenti ed indipendenti, collocate a riporto del Consiglio di Amministrazione.

Nel dettaglio:

- *Funzione di revisione interna:* in qualità di organo di controllo di terzo livello, monitora il regolare andamento dell'operatività e dell'evoluzione dei rischi e valuta la completezza, funzionalità ed adeguatezza della struttura organizzativa e delle altre componenti del Sistema dei Controlli Interni, portando all'attenzione degli Organi aziendali i possibili miglioramenti, al processo di gestione dei rischi nonché agli strumenti di misurazione e controllo degli stessi;
- *Funzione di controllo dei rischi:* collabora alla definizione e all'attuazione del *Risk Appetite Framework* e delle relative politiche di governo e gestione dei rischi; garantisce l'espletamento delle attività di controllo di secondo livello inerenti la gestione dei rischi; collabora nel processo di autovalutazione dell'adeguatezza del capitale e della liquidità in relazione alla propensione ed al profilo di rischio

definita; fornisce pareri preventivi sulla coerenza delle Operazioni di Maggiore Rilievo con il complessivo profilo di RAF; garantisce il monitoraggio andamentale sulle singole esposizioni creditizie con controlli di tipo massivo e con controlli a campione;

- *Funzione Compliance*: è incaricata di prevenire e gestire il rischio di non conformità, definito dalla normativa di Vigilanza come “il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni di reputazione in conseguenza di violazioni di norme imperative (di legge, regolamenti) ovvero di autoregolamentazione (es. statuti, codici di condotta, codici di autodisciplina)”;
- *Funzione Antiriciclaggio*: è deputata a prevenire e contrastare la realizzazione di operazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di vigilanza, la Banca ha affidato in Outsourcing l’incarico dello svolgimento della Funzione Compliance e della Revisione Interna.

### **Profilo di rischio e sistemi di gestione e misurazione dei rischi**

Sulla base delle indicazioni previste dalle Disposizioni di Vigilanza la Banca si è dotata di un Framework di Risk Appetite (RAF) che:

- assegna all’Organo con Funzione di Supervisione Strategica il compito di definire e approvare gli obiettivi di rischio, le soglie di tolleranza e le politiche di governo dei rischi;
- prevede l’adozione di un approccio integrato alla gestione dei rischi;
- utilizza opportuni parametri quantitativi e qualitativi per la declinazione delle metriche identificate all’interno del RAF;
- indica le procedure e gli interventi gestionali da attivare (cd. procedure di *escalation*) nel caso in cui risulti necessario contenere il livello di rischio entro l’obiettivo o i limiti prestabiliti;
- suggerisce le azioni che possono essere implementate nel caso in cui non sia possibile raggiungere gli obiettivi strategici prefissati nel RAF a causa di modifiche normative, dello scenario di riferimento o del contesto interno (*contingency e recovery plan*).

Il Framework di Risk Appetite rappresenta, pertanto, il quadro di riferimento per la determinazione della propensione e della tolleranza al rischio che la Banca è disposta ad accettare, al fine di raggiungere i propri obiettivi di crescita sostenibile del valore aziendale, in raccordo con i processi di pianificazione strategica e budgeting nonché in coerenza con il processo di valutazione dell’adeguatezza patrimoniale, di liquidità attuale e prospettica (ICAAP e ILAAP) e con il processo di *Recovery Plan*. La formalizzazione del RAF aziendale va, dunque, letta in chiave di integrazione del complessivo sistema dei controlli interni e contribuisce al rispetto dei principi di sana e prudente gestione.

I “limiti strategici”, che rappresentano il fulcro dello *Statement di Risk Appetite* sono relativi alle seguenti principali aree strategiche:

- Qualità creditizia degli asset;
- Rischio di mercato;
- Rischio di Liquidità;

- Redditività;
- Adeguatezza patrimoniale.

Le suddette aree sono integrate da ulteriori “limiti operativi” ritenuti efficaci per favorire una adeguata analisi del posizionamento strategico da parte degli Organi aziendali e da un sistema di metriche aggiuntive degli indicatori al fine di incrementare l’efficacia gestionale del RAF.

Per ciascun indicatore rientrante nel Framework di Risk Appetite è definito uno specifico livello target di “appetito al rischio”, funzionale al raggiungimento del complessivo profilo di rischio/rendimento desiderato e stabilito in coerenza con l’evoluzione delle grandezze della Banca previste dal Piano industriale/Budget.

Le soglie di *risk tolerance* rappresentano invece il livello di esposizione al rischio oltre il quale la Banca non desidera spingersi. La definizione delle soglie di *risk tolerance* è ottenuta mediante un’analisi che consente di verificare il livello di esposizione al rischio della Banca in ipotesi di scenario particolarmente avverso.

Le soglie di *risk capacity*, che rappresentano il livello massimo di rischio che una banca è tecnicamente in grado di assumere senza violare i requisiti regolamentari o gli altri vincoli imposti dagli azionisti o dall’autorità di vigilanza sono state declinate, laddove significative, in coerenza con i requisiti regolamentari minimi (ad esempio su *ratios* patrimoniali, *Leverage Ratio* ed indicatori regolamentari di liquidità).

Ai processi di identificazione e definizione delle soglie sono affiancati i relativi processi di monitoraggio finalizzati ad assicurare che ogni rischio sia correttamente ed efficacemente gestito attraverso l’individuazione di eventuali punti di attenzione e definizione delle opportune azioni correttive. Le risultanze del monitoraggio periodico del *Risk Appetite Statement* sono rendicontate al Consiglio di Amministrazione con cadenza trimestrale, nell’ambito della periodica reportistica direzionale sui rischi.

### **Strategie e processi per la gestione dei rischi rilevanti**

La definizione del percorso evolutivo della Banca nell’orizzonte strategico avviene in coerenza con la definizione di un livello di propensione al rischio che, sulla base del principio di una sana e prudente gestione, garantisce la necessaria stabilità economico-finanziaria, il mantenimento di un elevato standing di mercato, nonché, più in generale, il raggiungimento degli obiettivi strategici sulla base di una allocazione del capitale maggiormente efficiente.

A tal proposito coerentemente con le vigenti disposizioni di vigilanza prudenziale, la Banca è dotata di un processo per la determinazione del capitale complessivo – in termini attuali e prospettici – al fine di fronteggiare tutti i rischi rilevanti cui è o potrebbe essere esposta in base alla propria operatività (ICAAP - *Internal Capital Adequacy Assessment Process* – ILAAP - *Internal Liquidity Adequacy Assessment Process*).

Ai fini del calcolo del capitale interno complessivo la Banca considera i seguenti rischi quantificabili:

#### I. Rischi di Primo Pilastro

- rischio di credito e controparte;
- rischio di mercato;
- rischio operativo e informatico.

## II. Rischi di Secondo Pilastro

- rischio di concentrazione/concentrazione geo-settoriale;
- rischio paese;
- rischio di trasferimento;
- rischio di liquidità;
- rischio di tasso di interesse;
- rischio cartolarizzazione;
- rischio di leva finanziaria eccessiva;
- rischio strategico e di business;
- rischio reputazionale;
- rischio di condotta;
- rischio residuo;
- rischio informatico;
- rischio AML.

Coerentemente con il disposto normativo previsto per gli intermediari di classe 3, l'Istituto utilizza gli approcci regolamentari ai fini della misurazione del capitale interno per i rischi di Pillar I mentre, relativamente ai rischi "quantificabili" di Pillar II, effettua la quantificazione sulla base di apposite metodologie indicate di seguito:

- modello interno semplificato proposto dall'*outsourcer* informatico CSE ai fini della misurazione del rischio di concentrazione geo-settoriale;
- la metodologia descritta nell'allegato B, Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1, Circ. 285/2013 ai fini della misurazione del rischio di concentrazione *single-name*;
- modello standard previsto nell'Allegato C e C bis, Titolo III, Capitolo I della Circolare 285/2013 per il calcolo del rischio di tasso.

Per le principali categorie di rischio, si forniscono informazioni in ordine a strategie e processi per la gestione dei rischi, struttura organizzativa della funzione di gestione dei rischi, ambito di applicazione e caratteristiche dei sistemi di reporting, politiche di copertura ed attenuazione dei rischi.

### **Rischi di I pilastro**

#### ***Rischio di credito e concentrazione***

L'attività creditizia costituisce la principale componente del modello di business della Banca, pertanto il rischio di credito e di controparte è il principale rischio cui la Banca è esposta e ne è soggetto l'intero "portafoglio bancario" così come definito dalla normativa di vigilanza.

La Banca ha formalizzato una *policy* di quantificazione / monitoraggio del rischio di credito e di concentrazione che consente di amministrare i suddetti rischi mediante una serie di precise regole, coerentemente con il profilo di rischio ritenuto congruo dagli organi con funzione di indirizzo strategico.

Le politiche di gestione del rischio di credito, definite dal Consiglio d'Amministrazione, si basano quindi sulla definizione degli elementi che caratterizzano l'orientamento della Banca nell'assunzione e nella gestione del rischio, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- dimensione tollerata delle esposizioni deteriorate presenti in portafoglio;
- limiti di concentrazione;
- ammontare complessivo dei “Grandi Rischi”;
- segmenti di clientela affidabile;
- obiettivi di mitigazione del rischio tramite acquisizione di garanzie;
- restrizioni specifiche sulle tipologie di garanzie, reali e personali, che possono essere accettate dalla Banca;
- restrizioni specifiche sulle caratteristiche dei prodotti e/o sulla durata degli stessi.

Il processo di gestione del rischio di credito si articola nelle seguenti fasi:

- individuazione della propensione al rischio;
- definizione delle politiche creditizie;
- definizione del processo di concessione, rinnovo ed erogazione;
- definizione del processo di gestione delle garanzie;
- definizione delle metodologie e degli standard aziendali relativi al processo di valutazione del credito;
- individuazione e monitoraggio delle posizioni problematiche o potenzialmente tali e gestione del credito anomalo;
- determinazione degli accantonamenti;
- efficientamento del processo di recupero crediti.

Le politiche di governo del rischio di credito e di presidio della qualità del portafoglio crediti sono definite in linea con gli orientamenti strategici e gli obiettivi di rischio definiti dal Consiglio di Amministrazione della Banca e sono ispirate a logiche di sana e prudente gestione.

Il perseguimento degli obiettivi di gestione del credito trova applicazione nel “Regolamento Crediti” adottato dalla Banca, il quale definisce le modalità di concessione del credito, dall’istruttoria al monitoraggio delle posizioni. Esso stabilisce altresì le metodologie ed i criteri che garantiscono il controllo andamentale del comparto ed i relativi report al Consiglio, le funzioni aziendali assegnatarie dei vari controlli (Direzione Generale, Ufficio Fidi, Responsabili di Filiale), la separazione delle competenze relativamente alle attività di natura operativa rispetto a quelle del controllo e la gestione e attenuazione di detto rischio.

In particolare, i controlli di primo livello sono affidati alle strutture creditizie che presidiano i processi di erogazione del credito e monitorano nel continuo i portafogli relativi agli impieghi creditizi.

I controlli di secondo livello sono svolti dalla Funzione Compliance per quanto attiene la conformità normativa e dalla Funzione Risk Management la quale monitora la struttura dei limiti in essere e svolge verifiche di natura massiva e campionaria sulle anomalie di processo.

I controlli di terzo livello sono invece svolti dalla Funzione Internal Auditing.

La Banca è dotata, altresì, di un atto regolamentare denominato “Poteri delegati”, nel quale sono indicati i poteri di delibera delegati, in particolare in materia di credito, che il Consiglio di Amministrazione ritiene di conferire alla Direzione Generale nonché ai Responsabili di Filiale e del Corporate, con lo scopo di assicurare l’ordinato svolgimento delle attività gestionali.

Il Regolamento recepisce le più recenti evoluzioni del quadro normativo in materia di organizzazione e governo societario delle banche emanato dalla Vigilanza e dà attuazione alla distinzione delle funzioni espletate dal Consiglio di Amministrazione a contenuto strategico e rilevante impatto sul rischio aziendale e quelle operative attribuite all'Esecutivo.

Sebbene relativamente al rischio di credito la Banca adotti, a fini regolamentari, la metodologia standardizzata prevista per la determinazione degli assorbimenti patrimoniali, vengono anche adottate specifiche metodologie e strumenti di valutazione del rischio di credito, al fine di attribuire a ciascun debitore il grado interno di merito creditizio (rating).

Per sistema di rating si intende un insieme strutturato di metodologie e processi organizzativi, che consentono la classificazione su scala ordinale del merito creditizio di tutta la clientela, ripartendola in classi differenziate di rischiosità, cui corrispondono diverse probabilità di insolvenza.

La Banca utilizza il *rating* sul rischio di credito predisposto dal sistema informatico CSE che comprende l'analisi delle principali aree informative:

- dati andamentali interni (Impieghi dell'Istituto);
- dati andamentali di sistema (Segnalazioni da Centrale Rischi);
- dati finanziari di bilancio (Archivi Centrale Bilanci);
- dati socio-demografici (Anagrafe Generale, Area Finanza, Archivio Carte).

Le variabili sono stimate singolarmente sulle aree di indagine e successivamente integrate nel modello finale, separatamente per Privati e Imprese.

Il modello assegna a ogni cliente uno *score* finale che fornisce una misura quantitativa (numerica) del merito creditizio della controparte e classifica la clientela in classi di rating, quantificando la rischiosità di ogni classe in termini di Probabilità di insolvenza (PD).

Nell'ambito del sistema di Rating per le singole linee di credito (rapporti) dei clienti Privati e Imprese sono calcolate le seguenti misure di rischio:

- LGD (*Loss Given Default*): tasso di perdita unitario;
- EAD (*Exposure at Default*): esposizione in caso di insolvenza;
- PA (*Expected Loss*): perdita attesa.

Relativamente al rischio di concentrazione, tale categoria di rischio non è intesa come una tipologia autonoma, bensì come una sottocategoria del rischio di credito.

La normativa di riferimento scompone il rischio di concentrazione nelle due sue componenti:

- rischio di concentrazione *single name*;
- rischio di concentrazione geo – settoriale.

La prima componente misura il rischio di concentrazione per singolo prenditore mentre la seconda componente valuta la concentrazione per settore di appartenenza del credito.

Il capitale interno a fronte del rischio di concentrazione *single-name* è stimato applicando l'algoritmo semplificato previsto dalle disposizioni normative, ossia è calcolato sulla base delle esposizioni verso controparti classificate come "imprese", del livello di concentrazione delle stesse (espresso dall'indice di

*Herfindahl*) e di una costante di proporzionalità (parametro C) stimata in funzione della PD di portafoglio e di una specifica tabella regolamentare (cfr. Circ. 285/2013 – Parte Prima – Titolo III – Capitolo 1 – Allegato B).

Con riguardo, invece, al rischio di concentrazione geo-settoriale, la quantificazione del requisito di capitale avviene attraverso la proposta metodologica fornita dall'*outsourcer* informatico CSE che prevede un insieme di portafogli *benchmark* rappresentativi delle diverse realtà geografiche sul quale calcolare l'indice di concentrazione e confrontarlo con lo stesso valore applicato alla Banca. Sulla base di tale confronto, viene quantificato l'eventuale *add-on* di capitale necessario.

Il monitoraggio sulle esposizioni a livello aggregato è effettuato dalla Funzione Risk Management, quale funzione di controllo di secondo livello. Tale attività deve essere finalizzata alla verifica di coerenza tra rischi e limiti stabiliti dalle politiche di gestione del rischio di credito della Banca, nonché alla tempestiva individuazione di interventi correttivi o, eventualmente, al riesame delle politiche di assunzione dei rischi di credito.

In particolare la Funzione Risk Management presidia le verifiche sul rispetto dei limiti individuati dalle presenti politiche di gestione del rischio di credito. Tale controllo fa riferimento principalmente ai seguenti aspetti:

- assorbimenti patrimoniali complessivi sui rischi di credito e sui differenti portafogli di vigilanza;
- obiettivi di rischio/rendimento sul portafoglio crediti;
- concentrazione dei rischi relativamente ai seguenti aggregati;
  - singola posizione;
  - gruppi di clienti connessi;
  - settori/rami di attività economica;
- andamento dei volumi delle esposizioni deteriorate;
- altri limiti su aggregati creditizi stabiliti nelle politiche di gestione del rischio di credito.

Inoltre, alla stessa Funzione è demandata la valutazione della coerenza delle classificazioni, della congruità degli accantonamenti e dell'adeguatezza dei processi di recupero e gestione delle garanzie.

La struttura dei limiti riflette il livello di rischiosità ritenuto accettabile e costituisce un meccanismo di controllo alle prassi operative (ai diversi livelli della struttura organizzativa) in coerenza con gli indirizzi e i principi strategici definiti dal CdA. La struttura dei limiti permette quindi di garantire coerenza tra gli obiettivi reddituali prescelti e la propensione al rischio definita dal CdA.

L'attribuzione ed il controllo dei limiti ai vari livelli gerarchici è attuata mediante la loro assegnazione ai differenti responsabili delle unità organizzative competenti (*owners*), in modo tale da permettere il raggiungimento del migliore trade-off tra un ambiente di rischio controllato e le esigenze di flessibilità operativa.

Le analisi precedentemente descritte sono oggetto di apposita reportistica, con cadenza prefissata, nei confronti della Direzione Generale e nei confronti del Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale secondo gli schemi previsti nei regolamenti interni vigenti.

Oltre ai presidi regolamentari, la Banca si è dotata dalla Funzione di Monitoraggio Crediti e Precontenzioso come ulteriore presidio di controllo di I livello.

Il monitoraggio del credito è volto a garantire il mantenimento di adeguati standard qualitativi del portafoglio crediti e la gestione efficiente e corretta degli affidamenti, indipendentemente dalla loro qualificazione di crediti deteriorati.

L'attività del monitoraggio del credito viene posta in essere, in modo continuativo e costante, attraverso l'analisi dei dati caratterizzanti l'andamento statistico del rapporto nonché di informazioni provenienti da fonti esterne, dalla Funzione Monitoraggio crediti e Precontenzioso.

La suddetta Funzione rappresenta un presidio essenziale nell'iter di valutazione e gestione dei crediti, l'immediato intervento ed assistenza nei confronti della clientela con sintomi di anomalia risultano essenziali non soltanto per la salvaguardia delle ragioni creditorie della Banca ma anche per permettere al cliente di superare, con adeguata assistenza finanziaria, la peculiare situazione che lo caratterizza.

Il recupero crediti rappresenta una attività organizzata finalizzata alla mitigazione delle perdite su crediti anomali, allo scopo di rendere maggiormente efficaci ed efficienti le azioni di recupero e l'utilizzo delle garanzie a vario titolo acquisite o direttamente sulle singole operazioni finanziarie o cumulativamente su portafogli ben individuati.

La gestione dei crediti deteriorati comprende ogni azione, stragiudiziale e giudiziale, attiva e passiva, comunque posta in essere per salvaguardare, garantire, tutelare o assicurare il recupero dei crediti in sofferenza, nonché ogni altra azione prosecutiva, connessa o comunque dipendente dalle azioni recuperatorie avviate. La gestione del contenzioso per il recupero dei crediti in sofferenza va improntata a criteri di economicità, e alla massima sollecitudine, ove appaia opportuno procedere agli atti giudiziali di recupero.

Dal 1° gennaio 2021 Banca Popolare del Frusinate applica la nuova Definizione di Default (cd. New DoD), prevista dalle nuove regole europee introdotte dall'EBA e recepite dalla Banca d'Italia in materia di classificazione dei debitori inadempienti e che, se da un lato hanno l'obiettivo di armonizzare la definizione di default tra le aree geografiche dell'UE, dall'altro prevedono nuovi criteri più stringenti in materia di classificazione in "default" per:

- identificare le inadempienze probabili;
- intercettare le esposizioni *past due*;
- disciplinare il ritorno in bonis di clienti inadempienti.

Le novità più rilevanti per la Banca riguardano, più in dettaglio:

1. soglia di rilevanza relativa: abbassamento della soglia di rilevanza "relativa" per la determinazione della quota di scaduto, dal 5% all'1% (rapporto tra l'importo in arretrato e l'esposizione complessiva del cliente, senza possibilità di compensazione tra i rapporti);
2. soglia di rilevanza assoluta: introduzione di una soglia di rilevanza "assoluta" ai fini della classificazione tra gli scaduti sconfinati, differenziata per tipologia di esposizione (€ 100 per le posizioni retail e € 500 per le restanti);
3. conteggio dei giorni ai fini del calcolo del past due: la classificazione della posizione tra gli scaduti sconfinati avviene al superamento congiunto di entrambe le soglie di rilevanza per 90 giorni consecutivi;
4. cure period di 3 mesi: introduzione di un periodo di monitoraggio di almeno 3 mesi propedeutico alla riclassificazione in bonis per posizioni precedentemente classificate tra i deteriorati che regolarizzano la propria situazione debitoria;

5. ridotta obbligazione finanziaria: classificazione tra i crediti deteriorati delle posizioni la cui ristrutturazione del debito determini una perdita superiore all'1% (in termini di delta Net Present Value);
6. propagazione dello stato di default: introduzione di meccanismi di propagazione dello stato di default fra posizioni appartenenti allo stesso gruppo di clienti Connessi.

Tali novità sono state oggetto di comunicazioni alla clientela tramite email e sito internet istituzionale e condivise con le diverse strutture della Banca, in primis la Rete Commerciale che ha la gestione diretta della clientela.

Inoltre, nel corso del 2021 la Banca ha avviato le attività progettuali per l'adeguamento agli "Orientamenti in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti" dell'EBA (c.d. "Guidelines on Loan origination and monitoring" – GL LOM) dei propri dispositivi, processi e meccanismi di governance interna, nonché dei requisiti in materia di rischio di credito e di controparte (imprese e consumatori). Il progetto, con il supporto consulenziale esterno, ha definito un "Piano di Remediation", in fase avanzata di implementazione, finalizzato al conseguimento della compliance sia normativa, con l'implementazione dei principali strumenti regolatori interni per gli ambiti interessati dalle GL - LOM, che di processo con la partecipazione ai lavori di sviluppo e testing delle procedure IT da parte dell'info provider della Banca.

### **Parti Correlate**

In attuazione di quanto previsto dall'art. 2391-bis del Codice civile e in conformità alle disposizioni in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati previsti dal:

- Regolamento Consob "Operazioni con parti correlate",
- Circolare Banca d'Italia 285/13 (33° aggiornamento, Parte III, Capitolo 11),
- Ordinamento creditizio, con particolare riferimento alla "Disciplina in tema di obbligazioni degli esponenti bancari" dettata dall'art. 136 del T.U.B., nonché agli ulteriori presidi in tema di "Attività di rischio nei confronti di soggetti collegati", di cui all'art. 53, comma 4, del d.lgs. 385/93 (T.U.B),

la Banca ha definito e adottato uno specifico Regolamento funzionale a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca possano compromettere l'imparzialità e l'oggettività delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei loro confronti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della Banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti.

Le politiche rappresentano un unicum di quanto necessario predisporre per gli adempimenti normativi (Consob, Bdl) e per definire in modo unitario e organico le attività da porre in essere per una sana e prudente gestione delle operazioni in oggetto.

Il citato documento disciplina, coerentemente a quanto richiesto dall'Autorità di Vigilanza, anche il sistema di presidi per la gestione di tali fattispecie incardinato su:

- un idoneo modello di *governance*, fondato su una chiara definizione del ruolo e delle responsabilità degli organi aziendali con riguardo alla gestione delle attività in materia di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati;

- la definizione di riferimenti dispositivi interni (limiti, politiche, procedure). In tale ambito:
  - limiti prudenziali e livello di propensione al rischio. I limiti sono riferiti all'ammontare delle attività di rischio verso ciascun insieme di soggetti collegati in rapporto ai fondi propri della Banca;
  - procedure deliberative, finalizzate a preservare la corretta allocazione delle risorse e a prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti di interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con soggetti collegati; a riguardo, di seguito è definito sia l'iter di definizione delle procedure deliberative, sia un insieme di regole minimali alla base delle procedure per il compimento delle operazioni con soggetti collegati;
- assetti organizzativi e sistema dei controlli interni atti ad assicurare il rispetto costante dei limiti e delle procedure deliberative stabiliti con riguardo alle operazioni con soggetti collegati nonché a prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti di interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con soggetti collegati.

Le funzioni di controllo, in particolare, sono deputate a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne;

- adeguati processi e sistemi finalizzati all'identificazione e all'aggiornamento del perimetro dei soggetti collegati;
- adeguate procedure per l'identificazione, la registrazione e il reporting delle operazioni effettuate con soggetti collegati;
- adozione di un piano di formazione adeguato e un efficace sistema di comunicazione, necessari presupposti per un atteggiamento responsabile e informato di ciascun collaboratore.

### ***Rischio di mercato***

Il rischio di mercato si definisce come il rischio di subire perdite nelle posizioni in bilancio e fuori bilancio, a seguito di variazioni sfavorevoli dei fattori di mercato.

In ottemperanza alla normativa di riferimento in materia (Circolare 285/2013 "Disposizioni di Vigilanza per le Banche" e CRR n.575/2013), la Banca ha formalizzato un'apposita *policy* che definisce le linee guida adottate per assicurare una sana e prudente gestione dei rischi di mercato.

In particolare, il documento ha l'obiettivo di esplicitare l'impianto normativo interno relativo al sistema di gestione e controllo del rischio di mercato attraverso:

- la definizione del modello di governance in termini di soggetti coinvolti nel processo di gestione e monitoraggio del rischio di mercato con relativi ruoli e responsabilità;
- la formalizzazione dei processi e delle metriche volte al monitoraggio del rischio di mercato;
- la definizione dei limiti volti al contenimento del rischio di mercato.

Gli obiettivi del modello di gestione del rischio di mercato sono:

- preservare il capitale economico aziendale e massimizzare il valore economico per i soci, evitando esposizioni al rischio inappropriate; ottimizzare il profilo di rischio-rendimento complessivo attraverso una opportuna diversificazione del portafoglio di investimento;

- minimizzare il rischio di incorrere in rilevanti perdite in conto capitale sulle attività finanziarie del portafoglio di proprietà a causa della scarsa liquidità del mercato di riferimento o di disordini nello stesso;
- assicurare che il rischio assunto o assumibile sia correttamente identificato, misurato, controllato e gestito secondo metodologie e procedure formalizzate e condivise;
- verificare che i modelli di misurazione dei rischi siano coerenti con gli effettivi risultati reddituali conseguiti dai diversi *risk owner*;
- mantenere la qualità dei sistemi di misurazione e dei processi di gestione dei rischi allineata agli standard delle *best practice* di mercato;
- definire il sistema dei limiti e delle deleghe attribuiti ai diversi livelli di responsabilità;
- garantire la produzione di informativa e reportistica accurate per i diversi livelli organizzativi responsabili delle attività di gestione e controllo;
- favorire nel continuo, l'affinamento dei modelli interni per la misurazione degli assorbimenti di capitale interno;
- assicurare il rispetto dei requisiti organizzativi previsti in materia da parte degli organismi di vigilanza nazionali e internazionali.

Va da sé che la rilevanza dei suindicati obiettivi e, conseguentemente le soluzioni organizzative ed operative, sono da correlare alle specificità e complessità della Banca.

Gli organi deputati all'operatività e ai controlli sugli strumenti oggetto di analisi della presente sezione sono:

- Consiglio di Amministrazione che stabilisce le linee strategiche dell'attività della Banca nel comparto finanza in coerenza con il complesso delle politiche aziendali e degli obiettivi fissati nel Piano Strategico e nei Budget annuali, in armonia con i profili ed i livelli di rischio individuati. Infatti esso procede alla definizione del complesso sistema di gestione dei rischi della Banca, ivi quelli riferiti allo specifico comparto e ne verifica periodicamente la corretta attuazione e la coerenza con l'evoluzione aziendale;
- Area Finanza che gestisce le risorse e le necessità finanziarie della Banca operando sul mercato mobiliare nazionale ed estero con la finalità di perseguire l'ottimizzazione del risultato economico delle attività assegnate all'Area, in coerenza con gli indirizzi, le strategie aziendali e nel rispetto dei vincoli e delle priorità indicate dal Consiglio di Amministrazione, dalla Direzione Generale, del Comitato di Direzione nonché in coerenza con i rischi di mercato cui le stesse sono esposte applicando criteri di corretta ed efficace gestione.
- Risk Management che assicura le metodologie per una piena comprensione e misurazione dei rischi di mercato, di tasso, di liquidità, di credito ed operativi; propone e assiste le funzioni interessate eventuali azioni di mitigazione dei rischi in parola; verifica in tempo reale la regolarità delle operazioni poste in essere dall'Area Finanza, il rispetto dei limiti come fissati dal Consiglio di Amministrazione e segnala alla Direzione Generale ed Internal Auditing le eventuali anomalie riscontrate. In sintesi il Risk Management effettua la valutazione complessiva di esposizione ai rischi di mercato, di controparte e di tasso del portafoglio di proprietà.

Ai fini gestionali, la Banca si avvale per la misurazione del rischio di mercato di un modello di *Value at Risk* (VaR), adottando un sistema di controlli giornalieri adeguato agli standard di mercato.

Il VaR rappresenta la stima della massima perdita potenziale, ottenuta mediante metodologie di natura probabilistica, che l'aggregato di riferimento può subire in un determinato orizzonte temporale (funzionale al grado di liquidità del portafoglio) con un prefissato livello di probabilità (coerente con il grado di avversione al rischio dell'investitore).

A completare il novero delle metodologie atte a monitorare i rischi di mercato, si aggiungono le analisi di *sensitivity* basate su spostamenti paralleli delle curve dei tassi di mercato.

Il processo di controllo del rischio di mercato è gestito dal Risk Management. L'attività di monitoraggio e controllo del rischio di mercato prevede di mitigare il rischio medesimo attraverso la definizione di un set di limiti relativi al portafoglio gestito con riferimento ai diversi rischi a cui la Banca è soggetta. Il controllo dei limiti è effettuato con frequenza mensile dal Risk Management.

Nel modello di governo del rischio di mercato adottato dalla Banca, il sistema dei limiti rappresenta il meccanismo che permette di garantire:

- l'assegnazione della responsabilità della gestione del rischio di mercato;
- il presidio da parte del CdA per il mantenimento di livelli di rischio considerati sostenibili/accettabili.

L'attribuzione e il controllo dei limiti ai vari livelli gerarchici è attuata mediante la loro assegnazione ai differenti responsabili delle unità organizzative competenti (*owners*), in modo tale da permettere il raggiungimento del migliore trade-off tra un ambiente di rischio controllato e le esigenze di flessibilità operativa.

### ***Rischi operativi***

Il rischio operativo si identifica nella possibilità di subire perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. Nel rischio operativo è compreso il rischio legale mentre sono esclusi quelli strategici e reputazionali.

Elemento essenziale per il monitoraggio del rischio operativo è rappresentato dall'adeguatezza del sistema dei Controlli interni con particolare riferimento ai controlli di linea. A tale proposito si evidenzia che le funzioni interne preposte ai controlli di I e II livello sono state coinvolte in un processo di sensibilizzazione alla cultura dei controlli quale parte integrante dell'operatività bancaria.

La Banca, nello specifico, è dotata di un regolamento dei controlli che disciplina le attività di controllo di linea per ogni singolo processo operativo.

Il sistema informatico CSE, inoltre, ha permesso di acquisire funzionalità e automatismi che garantiscono una migliore efficienza su alcuni processi e con la riduzione del rischio operativo legato ad una gestione manuale.

Come strumento di monitoraggio del rischio di frodi interne, inoltre, uno dei fattori su cui ha impatto il rischio operativo, la Banca ha istituito la figura del Responsabile del sistema interno di segnalazioni e ha disciplinato una specifica Policy interna che regola la procedura di allerta interna dettagliando il procedimento di ricezione, analisi, valutazione e comunicazione agli organi aziendali delle segnalazioni di violazioni, da parte di dipendenti/collaboratori.

La Banca, infine, attua una politica tradizionale di trasferimento del rischio operativo (assicurazione) perseguendo l'obiettivo di mitigare l'impatto di eventuali perdite inattese, contribuendo così alla riduzione del capitale a rischio.

Il monitoraggio dei rischi operativi è realizzato attraverso un sistema integrato di reporting, che fornisce al management le informazioni necessarie alla gestione e/o alla mitigazione dei rischi assunti.

Il Rischio Informativo (ICT) è il rischio di incorrere in perdite economiche, di reputazione e di quote di mercato in relazione all'utilizzo di tecnologia dell'informazione e della comunicazione (*Information and Communication Technology* - ICT). Nella rappresentazione integrata dei rischi aziendali, tale tipologia di rischio è considerata, secondo gli specifici aspetti, tra i rischi operativi, reputazionali e strategici. Con riferimento al rischio in oggetto si rimanda alla gestione del Rischio di outsourcing.

## **Rischi di Il pilastro**

### ***Rischio tasso di interesse***

Il rischio di tasso d'interesse rappresenta il rischio attuale o prospettico di diminuzione di valore del patrimonio o di diminuzione del margine d'interesse derivante dagli impatti delle variazioni avverse dei tassi di interesse.

La Banca ha provveduto a dotarsi di una specifica *policy* che definisce le linee guida per la gestione del rischio di tasso, individuando le strutture coinvolte nel processo, le procedure adottate, nonché gli strumenti di monitoraggio e mitigazione utilizzati.

La strategia di gestione del rischio di tasso della Banca ha l'obiettivo di contenere nel tempo il livello del rischio di tasso attraverso:

- la valutazione, attuale e prospettica, del rischio di tasso insito nelle posizioni che rientrano nel portafoglio di investimento della Banca;
- la definizione delle opportune strategie di copertura volte al contenimento del rischio di tasso generato dalle posizioni di cui sopra.

Nell'ambito della misurazione e valutazione dell'esposizione al rischio di tasso sul portafoglio bancario, la Banca provvede ad effettuare le seguenti attività:

- analisi di dettaglio della composizione e della variazione del margine d'interesse in presenza di ipotesi di *shock* dei tassi;
- analisi di *sensitivity* sul valore economico del patrimonio in ipotesi di *shock* anche non lineari dei tassi di interesse.

A dicembre 2023 l'Autorità di Vigilanza ha emanato il 44° aggiornamento della Circolare 285/2013 che ha recepito nella normativa nazionale le modifiche definite a livello europeo in materia di rischio di tasso e di credit spread sul portafoglio bancario (rispettivamente IRRBB e CSRBB). Nello specifico sono recepite le disposizioni degli art.84 e 98(5) della Direttiva 2013/36/UE nota come CRDIV e le relative disposizioni attuative rappresentate dai due Regolamenti Delegati della Commissione Europea in attesa di pubblicazione per i quali l'EBA ha già pubblicato di Final Report (EBA/RTS/2022/09 e EBA/RTS/2022/10) e l'aggiornamento delle linee guida (EBA/GL/2022/14). Al riguardo la Banca d'Italia specifica che con il 44° aggiornamento si provvede ad allineare la disciplina al contenuto delle linee guida limitatamente al CSRBB e alle disposizioni della CRDIV

che costituiscono il riferimento nell'ambito del quale si inseriscono i Regolamenti delegati della Commissione Europea in attesa di pubblicazione. Le altre previsioni delle linee guida saranno oggetto di un ulteriore aggiornamento della Circolare 285 nel corso del 2024.

È responsabilità del Risk Management misurare l'esposizione della Società al rischio di tasso di interesse, calcolando e monitorando l'andamento dell'indicatore di rischiosità con frequenza trimestrale.

### **Rischio di liquidità**

Il rischio di liquidità è inteso come il rischio che la banca non sia in grado di far fronte ai propri impegni di pagamento per l'incapacità sia di reperire fondi sul mercato (*funding liquidity risk*) sia di smobilizzare i propri attivi (*market liquidity risk*) a causa del fenomeno della trasformazione delle scadenze.

Le politiche di liquidità sono differenziate per la liquidità operativa e per la liquidità strutturale:

- I. le politiche di **liquidità operativa** fanno riferimento alla gestione del rischio di liquidità in un orizzonte temporale di "brevissimo termine" (giornaliero) e di "breve termine" (fino a 1 mese) ed hanno la finalità di garantire la capacità della Banca di far fronte agli impegni di pagamento per cassa, previsti e imprevisti, con riferimento ai citati orizzonti temporali.

Le tipiche azioni svolte a tal fine prevedono:

- la gestione della posizione di tesoreria della Banca che, a sua volta, ricomprende:
  - la gestione del collaterale per le operazioni di raccolta garantite;
  - il monitoraggio mensile della quota di attività non vincolate (Ammontare minimo riserve liquide);
  - la diversificazione della raccolta (per controparte);
  - la verifica del rispetto dei requisiti generali ed operativi previsti dalle regole prudenziali in materia di "Requisito di copertura della liquidità" (LCR) per l'inclusione delle attività liquide nell'aggregato delle "Riserve di liquidità".
- II. le politiche di **liquidità strutturale** fanno riferimento alla gestione del rischio di liquidità nell'orizzonte temporale di 12 mesi, e rispondono all'obiettivo di garantire la gestione ottimale, da un punto di vista strategico, della trasformazione delle scadenze tra raccolta ed impieghi, tramite un adeguato bilanciamento delle scadenze delle poste dell'attivo e del passivo, in modo da prevenire pressioni sulle fonti/sbilanci a breve.

Le tipiche azioni svolte a tal fine consistono:

- nell'allungare il profilo delle scadenze delle passività per ridurre le fonti di raccolta meno stabili;
- nel finanziare la crescita aziendale definendo, nell'ambito della pianificazione finanziaria strategica, le scadenze più appropriate delle passività, nonché tenendo conto delle esigenze di rafforzamento patrimoniale della Banca;
- nel conciliare il fabbisogno di raccolta a medio/lungo termine con la necessità di minimizzarne il costo e diversificarne le fonti.

La misurazione del rischio di liquidità operativa e strutturale si fonda sui seguenti strumenti:

- Posizione di tesoreria

Verifica della propria posizione di tesoreria attraverso la quantificazione e la copertura tramite la stessa dell'eventuale valore negativo del saldo liquido interbancario;

- Posizione di liquidità a 30 giorni (Liquidity Coverage Ratio)

Monitoraggio delle riserve di liquidità (buffer di titoli rifinanziabili BCE non impegnati) e la copertura tramite le stesse dei deflussi netti di cassa;

- Sbilanci (gap) tra entrate ed uscite

Analisi degli sbilanci (gap) tra entrate ed uscite attese per ciascuna fascia di scadenza delle poste attive e passive attraverso lo strumento della *Maturity ladder*

- Posizione di liquidità a 12 mesi (Net Stable Funding Ratio)

Monitoraggio della capacità della Banca di mantenere sotto controllo la corrispondenza fra la struttura dell'attivo e del passivo di bilancio in un orizzonte temporale di 12 mesi.

La Banca si è dotata, inoltre, di un prudente sistema di soglie di rischio. I limiti sono fissati in coerenza con la soglia di tolleranza definita dagli Organi aziendali con funzioni di supervisione strategica e sono costantemente raccordati all'esito delle prove di *stress* condotte.

In particolare, il monitoraggio delle soglie previste dal RAF con riferimento alle metriche dell'area "Liquidità e *funding*" consente di verificare che tale rischio sia correttamente ed efficacemente gestito attraverso la tempestiva individuazione di eventuali criticità e la definizione delle opportune azioni correttive.

Periodicamente, la Funzione di Risk Management effettua il calcolo del rischio di liquidità in ipotesi di "stress".

Lo *stress test* ha lo scopo di valutare l'impatto di eventi negativi sull'esposizione al rischio di liquidità e sull'adeguatezza, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, delle riserve di liquidità della Banca. Ipotizza pertanto una situazione di difficoltà o di incapacità da parte della Banca a far fronte ai propri impegni in scadenza a meno di attivare procedure e/o utilizzare strumenti che, per intensità e/o modalità, si discostano dall'ordinaria gestione.

Al fine di attenuare il rischio di liquidità, l'Istituto affianca infine ai sistemi di monitoraggio appena descritti, uno specifico piano di *Contingency* per reperire fondi e tutelare la propria struttura finanziaria in situazioni di imprevista tensione di liquidità.

Il *Contingency Funding Plan* (CFP) rappresenta uno dei principali strumenti di attenuazione del rischio di liquidità. Esso è costituito da un insieme di procedure e di azioni prontamente attivabili per reagire in modo tempestivo a situazioni di crisi di liquidità, quest'ultima definita come una situazione di difficoltà o incapacità della Banca di far fronte ai propri impegni di cassa in scadenza, a meno di attivare procedure e/o utilizzare strumenti non riconducibili, per intensità o modalità, all'ordinaria amministrazione. L'obiettivo del CFP è di salvaguardare il patrimonio della Banca e, contestualmente, garantire continuità operativa in condizioni di grave emergenza sul fronte della liquidità, assicurando:

- l'identificazione dei segnali di pre-allarme, il loro continuo monitoraggio e la definizione delle procedure da attivare nel caso si manifestino tensioni sulla liquidità;

- la definizione delle modalità di attivazione delle procedure di emergenza;
- l'individuazione delle strategie e strumenti d'intervento per la risoluzione dell'emergenza di liquidità.

Infine, il CFP è affiancato da uno specifico piano di risanamento (cfr. Direttiva 2014/59/UE - "*Bank Recovery and Resolution Directive - BRRD*"), volto ad assicurare il tempestivo ripristino della situazione finanziaria a seguito di un significativo deterioramento della stessa. Il *Recovery Plan* individua infatti le azioni da intraprendere e le misure operative necessarie ai fini di un pronto ripianamento di eventuali situazioni di emergenza derivanti da eventi critici e *stress* di liquidità particolarmente rilevanti.

I responsabili del monitoraggio e controllo del rischio di liquidità sono chiamati a segnalare con tempestività ogni situazione di potenziale pericolo e, in ipotesi di superamento delle soglie delle aree di vulnerabilità indicate nel piano di risanamento, per l'avvio delle procedure di escalation/risanamento si rinvia al piano stesso.

Le "*Guidelines on LCR disclosure to complement the disclosure of liquidity risk management under Article 435 of Regulation EU No. 575/2013*", recepite nel 22° aggiornamento della Circolare Bankitalia n. 285/2013, nel dare attuazione al Regolamento UE 575/2013 (CRR), confermano la centralità assunta dal rischio di liquidità nella gestione delle banche, le quali sono chiamate ad implementare sistemi di monitoraggio e gestione delle risorse disponibili in grado di assicurare il rispetto dei parametri che – secondo le autorità competenti – sono essenziali per il conseguimento della sana e prudente gestione. La scelta dell'EBA di introdurre uno schema specifico per la divulgazione delle informazioni, rivela come grande importanza sia rivolta agli obblighi di disclosure, nei confronti del mercato, degli obiettivi e delle politiche di gestione dei rischi, avendo particolare riguardo ai livelli di liquidità, misurati dal cosiddetto Liquidity Coverage Ratio. Le linee guida delineano un processo di gestione dell'informativa calibrato sulla complessità operativa e dimensionale degli intermediari, nel rispetto del tradizionale principio di proporzionalità. Conseguentemente, mentre per gli enti creditizi sistemici (G-SII e O-SII) viene richiesta l'applicazione del modello "fully fledged" che prevede la divulgazione sia di informazioni in ordine alle modalità di gestione del rischio di liquidità (Annex I – Table EU LIQA), sia di dati relativi ai profili quantitativi e qualitativi dell'indice LCR (Annex II – Templates EU LIQ1), seguendo specifiche istruzioni di compilazione (contenute nell'Annex III), agli istituti di credito non sistemici è consentito di adottare un modello "simplified" di disclosure. Avvalendosi di tale facoltà, per quanto concerne i dati quantitativi, la Banca Popolare del Frusinate rappresenta esclusivamente le informazioni sul valore dell'indice LCR, sull'entità del buffer di liquidità e sull'ammontare dei deflussi di cassa netti. Per quanto attiene, invece, alle informazioni qualitative circa gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio di liquidità, non essendo previste deroghe alle disposizioni delle "guidelines", la Banca provvede alla compilazione e pubblicazione della Tabella EU LIQ A.

Numero di riga	Aspetto	Commento
a)	Strategie e processi di gestione del rischio di liquidità	<p>Un adeguato sistema di governo e gestione del rischio di liquidità assume un ruolo fondamentale nel mantenimento della stabilità della Banca. Le linee guida per la gestione del rischio di liquidità sono stabilite in una specifica policy che definisce i processi e le procedure adottate, le responsabilità di Organi e strutture aziendali, nonché gli strumenti di monitoraggio e mitigazione del rischio in uso.</p> <p>Il modello di gestione del rischio di liquidità della Banca si pone i seguenti obiettivi:</p> <p>a) consentire alla Banca di essere solvibile in condizione sia di "normale corso degli affari", sia di crisi di liquidità;</p> <p>b) assicurare costantemente la detenzione di un ammontare di disponibilità liquide adeguato in relazione ai limiti prescelti;</p> <p>c) assicurare la conformità, secondo il principio di proporzionalità, del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità con le disposizioni di vigilanza prudenziali in materia.</p> <p>La Banca si è dotata, inoltre, di un sistema di obiettivi di rischio/rendimento (Risk Appetite Framework) attraverso il quale definisce, in coerenza con il massimo rischio assumibile, il business model e il piano strategico, la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, i limiti di rischio, le politiche di governo dei rischi, i processi di riferimento necessari per definirli ed attuarli. Il monitoraggio delle soglie previste dal RAF con riferimento alle metriche dell'area "Liquidità e funding" consente di verificare che tale rischio sia correttamente ed efficacemente gestito attraverso la tempestiva individuazione di eventuali criticità e la definizione delle opportune azioni correttive.</p>
b)	Struttura e organizzazione della funzione di gestione del rischio di liquidità	<p>Il modello di governo del rischio di liquidità prevede il coinvolgimento dei seguenti organi/funzioni aziendali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il Consiglio di Amministrazione che svolge la Funzione di supervisione strategica, definendo le linee guida ed approvando le politiche di gestione dei rischi e quindi anche per quanto attiene al rischio di liquidità e è responsabile, altresì, dell'istruzione e del mantenimento del sistema di gestione e di controllo del rischio di liquidità, in attuazione degli indirizzi definiti dal CdA;</li> <li>- il Collegio Sindacale, che vigila sull'adeguatezza e sulla rispondenza del sistema di gestione e controllo del rischio di liquidità ai requisiti stabiliti dalla normativa di riferimento;</li> <li>- l'Area Finanza, che assicura la gestione del rischio di liquidità mediante la gestione operativa delle attività e passività nel rispetto delle linee guida definite dal Consiglio di Amministrazione;</li> <li>- Il Risk Management, che sovrintende alle Funzioni di controllo del rischio di liquidità, valutando l'allineamento del profilo di rischio assunto alla propensione al rischio della Banca.</li> </ul>
c)	Descrizione del grado di accentramento della gestione della liquidità e di interazione tra le unità del gruppo	Non applicabile
d)	Ambito di applicazione e natura dei sistemi di segnalazione e di misurazione del rischio di liquidità	<p>Il processo di gestione del rischio di liquidità nella Banca prevede procedure per l'identificazione del rischio e la misurazione della relativa esposizione. I limiti operativi rappresentano uno dei principali strumenti di attenuazione del rischio di liquidità, a breve e a medio-lungo termine. Essi sono costituiti da una serie di valori soglia cui fare riferimento al fine di contenere l'esposizione al rischio in esame e orientare le scelte concernenti al gestione della liquidità.</p> <p>Ciò premesso, i limiti operativi connessi all'esposizione al rischio di liquidità sono fissati con riferimento ai suoi profili sia di breve termine, sia di medio-lungo termine, secondo modalità coerenti con le rispettive soglie di tolleranza e le metriche adottate per la misurazione, nonché tenuto conto dei risultati delle prove di stress.</p> <p>I limiti operativi sono costantemente oggetto di analisi al fine di tener conto dei mutamenti delle strategie aziendali, nell'operatività, nella dimensione organizzativa, e delle modifiche apportate alle soglie di tolleranza del rischio di liquidità, nonché delle situazioni di mercato contingenti. In ogni caso viene sottoposto a revisione ed eventualmente aggiornato il sistema dei limiti operativi almeno una volta ogni 12 mesi. Al fine dell'aggiornamento dei limiti operativi vengono tenute in considerazione le evidenze operative ai superamenti dei limiti rilevati, nonché, più in generale, i risultati dell'attività di monitoraggio dei limiti stessi. Gli aggiornamenti operati agli obiettivi di rischio, le soglie di tolleranza e ai limiti operativi devono essere portati a conoscenza delle strutture operative.</p> <p>Periodicamente, la Funzione Risk Management, effettua il calcolo del rischio di liquidità in ipotesi di "stress".</p> <p>Lo stress test ha lo scopo di valutare l'impatto di eventi negativi sull'esposizione al rischio di liquidità e sull'adeguatezza - sotto il profilo quantitativo e qualitativo - delle riserve di liquidità della Banca. Ipotizza una situazione di difficoltà o di incapacità da parte della Banca a far fronte ai propri impegni in scadenza a meno di attivare procedure e/o utilizzare strumenti che, per intensità e/o modalità, si discostano dall'ordinaria gestione.</p>
e)	Politiche di copertura e di attenuazione del rischio di liquidità, strategie e processi per la sorveglianza continuativa sulla loro efficacia	<p>La Banca si impegna a detenere costantemente un ammontare di riserve di liquidità adeguato in relazione alla soglia di tolleranza (risk appetite) al rischio prescelto. Il C.d.A. definisce, con specifico riferimento agli indicatori di liquidità operativa (LCR Regolamentare), strutturale (NSFR) e Counterbalancing Capacity, il risk limit e la Risk Tolerance/early warning ai fini di Recovery Plan che costituiscono uno dei principali strumenti di attenuazione del rischio di liquidità sia a breve termine (fino all'anno) sia strutturale (oltre l'anno). Il piano di emergenza (Contingency Funding Plan) reca la formalizzazione delle procedure e degli incentivi idonei a fronteggiare situazioni di tensione sul piano della posizione di liquidità della Banca. Lo stato della posizione di liquidità della Banca è costantemente definito in funzione del livello dei seguenti indicatori: indicatore di liquidità operativa, costituito dall'"LCR regolamentare"; l'indicatore di liquidità strutturale, costituito dalla Net Stability Funding Ratio (NSFR); Counterbalancing Capacity.</p> <p>Il documento "Risk Appetite Statement", definisce i livelli di Risk Appetite, Early Warning, Risk Tolerance e Risk Capacity che integrano rispettivamente uno stato di normale operatività, di osservazione, di allerta e di crisi rispetto alla posizione di liquidità della Banca.</p>

f)	Descrizione sommaria dei piani di finanziamento di emergenza della banca	<p>La Banca Popolare del Frusinate definisce annualmente un piano di funding nel quale vengono puntualmente identificate le diverse fonti di finanziamento: raccolta a vista da clientela, raccolta a scadenza da clientela, raccolta on-line (MeglioBanca), obbligazioni, operazioni con la BCE, operazioni di pronti contro termine sul mercato interbancario.</p> <p>Nel caso di fabbisogno emergenziale e a seconda del grado di urgenza, la Banca ricorre agli strumenti che in minor tempo consentono di approvvigionarsi della liquidità necessaria, ossia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rifinanziamento marginale con la Banca Centrale Europa (a fronte di un collateral depositato sul conto di pool BCE, la Banca riceve istantaneamente la liquidità richiesta);</li> <li>- accensione di nuovi pronti contro termine (a fronte di un collateral, generalmente titoli di Stato, la Banca riceve la liquidità richiesta con valuta t+0 se la richiesta avviene entro le ore 10 del giorno, altrimenti con valuta t+1);</li> <li>- smobilizzo strumenti finanziari con valuta t+2;</li> <li>- accensione di nuovi rifinanziamenti principali con la Banca Centrale Europea (a fronte di un collateral depositato sul conto di pool BCE, la Banca fa richiesta di liquidità il lunedì e riceve la liquidità il mercoledì successivo);</li> <li>- smobilizzo polizze di capitalizzazione con valuta t+30.</li> </ul>
g)	Spiegazione del modo in cui vengono utilizzate le prove di stress	<p>Con lo scopo di simulare uno scenario di crisi sistemica, viene definito un indicatore finalizzato a misurare un'estensione dello scenario di stress contemplato dalla regolamentazione dell'LCR. L'obiettivo è quello di valutare l'impatto di prove di carico aggiuntive costruite attraverso un incremento dei tassi di interesse privi di rischio, rappresentato da una variazione positiva dei tassi di interesse privi di rischio rispettivamente di 100 punti base sull'intera curva dei rendimenti, con conseguente impatto negativo sull'LCR a causa della contrazione degli attivi che compongono il numeratore dell'indice. Al contempo si ipotizza un calo del 3% della liquidità a vista, con riduzione degli outflow e degli inflow, ed uno spostamento del 10% della raccolta a vista retail verso raccolta a vista imprese (5%) e other liabilities (5%).</p>
h)	Dichiarazione approvata dall'organo di gestione in merito all'adeguatezza delle misure di gestione del rischio di liquidità dell'ente, che garantisca che i sistemi di gestione del rischio di liquidità messi in atto siano in linea con il profilo e la strategia dell'ente	<p>La Banca Popolare del Frusinate, in merito all'adeguatezza delle misure di gestione del rischio di liquidità adottate, dispone di un solido sistema di gestione di tale rischio, che assicura il mantenimento di un livello di liquidità adeguato, inclusa una riserva di attività liquide non vincolate di elevata qualità che consentono di far fronte ad una serie di eventi di stress, anche derivanti dalla perdita o da una riduzione della possibilità di fruire di fonti di finanziamento garantite o non assistite da garanzia.</p>
i)	Breve dichiarazione sul rischio di liquidità approvata dall'organo di gestione che descriva sinteticamente il profilo di rischio di liquidità complessivo dell'ente associato alla strategia aziendale. Tale dichiarazione include i principali coefficienti e dati (diversi da quelli già coperti nel modello EU LQ1 di cui al presente ITS) che forniscono alle parti interessate esterne un quadro completo della gestione del rischio di liquidità da parte dell'ente, compreso il modo in cui il profilo di rischio di liquidità dell'ente interagisce con la tolleranza al rischio stabilita dall'organo di gestione.	<p>La Banca Popolare del Frusinate, nel corso del 2023, ha manifestato una posizione di liquidità costantemente attestata su livelli di ampia sicurezza rispetto alle soglie di attenzione previste all'interno del framework di gestione del rischio di liquidità dell'ente. Nel 2023 l'indicatore regolamentare di liquidità operativa (LCR) è risultato pari a 239,5% (media semplice delle osservazioni di fine mese rilevate nell'ultimo trimestre), valore ampiamente superiore al minimo regolamentare del 100% previsto per il 2023. Nel complesso dei quattro trimestri l'indicatore è sempre rimasto su livelli sufficientemente elevati rispetto al requisito minimo regolamentare e all'interno dei parametri critici stabiliti dalla Banca. Il livello di riserve di liquidità (Counterbalancing Capacity), costituito da una componente consistente di titoli di stato liberi, in carico al portafoglio di proprietà, è risultato adeguato ed ha garantito un'ampia copertura dei deflussi netti di liquidità attesi nello scenario di stress prospettato dal framework di Basilea III e di consolidare l'indicatore LCR a livelli di ampia sicurezza rispetto alle soglie di attenzione definite nel RAF. Infine, con riferimento all'indicatore di liquidità strutturale a medio-lungo termine, il Net Stable Funding Ratio (NSFR), nel corso del 2023, si è mantenuto in media su un livello superiore al Risk Appetite (RA <math>\geq</math> 115%) secondo la griglia di monitoraggio del Framework di Risk Appetite autorizzata dal C.d.A.</p>

### **Altri rischi non quantificabili**

Con riferimento alla categoria dei rischi “non quantificabili” (es. rischio reputazionale, rischio strategico, rischio residuo, rischi ESG, ecc.) la Banca ne valuta e ne mitiga gli effetti attraverso la definizione di policy e procedure ovvero attraverso la verifica che le regole, le procedure, le strutture ed i controlli effettuati (componenti del Sistema dei Controlli Interni), rappresentino un presidio adeguato per ciascuna categoria di rischio rilevata.

Per tali tipologie di rischio, la Banca pone particolare attenzione alle fasi di rilevazione e analisi “ex ante” dei fattori causali da cui gli stessi possono originare. Per i rischi “non quantificabili”, infatti, l’individuazione e la comprensione tempestiva dei relativi fattori di rischio ne costituisce un elemento importante per una sana e prudente gestione, nonché una leva strategica per una efficace mitigazione. Si ribadisce, con particolare riferimento al rischio strategico e reputazionale che, sebbene non sia possibile una specifica quantificazione del capitale interno a fronte di tali tipologie di rischio, le ricadute di fenomeni connessi ad aspetti di natura reputazionale/strategica sono considerati negli scenari di stress di tipo idiosincratico.

Questi rischi sono:

Rischio reputazionale: definito dalle nuove disposizioni di vigilanza come “il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da una percezione negativa dell’immagine della banca da parte di clienti, controparti, azionisti, investitori o autorità di vigilanza”.

In tale ambito, è stata data la massima rilevanza ai profili atti a garantire il rispetto sostanziale dei requisiti di correttezza e professionalità, in particolare con riguardo:

- al livello di consapevolezza degli organi di vertice in ordine alla rilevanza della tematica;
- alla promozione a tutti i livelli aziendali di una cultura dell’etica e della correttezza dei comportamenti;
- all’adeguata gestione delle relazioni con tutti i portatori di interesse;
- all’idoneità dei sistemi di gestione e contenimento del rischio;
- all’efficacia dell’azione di controllo dell’Organismo di Vigilanza;

Gli indicatori ritenuti significativi alla configurazione del rischio reputazionale si focalizzano sull’analisi di:

- reclami della clientela;
- andamento dei contenziosi passivi;
- eventuali ulteriori elementi rilevanti.

Rischio strategico: definito come il rischio (attuale o prospettico) di flessione degli utili o del capitale derivante da:

- cambiamenti del contesto operativo o decisioni aziendali errate;
- attuazione inadeguata di decisioni;
- scarsa reattività a variazioni del contesto competitivo.

L’insorgenza del rischio strategico, quindi, è riconducibile a una situazione di discontinuità nel normale corso dello svolgimento dell’attività aziendale, sia essa dovuta a cambiamenti interni o esterni al perimetro societario, essendo altrimenti ipotizzabile una sostanziale insussistenza del rischio in questione, per via della presumibile stabilità del normale corso di gestione degli affari.

La Banca, pur non stimando una misura di capitale interno, ha previsto un sistema di monitoraggio con riferimento alle seguenti aree di presidio:

- monitoraggio dei risultati con rilevazione degli eventuali scostamenti dei risultati raggiunti nella gestione corrente rispetto agli obiettivi strategici e di budget;
- monitoraggio dei progetti di rilevanza strategica.

Per quanto attiene il sistema di mitigazione, il rischio strategico è fronteggiato innanzitutto dal sistema di policy aziendali e dalla *governance* della Banca che prevede, per le decisioni più rilevanti, un diretto riporto al Consiglio di Amministrazione, con il coinvolgimento degli altri Organi di governo aziendale ed il supporto delle Funzioni aziendali.

*Rischio residuo*: definito come il rischio che le tecniche di attenuazione del rischio di credito utilizzate dalla Banca risultino meno efficaci del previsto. Per quanto attiene al rischio residuo, la sua definizione fornisce una misura dell'efficacia delle tecniche di mitigazione del rischio di credito del quale è una declinazione.

L'attività di monitoraggio del rischio residuo prevede l'esecuzione di attività di controllo sia sul rispetto delle caratteristiche di eleggibilità delle garanzie che sull'adeguatezza dei presidi organizzativi e procedurali posti in essere nell'ambito dell'intero processo del ciclo di vita delle garanzie.

In particolare, il *framework* prevede il controllo delle caratteristiche di eleggibilità delle garanzie in termini di certezza legale, adeguata sorveglianza del valore della garanzia, correlazione con il merito creditizio / capacità di rimborso del debitore principale;

*Rischio di non conformità alle norme*: il rischio di non conformità alle norme viene definito come "il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni di reputazione in conseguenza di violazioni di norme imperative (leggi, regolamenti) ovvero di autoregolamentazione (ad es., statuti, codici di condotta, codici di autodisciplina)".

Il rischio di non conformità alle norme è diffuso a tutti livelli dell'organizzazione aziendale, soprattutto nell'ambito delle linee operative. L'esposizione al rischio è strettamente correlata, pertanto, all'attività di prevenzione svolta dove il rischio è generato, nonché all'adeguatezza delle procedure interne e del complessivo sistema dei controlli interni.

*Rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo*: il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo è il rischio che la banca sia coinvolta, anche inconsapevolmente, in fatti di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. La definizione di "riciclaggio" e di "finanziamento del terrorismo" adottate dalla Banca sono coerenti con quelle dell'art. 2 del D. Lgs. 231/2007.

La Banca si è dotata di un assetto organizzativo, di procedure operative e di sistemi informativi che – tenuto conto della natura, della dimensione e della complessità dell'attività svolta, nonché della tipologia e della gamma dei servizi prestati – sono in grado di garantire l'osservanza delle norme di legge e regolamentari previste in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Rischio informatico: il rischio informatico è il rischio di incorrere in perdite dovute alla violazione della riservatezza, carente integrità dei sistemi e dei dati, inadeguatezza o indisponibilità dei sistemi e dei dati o incapacità di sostituire la tecnologia dell'informazione (IT) entro ragionevoli limiti di tempo e costi in caso di modifica dei requisiti del contesto esterno o dell'attività (agility), nonché i rischi di sicurezza derivanti da processi interni inadeguati o errati o da eventi esterni, inclusi gli attacchi informatici o un livello di sicurezza fisica inadeguata.

Il 32° aggiornamento della circ. 285/13 che ha previsto il recepimento degli Orientamenti EBA in tema di IRRBB e Stress Test, ha previsto tra le altre novità anche un ampliamento del perimetro dei rischi da sottoporre al processo ICAAP, in cui il principale elemento di novità è rappresentato dal Rischio ICT. La Banca, già a partire dal 2017 ed in considerazione della sempre più consistente "rilevanza" assunta dal rischio in analisi nella gestione integrata dei rischi aziendali, aveva ritenuto opportuno trattare all'interno della "Mappa dei Rischi", il Rischio Informatico nella categoria dei rischi di secondo pilastro da valutare individualmente ed autonomamente rispetto ai rischi operativi, strategici e reputazionali (nei quali in passato era ricompreso).

Il successivo 34° aggiornamento della Circolare 285/2013 ha permesso il recepimento, con comunicazione Banca d'Italia del 29 ottobre 2021, degli Orientamenti EBA GL/2021/03 in materia di segnalazione dei gravi incidenti ai sensi della PSD2 relativi ai prestatori di servizi di pagamento, che stabiliscono criteri per la classificazione dei gravi incidenti operativi o di sicurezza, definendo altresì il contenuto, il formato e le procedure da utilizzare per la comunicazione degli incidenti all'Autorità di Vigilanza.

Infine, il 40° aggiornamento della Circolare 285/2013 pubblicato il 2 novembre 2022, al fine di dare piena attuazione agli Orientamenti EBA/GL/2019/04 "sulla gestione dei rischi relativi alle tecnologie dell'informazione (ICT), e di sicurezza", ha recepito le previsioni sulla gestione del rischio ICT e di sicurezza, sulla gestione della sicurezza dell'informazione e delle operazioni ICT, sulla gestione dei progetti e dei cambiamenti ICT, sulla gestione del rapporto con gli utenti dei servizi di pagamento e sulla fornitura di servizi ICT al di fuori dell'esternalizzazione. Inoltre, tale aggiornamento, modificando il Capitolo 4 "il sistema informativo" e il Capitolo 5 "la continuità operativa" della Parte Prima, Titolo IV della medesima Circolare, ha permesso altresì di integrare le previsioni in materia di governance e compiti degli organi aziendali, sistema dei controlli interni, esternalizzazione e continuità operativa. Di particolare rilievo, in tema di assetti organizzativi è, a parere della Vigilanza, l'esigenza di formale individuazione di una funzione di controllo di secondo livello per la gestione e il controllo dei rischi ICT e di sicurezza, che avrà la principale responsabilità di gestire e supervisionare i predetti rischi; tale funzione è stata individuata nella funzione aziendale di controllo dei rischi (Funzione Risk Management). Ai sensi di quanto disciplinato dalla Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 4, Sezione II della Circolare 285/2013, la Funzione di controllo dei rischi ICT e di sicurezza è responsabile del monitoraggio e del controllo dei rischi ICT e di sicurezza, nonché della verifica dell'aderenza delle operazioni ICT al sistema di gestione dei rischi ICT e di sicurezza.

Rischio di outsourcing: Con il termine outsourcing si intende il processo attraverso il quale le aziende assegnano stabilmente a fornitori esterni la gestione operativa di una o più funzioni ovvero di servizi di supporto. All'operazione di outsourcing si accompagnano dei rischi che possono compromettere la gestione

dell'impresa e, in linea con gli obblighi normativi, la Banca ha attivato vari presidi organizzativi per la gestione e la mitigazione del rischio di outsourcing, diretti a ricondurre quel rischio nei limiti della normalità ed a contenere l'insorgenza di possibili perdite o danni. La Banca ha definito per ciascun contratto di outsourcer la struttura interna responsabile della gestione e monitoraggio del rapporto (Process Owner). Inoltre, relativamente agli outsourcer rientranti nel perimetro delle Funzioni Essenziali Importanti (FEI), la Banca ha nominato un Referente Aziendale per i sistemi informativi esternalizzati. In particolare, i Referenti Aziendali delle attività esternalizzate, ciascuno per il perimetro di propria pertinenza, si occupano di:

- gestire e monitorare i singoli rischi;
- collaborare nel continuo nell'individuazione e misurazione dei rischi rilevanti;
- fornire alle altre strutture aziendali interessate la documentazione e la reportistica di supporto.

Per ogni Funzione operativa importante, è stato attivato un sistema per il controllo e la misurazione della qualità del livello di servizio fornito dall'outsourcer, che si impegna a svolgere i servizi previsti dall'accordo quadro garantendo alla Banca i livelli di Servizio Minimi Garantiti (SLA).

Le principali Funzioni importanti esternalizzate sono:

- Internal Audit;
- Compliance;
- Gestione del contante;
- Sistema Informativo Bancario.

Con riferimento a quest'ultimo, i presidi di controllo impostati sono presenti sia nello stesso contratto di fornitura di servizi, il quale contiene forme assicurative per l'outsourcer in presenza di danni a terzi sia nell'Unità Operativa coinvolta in merito al monitoraggio del funzionamento dei sistemi, qualità dati, conformità normativa degli output (Funzione IT). Le soluzioni di recovery offerte dall'outsourcer sono state inserite e coordinate con il Piano di Continuità Operativa, con cui la Banca garantisce lo svolgimento dell'attività anche in condizioni di difficoltà o se incorre in un disastro. In particolare, l'outsourcer informatico CSE, oltre ad avere una soluzione di recovery immediato on-line per fronteggiare i problemi di impatto modesto, dispone anche di un centro remoto di Disaster recovery, così da essere in grado di garantire il ripristino del Sistema Informativo Centrale in tempi adeguati. La Banca ha aderito alla soluzione completa di continuità garantita da CSE e partecipa ai test di ripartenza del sito di Disaster Recovery. Il piano di continuità operativa aziendale viene verificato con frequenza almeno annuale, con apposite simulazioni (il più possibile realistiche) del ripristino dell'operatività in condizioni di emergenza.

*Rischio di cartolarizzazione:* Il rischio relativo ad una operazione di cartolarizzazione dei crediti consiste nel fatto che la sostanza economica dell'operazione non sia pienamente rispecchiata nelle decisioni di valutazione e di gestione del rischio.

L'aspetto più rilevante consiste, quindi, nello stabilire quanto dei rischi sottostanti al portafoglio ceduto sia effettivamente stato trasferito al cessionario delle attività (Significant Risk Transfer\_SRT).

La normativa prudenziale italiana e comunitaria prevede che le Banche si dotino di un adeguato sistema di governo e gestione dei rischi connessi al SRT di operazioni tradizionali di cartolarizzazione di crediti non performing integrato nel complessivo sistema di gestione dei rischi.

All'interno di tale contesto la disciplina emanata in materia prevede che tale sistema sia caratterizzato da alcuni elementi quali:

- i ruoli e le responsabilità degli Organi e delle Funzioni aziendali coinvolte siano chiaramente definiti, assicurando altresì l'indipendenza della funzione di Risk Management dalla *business line*;
- i rischi assunti o assumibili nelle differenti aree operative siano correttamente identificati, misurati, controllati e gestiti secondo metodologie e procedure formalizzate e condivise;
- i modelli di misurazione dei rischi siano coerenti con gli effettivi risultati reddituali conseguiti dai diversi centri gestori del rischio;
- chiara e puntuale definizione dei flussi informativi verso gli Organi Aziendali e le Funzioni Aziendali coinvolte;
- declinazione operativa del dettato normativo di autoregolamentazione in materia di SRT sulle società.

Al fine di ottemperare ai requisiti normativi in materia di riconoscimento del trasferimento significativo del rischio di credito (*Significant Risk Transfer*, di seguito SRT) nel continuo, la banca definirà e adotterà un *framework* complessivo ed univoco per il monitoraggio, per i flussi informativi e per i connessi processi di escalation, in coerenza con la propensione al rischio espressa dal *Risk Appetite Framework* dell'ente e con il piano strategico.

Il riconoscimento del trasferimento significativo del rischio consente, in generale, di eliminare dal calcolo delle esposizioni ponderate per il rischio i crediti cartolarizzati, e di riconoscere invece la posizione eventualmente detenuta nella cartolarizzazione, ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013 e degli orientamenti EBA richiamati di seguito. Questi ultimi, in particolare, nel dettagliare i requisiti che gli Enti debbono rispettare, richiedono esplicitamente la presenza di un processo di *governance* per la valutazione delle operazioni soggette al SRT, di cui questa Policy costituisce parte integrante.

Il Framework di gestione del trasferimento significativo del rischio di credito e il relativo impianto di presidio e controllo dei rischi ad esso associato (*Credit Risk Framework*) saranno parte integrante del complessivo Sistema dei Controlli Interni. In esso pertanto viene disciplinato l'insieme di regole e metriche gestionali e di controllo pienamente integrate con i principali processi correlati quali: strategia e piano operativo, *Risk Appetite Framework*, ICAAP, etc.

Rischi ESG: il rischio derivante da fattori riconducibili a problematiche ambientali, sociali e di governance, che abbiano impatto sulle performance dei titoli, dei crediti, delle garanzie immobiliari, ecc.

La Banca ha effettuato un'analisi di materialità sul proprio portafoglio crediti con l'obiettivo di identificare i principali canali di trasmissione dei rischi climatici e ambientali (C&A) rispetto ai rischi tradizionali della Banca. L'analisi è stata condotta adottando l'approccio definito dall'IPCC (The Intergovernmental Panel on Climate Change) per la definizione dei fattori di rischio climatico sulla base di pericolosità, esposizione e vulnerabilità.

Inoltre, la Banca ha individuato, attuato e programmato diverse e numerose iniziative volte all'integrazione dei rischi climatici ed ambientali con riferimento alle seguenti aree: governance e propensione al rischio, valutazione di materialità, modello di business e strategia, gestione dei rischi.

Posto quanto sopra, la Banca nel mese di marzo 2023 ha predisposto il "Piano ESG" nel quale ha inteso riepilogare in un quadro più organico e sistematico le iniziative e le soluzioni adottate, già avviate o programmate riguardanti la convergenza ai fattori ESG, che sono state individuate a partire dal 2022 in relazione ai diversi aspetti e ai singoli settori in coerenza con l'effettivo grado di esposizione ai relativi rischi ed in funzione della tipologia, dimensione e complessità della Banca stessa e delle attività svolte.

### **EU OVB: informativa sui sistemi di *governance* (Articolo 435, paragrafo 2, lettera a. – b. – c. – d. – e., del CRR)**

Ai sensi della normativa vigente, da un punto di vista quantitativo, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere adeguato alle dimensioni e alle complessità organizzative della Banca, per presidiare efficacemente l'intera operatività aziendale, per quanto concerne la gestione e i controlli.

La dimensione del Consiglio di Amministrazione deve essere abbastanza ampia da consentire l'apporto di contributi diversificati, e la costituzione di Comitati endo-consiliari. La composizione, tuttavia, non deve risultare pletorica e dunque tale da disincentivare l'attiva partecipazione da parte di ciascun componente o da rendere difficoltosa l'organizzazione e la discussione.

Per quanto concerne le informazioni richieste dalla circ. 285/13, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione VII si rimanda a quanto indicato nel documento "Governo societario Informativa al Pubblico" disponibile sul sito internet della Banca [www.bpf.it](http://www.bpf.it), nella sezione Organi Sociali.

### **Ambito di applicazione (art.436 CRR)**

Gli obblighi di informativa contenuti nel presente documento in applicazione della Circolare della Banca d'Italia 285/2013 e successivi aggiornamenti, si applicano alla Banca individualmente.

Si precisa che la Banca non appartiene ad alcun gruppo bancario quindi ogni informazione riportata nel presente documento è da riferirsi unicamente alla Banca stessa.

### **EU LI1: differenze tra l'ambito del consolidamento contabile e quello del consolidamento prudenziale e associazione delle categorie di bilancio alle categorie di rischio regolamentari**

Non applicabile a Banca Popolare del Frusinate

### **EU LI2: principali fonti di differenze tra gli importi delle esposizioni determinati a fini regolamentari e i valori contabili nel bilancio**

Non applicabile a Banca Popolare del Frusinate

## **Fondi Propri (art.437 e 492 CRR)**

I Fondi Propri rappresentano il primo presidio a fronte dei rischi connessi con la complessiva attività bancaria e costituiscono il principale parametro di riferimento per le valutazioni in merito alla solidità bancaria.

Dal 1° gennaio 2014 il Regolamento UE n.575/2013 (CRR) e la Direttiva 2013/36/UE (CRD IV) successivamente modificate rispettivamente dalla Direttiva 2019/878/UE (CRD V) e dal Regolamento (UE) 2019/876 (CRR II), rappresentano il nuovo quadro normativo di riferimento per le banche che traspongono nell'Unione Europea gli standard definiti dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (Basilea 3).

La normativa introdotta dalla CRR prevede che i Fondi Propri siano costituiti dalla somma dei seguenti livelli di capitale:

- Capitale di classe 1 ("Tier 1 Capital") a sua volta distinto in:
  - o Capitale primario di Classe 1 ("Common Equity Tier 1" o "CET1");
  - o Capitale aggiuntivo di Classe 1 ("Additional Tier 1" o "AT1").
- Capitale di classe 2 ("Tier 2" o "T2").

La verifica del rispetto dei requisiti di vigilanza e della conseguente adeguatezza del patrimonio, anche in relazione agli obiettivi fissati nel Piano Strategico, avviene trimestralmente attraverso il monitoraggio del rispetto dei coefficienti di vigilanza. Tale verifica viene effettuata anche nei casi di operazioni di carattere straordinario, quali acquisizioni di altre banche o rami di azienda ed operazioni di cartolarizzazione di crediti, attraverso una stima dell'impatto delle prospettate operazioni sui coefficienti di vigilanza e la programmazione delle eventuali azioni necessarie al loro rispetto.

A partire dal 1° gennaio 2018 è entrato in vigore, in sostituzione del principio contabile IAS39, lo standard IFRS9 che introduce rilevanti novità nella classificazione e misurazione degli strumenti finanziari, nell'adozione del criterio di valutazione delle perdite attese, nonché nella definizione di nuove regole di rilevazione degli strumenti di copertura.

Con particolare riferimento agli impatti regolamentari del nuovo modello di impairment, in data 27 dicembre 2017, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento UE n.2017/2395 emesso in data 12 dicembre 2017 dal Parlamento Europeo e dal Consiglio ("Regolamento"), che modifica il regolamento 575/2013 contenente l'aggiornamento della "CRR" ed introduce, tra le altre cose, disposizioni transitorie volte ad attenuare l'impatto dell'introduzione dell'IFRS 9 sui fondi propri. Tale normativa fornisce sostanzialmente alle Banche due opzioni:

- di adottare un "approccio graduale" (cd. "phase-in") di iscrizione dell'impatto derivante dall'applicazione dell'IFRS 9 in relazione al nuovo metodo ECL;
- di iscrivere l'impatto totale dell'IFRS 9 al 1° gennaio 2018.

Come meglio specificato nell'art. 473 bis della presente Informativa, la Banca, essendosi avvalsa della facoltà di adesione al regime di applicazione transitorio dell'IFRS9, al fine di mitigarne l'impatto sui Fondi propri e i requisiti patrimoniali, ha potuto dedurre/computare alcuni elementi dal Capitale primario di classe 1 solo per una quota percentuale, mentre la frazione residuale rispetto a quella applicabile è stata computata/dedotta dal Capitale aggiuntivo di classe 1 e dal Capitale di classe 2, ovvero considerata fra le attività ponderate per il rischio.

Il regime transitorio prevede, inoltre, la computabilità parziale, con graduale esclusione entro il 2022, dei pregressi strumenti di capitale che non dovessero soddisfare tutti i requisiti prescritti dal CRR per essere ricompresi negli aggregati CET1, AT1 e T2.

A decorrere dal 1° gennaio 2018 i profitti e le perdite non realizzati derivanti da esposizioni verso amministrazioni centrali di Paesi appartenenti all'Unione Europea classificate contabilmente all'interno del portafoglio di «attività finanziarie valutate al *fair value* rilevato a riserva di patrimonio netto» (FVOCI) vengono interamente inclusi nel Capitale di classe 1.

Successivamente, il Regolamento (UE) 2020/873, (c.d. “quick-fix”), del 24 giugno 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) 2019/876, contenente disposizioni temporanee di sostegno in termini di capitale e liquidità, stabilisce che gli enti che decidono di applicare le disposizioni relative al nuovo regime transitorio IFRS 9 riferito alle rettifiche di valore dei crediti successive al 31 dicembre 2019, modificativo di quello introdotto dal Regolamento (UE) 2017/2395, e/o al trattamento temporaneo di profitti e perdite non realizzati misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo alla luce della pandemia COVID-19 (c.d. filtro prudenziale per le esposizioni verso le amministrazioni centrali classificate nella categoria FVOCI), oltre a pubblicare le informazioni richieste nella Parte Otto della CRR, sono tenuti a pubblicare gli importi dei fondi propri, il capitale primario di classe 1 e il capitale di classe 1, il coefficiente di capitale totale, il coefficiente di capitale primario di classe 1, il coefficiente di capitale di classe 1 e il coefficiente di leva finanziaria di cui disporrebbero se non applicassero tali trattamenti.

A completamento del quadro regolamentare delineatosi per la crisi pandemica, a seguito dell'adozione del suddetto CRR “quick-fix”, l'EBA ha chiarito gli obblighi di informativa relativi ai trattamenti temporanei introdotti con il quick-fix (“Guidelines amending Guidelines EBA/GL/2018/01 on uniform disclosures under Article 473a of Regulation (EU) No 575/2013 (CRR) on the transitional period for mitigating the impact of the introduction of IFRS 9 on own funds to ensure compliance with the CRR ‘quick-fix’ in response to the COVID- 19 pandemic” - EBA/GL/2020/12).

I Fondi Propri sono costituiti dai seguenti livelli (*tier*) di capitale:

- Capitale di classe 1 (*Tier 1 capital*), a sua volta composto da:
  - Capitale primario di classe 1 (*Common Equity Tier 1 – CET1*);
  - Capitale aggiuntivo di classe 1 (*Additional Tier 1 – AT1*);
- Capitale di classe 2 (*Tier 2 – T2*).

Fra gli elementi che compongono il CET1, ruolo preponderante hanno il capitale versato e le riserve di utili, a cui si aggiungono riserve da valutazione, interessi di minoranza computabili e utile di esercizio computabile. Tali poste, per essere considerate computabili, devono rispettare alcune caratteristiche previste dalla CRR per garantire l'assorbimento delle perdite.

È prevista, inoltre, la detrazione dal CET1 di alcuni elementi quali:

- avviamento;
- attività immateriali;
- attività per imposte anticipate (c.d. DTA) che si basano sulla redditività futura, per la sola parte eccedente il 10% del CET1;

- investimenti significativi e non significativi in strumenti di CET1 in altri soggetti del settore finanziario, che vengono detratti qualora il loro importo ecceda le franchigie previste dalla CRR;
- azioni proprie;
- perdita di periodo.

Il capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1) è costituito dagli strumenti di capitale e relativi sovrapprezzi.

Il capitale di classe 2 è costituito sostanzialmente dagli strumenti di capitale e prestiti subordinati e relativi sovrapprezzi, simili nella sostanza ai prestiti subordinati dell'ex patrimonio supplementare, ma con divieto di incentivi al rimborso anticipato, di modifica del tasso di interesse a seguito di variazioni del merito creditizio dell'emittente e di rimborso anticipato o riacquisto prima di 5 anni dall'emissione, nonché con obbligo di ammortamento negli ultimi 5 anni di vita in funzione dei giorni residui.

La normativa di settore prevede la seguente articolazione dei **requisiti patrimoniali** sui fondi propri:

- il capitale primario di classe 1 deve risultare pari ad almeno il 4,5% degli attivi ponderati per il rischio;
- il capitale di classe 1 complessivo (CET1 + AT1) deve risultare pari ad almeno il 6% degli attivi ponderati per il rischio;
- il totale dei Fondi Propri deve essere pari ad almeno l'8% dell'attivo di rischio ponderato.

In aggiunta, le banche devono detenere anche un buffer di capitale eccedente i minimi regolamentari da utilizzare per coprire le perdite in situazioni di stress e ricostituire mediante l'accantonamento a riserve di utili non distribuiti.

Il buffer di conservazione del capitale, introdotto da Basilea 3, è pari al 2,5% dell'RWA ed è costituito da CET1, da detenere in aggiunta al requisito minimo del 4,5%, il mancato rispetto di tale soglia porterebbe ad una limitazione nella distribuzione dei dividendi e all'impossibilità di assumere obblighi di pagamento di remunerazioni variabili o di benefici pensionistici discrezionali.

A conclusione dello SREP 2019, Banca d'Italia ha comunicato attraverso la "*capital decision*" di febbraio 2020, i seguenti requisiti patrimoniali che la Banca Popolare del Frusinate dovrà detenere, in rapporto alla propria esposizione complessiva ai rischi, ai sensi della vigente regolamentazione, riducendo quelli in precedenza comunicati (luglio 2018):

Indicatore	Requisito regolamentare	Requisito aggiuntivo SREP	Total Srep Capital Requirement (TSCR)	Riserva di conservazione del capitale	Overall Capital Requirement (OCR)	Livello capitale aggiuntivo (Capital Guidance)	Requisito patrimoniale complessivo
CET 1	4,50%	0,60%	5,10%	2,50%	7,60%	0,50%	8,10%
TIER 1	6,00%	0,80%	6,80%	2,50%	9,30%	0,50%	9,80%
TOTAL CAPITAL RATIO	8,00%	1,05%	9,05%	2,50%	11,55%	0,50%	12,05%

Al 31 dicembre 2023 i Fondi Propri esprimono un indice di copertura pari al 18,207% del totale delle attività ponderate nette rispetto al requisito minimo previsto pari al 12,05%.

Nel mese di febbraio 2024 la Banca d'Italia ha comunicato i nuovi requisiti patrimoniali che trovano applicazione a partire dal primo trimestre del 2024.

## Informativa quantitativa

Si riporta di seguito uno schema riassuntivo dei termini e delle condizioni degli strumenti di Capitale primario di classe 1, di Capitale aggiuntivo di classe 1 e di Capitale di classe 2 al 31 dicembre 2023:

dati in €/000

	<b>Fondi Propri</b>	<b>31/12/2023</b>
A. Capitale primario di Classe 1 (CET1) prima dell'applicazione dei filtri prudenziali		108.626
B. Filtri prudenziali del CET1		
<b>C. CET1 al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio</b>		<b>108.626</b>
D. Elementi da dedurre dal CET1		
E. Regime transitorio		2.594
<b>F. Totale capitale primario di classe 1 (CET1)</b>		<b>111.221</b>
G. Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1) al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio		
H. Elementi da dedurre dal AT1		
I. Regime transitorio		
<b>L. Totale capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1)</b>		<b>0</b>
M. Capitale di classe 2 (T2) al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio		0
N. Elementi da dedurre dal T2		
O. Regime transitorio		0
<b>P. Totale capitale di classe 2 (T2)</b>		<b>0</b>
<b>Q. Fondi Propri</b>		<b>111.221</b>

Il valore dei Fondi Propri indicato nella tabella non comprende il valore dell'Utile netto d'esercizio 2023 pari a 10,7 mln di euro.

**Modello EU CC1: composizione dei fondi propri regolamentari**

Id	Voce	Importo
<b>Capitale primario di classe 1 (CET1): strumenti e riserve</b>		
1	Strumenti di capitale e le relative riserve sovrapprezzo azioni di cui tipo strumento 1 di cui tipo strumento 2 di cui tipo strumento 3	60.150.580
2	Utili non distribuiti	52.781.038
3	Altre componenti di conto economico complessivo accumulate (e altre riserve)	-1.419.569
3a	Fondi rischi bancari generali	0
4	Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 484, paragrafo 3, del CRR e le relative riserve sovrapprezzo azioni soggetti a eliminazione progressiva dal CET1	0
5	Interessi di minoranza (importo consentito nel capitale primario di classe 1 consolidato)	0
5a	Utili del periodo verificati da persone indipendenti al netto di tutti gli oneri o i dividendi prevedibili	0
6	Capitale primario di classe 1 (CET1) prima delle rettifiche regolamentari	111.512.049

<b>Capitale primario di classe 1 (CET1): rettifiche regolamentari</b>		
7	Rettifiche di valore supplementari (importo negativo)	-126.047
8	Attività immateriali (al netto delle relative passività fiscali) (importo negativo)	0
9	Non applicabile	
10	Attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura, escluse quelle derivanti da differenze temporanee (al netto delle relative passività fiscali per le quali sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 3, del CRR) (importo negativo)	0
11	Riserve di valore equo relative ai profitti e alle perdite generati dalla copertura dei flussi di cassa degli strumenti finanziari che non sono valutati al valore equo	0
12	Importi negativi risultanti dal calcolo degli importi delle perdite attese	0
13	Qualsiasi aumento del patrimonio netto risultante da attività cartolarizzate (importo negativo)	0
14	I profitti o le perdite sulle passività dell'ente valutate al valore equo dovuti a variazioni del merito di credito	0
15	Attività dei fondi pensione a prestazioni definite (importo negativo)	0
16	Strumenti propri di capitale primario di classe 1 detenuti dall'ente direttamente o indirettamente (importo negativo)	-2.527.833
17	Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando tali soggetti detengono con l'ente una partecipazione incrociata reciproca concepita per aumentare artificialmente i fondi propri dell'ente (importo negativo)	0
18	Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente dall'ente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo eccedente la soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo)	0
19	Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente dall'ente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (importo eccedente la soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo)	0
20	Non applicabile	
20a	Importo dell'esposizioni dei seguenti elementi che possiedono i requisiti per ricevere un fattore di ponderazione del rischio pari al 1250%, quando l'ente opta per la deduzione	0
20b	di cui partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario (importo negativo)	0
20c	di cui posizioni verso la cartolarizzazione (importo negativo)	0
20d	di cui operazioni con regolamento non contestuale (importo negativo)	0
21	Attività fiscali differite che derivano da differenze temporanee (importo eccedente la soglia del 10% al netto delle relative passività fiscali per le quali sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 3 del CRR) (importo negativo)	0
22	Importo eccedente la soglia del 17,65% (importo negativo)	0
23	di cui strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente dall'ente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti	0
24	Non applicabile	
25	di cui attività fiscali differite che derivano da differenze temporanee	0
25a	Perdite relative all'esercizio in corso (importo negativo)	0
25b	Tributi prevedibili relativi agli elementi di capitale primario di classe 1, ad eccezione dei casi in cui l'ente adatta di conseguenza l'importo degli elementi del CET1 nella misura in cui tali tributi riducano l'importo fino a concorrenza del quale questi elementi possono essere destinati alla copertura di rischi o perdite (importo negativo)	0
26	Non applicabile	
27	Deduzioni ammissibili del capitale aggiuntivo di classe 1 che superano il capitale aggiuntivo di classe 1 dell'ente (importo negativo)	0
27a	<i>Altre rettifiche regolamentari</i>	2.362.468
28	<b>Totale delle rettifiche regolamentari al capitale primario di classe 1 (CET1)</b>	<b>-291.412</b>
29	<b>Capitale primario di classe 1 (CET1)</b>	<b>111.220.637</b>

<b>Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1): strumenti</b>		
30	Strumenti di capitale e le relative riserve sovrapprezzo azioni	0
31	di cui classificati come patrimonio netto ai sensi della disciplina contabile applicabile	0
32	di cui classificati come passività ai sensi della disciplina contabile applicabile	0
33	Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 484, paragrafo 4, del CRR e le relative riserve sovrapprezzo azioni, soggetti a eliminazione progressiva dal capitale aggiuntivo di classe 1	0
33a	Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 494 bis, paragrafo 1, del CRR soggetti a eliminazione graduale dal capitale aggiuntivo di classe 1	0
33b	Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 494 ter, paragrafo 1, del CRR soggetti a eliminazione graduale dal capitale aggiuntivo di classe 1	0
34	Capitale di classe 1 ammissibile incluso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato (compresi gli interessi di minoranza non inclusi nella riga 5) emesso da filiazioni e detenuto da terzi	0
35	di cui strumenti emessi da filiazioni soggetti a eliminazione progressiva	0
36	Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1) prima delle rettifiche regolamentari	0
<b>Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1): rettifiche regolamentari</b>		
37	Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti dall'ente direttamente o indirettamente (importo negativo)	0
38	Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando tali soggetti detengono con l'ente una partecipazione incrociata reciproca concepita per aumentare artificialmente i fondi propri dell'ente (importo negativo)	0
39	Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente dall'ente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo eccedente la soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo)	0
40	Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente dall'ente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo)	0
41	Non applicabile	
42	Deduzioni ammissibili dagli elementi di classe 2 che superano il capitale di classe 2 dell'ente (importo negativo)	0
42a	Altre rettifiche regolamentari del capitale aggiuntivo di classe 1	0
43	Totale delle rettifiche regolamentari al capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1)	0
44	Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1)	0
45	Capitale di classe 1 (T1 = CET1 + AT1)	111.220.637
<b>Capitale di classe 2 (T2): strumenti</b>		
46	Strumenti di capitale e le relative riserve sovrapprezzo azioni	0
47	Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 484, paragrafo 5, del CRR e le relative riserve sovrapprezzo azioni, soggetti a eliminazione progressiva dal capitale di classe 2 ai sensi dell'articolo 486, paragrafo 4, del CRR	0
47a	Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 494 bis, paragrafo 2, del CRR soggetti a eliminazione graduale dal capitale di classe 2	0
47b	Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 494 ter, paragrafo 2, del CRR soggetti a eliminazione graduale dal capitale di classe 2	0
48	Strumenti di fondi propri ammissibili inclusi nel capitale di classe 2 consolidato (compresi gli interessi di minoranza e strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 non inclusi nella riga 5 o nella riga 34) emessi da filiazioni e detenuti da terzi	0
49	di cui strumenti emessi da filiazioni soggetti a eliminazione progressiva	0
50	Rettifiche di valore su crediti	0
51	Capitale di classe 2 (T2) prima delle rettifiche regolamentari	0

<b>Capitale di classe 2 (T2): rettifiche regolamentari</b>		
52	Strumenti propri di capitale di classe 2 detenuti dall'ente direttamente o indirettamente e prestiti subordinati (importo negativo)	0
53	Strumenti di capitale di classe 2 e prestiti subordinati di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando tali soggetti detengono con l'ente una partecipazione incrociata reciproca concepita per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'ente (importo negativo)	0
54	Strumenti di capitale di classe 2 e prestiti subordinati di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo eccedente la soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo)	0
54a	Non applicabile	
55	Strumenti di capitale di classe 2 e prestiti subordinati di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo)	0
56	Non applicabile	
56a	Deduzioni di passività ammissibili che superano gli elementi delle passività ammissibili dell'ente (importo negativo)	0
56b	Altre rettifiche regolamentari del capitale di classe 2	0
57	Totale delle rettifiche regolamentari al capitale di classe 2 (T2)	0
58	Capitale di classe 2 (T2)	0
59	Capitale totale (TC = T1+T2)	111.220.637
60	Importo complessivo dell'esposizione al rischio	610.847.174
<b>Coefficienti e requisiti patrimoniali, comprese le riserve di capitale</b>		
61	Capitale primario di classe 1 (in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio)	18,2076%
62	Capitale di classe 1 (in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio)	18,2076%
63	Capitale totale (in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio)	18,2076%
64	Requisiti patrimoniali complessivi CET1 dell'ente	7,6000%
65	di cui requisito della riserva di conservazione del capitale	2,5000%
66	di cui requisito della riserva di capitale anticiclica	0,0000%
67	di cui requisito della riserva a fronte del rischio sistemico	0,0000%
67a	di cui requisito della riserva di capitale degli enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) o degli altri enti a rilevanza sistemica (O-SII)	0,0000%
67b	di cui requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva	0,6000%
68	Capitale primario di classe 1 (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) disponibile dopo aver soddisfatto i requisiti patrimoniali minimi	9,1576%
<b>Minimi nazionali (se diversi da Basilea III)</b>		
69	Non applicabile	
70	Non applicabile	
71	Non applicabile	
<b>Importi inferiori alle soglie di deduzione (prima della ponderazione del rischio)</b>		
72	Fondi propri e passività ammissibili di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente o indirettamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo inferiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili)	0
73	Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente o indirettamente dall'ente quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (importo inferiore alla soglia del 17,65% e al netto di posizioni corte ammissibili)	0
74	Non applicabile	
75	Attività fiscali differite che derivano da differenze temporanee (importo inferiore alla soglia del 17,65 %, al netto delle relative passività fiscali per le quali sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 3, del CRR)	0

<b>Massimali applicabili per l'inclusione di accantonamenti nel capitale di classe 2</b>		
76	Rettifiche di valore su crediti incluse nel capitale di classe 2 in relazione alle esposizioni soggette al metodo standardizzato (prima dell'applicazione del massimale)	0
77	Massimale per l'inclusione di rettifiche di valore su crediti nel capitale di classe 2 nel quadro del metodo standardizzato	0
78	Rettifiche di valore su crediti incluse nel capitale di classe 2 in relazione alle esposizioni soggette al metodo basato su rating interni (prima dell'applicazione del massimale)	0
79	Massimale per l'inclusione di rettifiche di valore su crediti nel capitale di classe 2 nel quadro del metodo basato sui rating interni	0
<b>Strumenti di capitale soggetti a eliminazione progressiva (applicabile soltanto tra il 1° gennaio 2014 e il 1° gennaio 2022)</b>		
80	Massimale corrente sugli strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti a eliminazione progressiva	0
81	Importo escluso dal capitale primario di classe 1 in ragione del massimale (superamento del massimale dopo i rimborsi e le scadenze)	0
82	Massimale corrente sugli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti a eliminazione progressiva	0
83	Importo escluso dal capitale aggiuntivo di classe 1 in ragione del massimale (superamento del massimale dopo i rimborsi e le scadenze)	0
84	Massimale corrente sugli strumenti di capitale di classe 2 soggetti a eliminazione progressiva	0
85	Importo escluso dal capitale di classe 2 in ragione del massimale (superamento del massimale dopo i rimborsi e le scadenze)	0

**Modello EU CC2: riconciliazione dei fondi propri regolamentari con lo stato patrimoniale nel bilancio sottoposto a revisione contabile**

		a	b	c
		Stato patrimoniale incluso nel bilancio pubblicato	Nell'ambito del consolidamento prudenziale	Riferimento
		Alla fine del periodo	Alla fine del periodo	
<b>Attività - Ripartizione per classi di attività secondo lo stato patrimoniale incluso nel bilancio pubblicato</b>				
1	Cassa e disponibilità liquide	28.855.159		
2	Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico (IFRS 7 par. 8 lett. a))	16.147.893		
3	c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	6.828.244		
4	Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva (IFRS 7 par. 8 lett. h))	109.899.494		
5	Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato (IFRS 7 par. 8 lett. f))	1.058.421.182		
6	a) crediti verso banche	46.553.579		
7	b) crediti verso clientela	1.011.867.603		
8	Partecipazioni	-		
9	Attività materiali	12.742.956		
10	Attività immateriali	-		
11	Attività fiscali	20.771.248		
12	a) correnti	12.838.018		
13	b) anticipate	7.933.229		
14	Altre attività	62.402.371		
15	Totale attività	-		
16	<b>Totale attivo</b>	<b>1.309.240.303</b>		
<b>Passività - Ripartizione per classi di passività secondo lo stato patrimoniale incluso nel bilancio pubblicato</b>				
1	Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato (IFRS7 par.8 lett.g)	1.153.696.195		
2	a) debiti vs banche	205.860.501		
3	b) debiti vs la clientela	940.364.935		
4	c) titoli in circolazione	7.470.759		
5	Passività fiscali	3.929.261		
6	a) correnti	3.475.512		
7	b) differite	452.749		
8	Altre Passività	25.215.109		
9	Trattamento di Fine rapporto del Personale	1.640.618		
10	Fondi per rischi e oneri:	4.600.908		
11	a) impegni e garanzie rilasciate	1.407.709		
12	c) altri fondi per rischi e oneri	3.193.199		
13	<b>Totale passivo</b>	<b>1.189.082.091</b>		
<b>Capitale proprio</b>				
1	Capitale voce 160	31.883.700	31.883.700	voce 160
2	Sovrapprezzi di emissione voce 150	28.266.880	28.266.880	voce 150
3	Altre riserve	51.415.158	50.895.364	voce 110+140
4	Azioni proprie	- 2.061.729	- 2.061.729	voce 170
5	Altre rettifiche regolamentari del capitale AT1		- 126.047	AVA
5	Da disposizioni transitorie		2.594.431	da disposizioni transitorie
6	Svalutazione crediti da Calendar		- 231.963	svalutazione crediti da Calendar
7	<b>Capitale proprio totale</b>	<b>109.504.009</b>	<b>111.220.636</b>	

## Modello EU CCA: principali caratteristiche degli strumenti di fondi propri regolamentari e degli strumenti di passività ammissibili

		a
		Informazioni qualitative o quantitative - Formato libero
1	Emittente	Banca Popolare del Frusinate
2	Identificativo unico (ad es. identificativo CUSIP, ISIN o Bloomberg per i collocamenti privati)	IT0001040820
2a	Collocamento pubblico o privato	Pubblico
3	Legislazione applicabile allo strumento	Italiana
3a	Riconoscimento contrattuale dei poteri di svalutazione e di conversione delle autorità di risoluzione	N/A
	<i>Trattamento regolamentare</i>	
4	Trattamento corrente tenendo conto, se del caso, delle disposizioni transitorie del CRR	Capitale Primario di classe 1
5	Disposizioni post-transitorie del CRR	Capitale Primario di classe 1
6	Ammissibile a livello solo/(sub-)consolidato / solo & (sub-)consolidato	Singolo ente
7	Tipo di strumento (i tipi devono essere specificati per ciascuna giurisdizione)	Azioni cooperative emesse da banche popolari (ex art. 29 CRR)
8	Importo rilevato nel capitale regolamentare o nelle passività ammissibili (moneta in milioni, alla più recente data di riferimento per la segnalazione)	31.883.699,95
9	Importo nominale dello strumento	31.883.699,95
EU-9a	Prezzo di emissione	192,24
EU-9b	Prezzo di rimborso	144,88
10	Classificazione contabile	Patrimonio netto
11	Data di emissione originaria	1991
12	Irredimibile o a scadenza	A scadenza
13	Data di scadenza originaria	31/12/2100
14	Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto ad approvazione preventiva dell'autorità di vigilanza	No
15	Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale e importo del rimborso	N/A
16	Date successive di rimborso anticipato, se del caso	N/A
	<i>Cedole/dividendi</i>	
17	Dividendi/cedole fissi o variabili	Variabili
18	Tasso della cedola ed eventuale indice collegato	N/A
19	Esistenza di un "dividend stopper"	No
EU-20a	Pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio (in termini di tempo)	N/A
EU-20b	Pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio (in termini di importo)	N/A
21	Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso	N/A
22	Non cumulativo o cumulativo	N/A
23	Convertibile o non convertibile	N/A
24	Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione	N/A
25	Se convertibile, integralmente o parzialmente	N/A
26	Se convertibile, tasso di conversione	N/A
27	Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa	N/A
28	Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile	N/A
29	Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito	N/A
30	Meccanismi di svalutazione (write down)	No
31	In caso di svalutazione, evento(i) che la determina(no)	N/A
32	In caso di svalutazione, svalutazione totale o parziale	N/A
33	In caso di svalutazione, svalutazione permanente o temporanea	N/A
34	In caso di svalutazione temporanea, descrizione del meccanismo di rivalutazione	N/A
34a	Tipo di subordinazione (solo per le passività ammissibili)	N/A
EU-34b	Rango dello strumento nella procedura ordinaria di insolvenza	N/A
35	Posizione nella gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo di strumento di rango)	N/A
36	Caratteristiche non conformi oggetto di disposizioni transitorie	No
37	In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi	N/A
37a	Link alla versione integrale dei termini e delle condizioni dello strumento (signposting)	N/A

## Requisiti di capitale (art.438 CRR)

### Tabella EU OVC: informazioni ICAAP

Secondo quanto stabilito dalla normativa di Banca d'Italia, le banche devono periodicamente valutare la propria adeguatezza patrimoniale, attuale e prospettica, attraverso specifici processi.

La Banca Popolare del Frusinate, al fine di fornire un'adeguata informativa sull'adeguatezza del patrimonio, primo presidio a fronte dei rischi assunti, valuta la propria situazione patrimoniale attuale e prospettica sulla base di quanto previsto dalla normativa di Basilea 3 (recepita dalle Direttive Europee CRR e CRD IV) e dalle discrezionalità stabilite dall'autorità di vigilanza nazionale.

La suddetta attività è condotta nell'ambito del processo ICAAP (*Internal Capital Adequacy Assessment Process*), la cui responsabilità è rimessa interamente all'organo con funzione di supervisione strategica, che ne definisce in piena autonomia il disegno e l'organizzazione, secondo le rispettive competenze e prerogative.

La Banca coerentemente alla propria classe regolamentare di appartenenza definita nell'ambito della disciplina sul II Pilastro (Classe 3), misura il capitale interno mediante metodi semplificati che non implicano il ricorso a modelli sviluppati internamente. La quantificazione del capitale interno complessivo avviene secondo l'approccio "*building block*", che consiste nel sommare ai requisiti regolamentari a fronte dei rischi di Primo Pilastro il capitale interno a fronte degli altri rischi quantificabili. Il capitale interno prospettico a fronte di ogni singolo rischio viene calcolato attraverso le stime di crescita previste dal budget e sulla base dei parametri relativi allo scenario macroeconomico di riferimento. I livelli di assorbimenti patrimoniali attuali e prospettici, anche in condizioni di stress sono valutati in coerenza con i livelli degli indicatori di Risk Appetite deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

In conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di vigilanza prudenziale, il processo ICAAP è formalizzato e regolamentato con una specifica normativa interna, volta a definire le metodologie di valutazione, le regole e i limiti operativi per la gestione dei rischi rilevanti, nonché le modalità di rappresentazione e comunicazione delle evidenze risultanti dall'attività di rendicontazione e monitoraggio periodico dell'esposizione ai rischi.

Il processo ICAAP si articola nelle sotto-attività di seguito puntualmente dettagliate:

- Individuazione dei rischi rilevanti e loro gestione: il processo di identificazione dei rischi cui la Banca potrebbe essere esposta è attivato dalle competenti strutture organizzative, prendendo in considerazione vari elementi:
  - Rilevazione degli aggregati patrimoniali;
  - Piano Strategico aziendale, nel quale i vertici aziendali illustrano le politiche e gli obiettivi di investimento, sia nel breve sia nel medio periodo;
  - Mutati contesti di mercato, nuove opportunità o significative variazioni dimensionali (assolute o relative) delle componenti di *business*, tali da influenzare il posizionamento nel mercato e le conseguenti valutazioni di rischio iniziali;
  - Introduzione di nuovi prodotti o servizi;
  - Situazione congiunturale.

- Misurazione/valutazione dei rischi rilevati e calcolo del relativo capitale interno: la Banca definisce le metodologie di misurazione, valutazione e gestione dei rischi.  
Con riferimento ai rischi di Primo Pilastro, le metodologie di misurazione adottate sono quelle utilizzate ai fini di Vigilanza Prudenziale. Con riferimento ai rischi di Secondo Pilastro, difficilmente quantificabili, viene effettuata un'analisi di tipo *judgemental* volta alla definizione di tecniche di valutazione e attenuazione del rischio considerato, di concerto con le altre funzioni della Banca.
- Autovalutazione del processo: in questa fase viene condotta l'analisi di auto-valutazione del processo ICAAP la quale evidenzia le eventuali carenze del processo stesso, le aree di miglioramento e le azioni correttive organizzative e patrimoniali che si ritiene necessario porre in essere;
- Rendicontazione all'Autorità di Vigilanza: la fase è relativa alla stesura del Rendiconto ICAAP, alla sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione e all'invio dello stesso a Banca d'Italia.

**Informativa quantitativa**
**Modello EU OV1: quadro sinottico degli importi complessivi dell'esposizione al rischio**

Id	Classe	RWA		Requisiti di capitale minimi
		31/12/2023	31/12/2022	31/12/2023
<b>1</b>	<b>Rischio di credito (escluso CCR)</b>	504.119.914	531.419.816	40.329.593
2	di cui con metodo standardizzato	504.119.914	531.419.816	40.329.593
3	di cui con metodo IRB di base (IRB foundation)	0	0	0
4	Di cui metodo di assegnazione	0	0	0
EU-4a	Di cui strumenti di capitale soggetti al metodo della ponderazione	0	0	0
5	Di cui metodo IRB avanzato (A-IRB)	0	0	0
<b>6</b>	<b>CCR (rischio di credito di controparte)</b>	778.414	619.990	62.273
7	di cui con metodo standardizzato	0	0	0
8	di cui con metodo dei modelli interni (IMM)	0	0	0
EU 8a	Di cui esposizioni verso una CCP	0	0	0
EU 8b	Di cui aggiustamento della valutazione del credito (CVA)	0	0	0
9	Di cui altri CCR	778.414	619.990	62.273
10	Non applicabile			
11	Non applicabile			
12	Non applicabile			
13	Non applicabile			
14	Non applicabile			
<b>15</b>	<b>Rischio di regolamento</b>	0	0	0
<b>16</b>	<b>Esposizioni verso le cartolarizzazioni esterne al portafoglio di negoziazione (tenendo conto del massimale)</b>	0	231.050	0
17	Di cui metodo SEC-IRBA	0	0	0
18	Di cui metodo SEC-ERBA (compreso IAA)	0	0	0
19	Di cui metodo SEC-SA	540.796	768.515	43.264
EU-19a	Di cui 1250 % / deduzione	0	0	0
<b>20</b>	<b>Rischi di posizione, di cambio e di posizione in merci (rischi)</b>	31.217.246	33.474.966	2.497.380
21	di cui con metodo standardizzato	31.217.246	33.474.966	2.497.380
22	di cui con IMA	0	0	0
EU-22a	Grandi esposizioni	0	0	0
<b>23</b>	<b>Rischio Operativo</b>	74.731.600	59.021.338	5.978.528
EU-23a	di cui con metodo di base	74.731.600	59.021.338	5.978.528
EU-23b	di cui con metodo standardizzato	0	0	0
EU-23c	di cui con metodo avanzato di misurazione	0	0	0
<b>24</b>	<b>Importi al di sotto delle soglie per la deduzione (soggetti a fattore di ponderazione del rischio del 250 %)</b>	0	0	0
<b>25</b>	<b>Non applicabile</b>			
<b>26</b>	<b>Non applicabile</b>			
<b>27</b>	<b>Non applicabile</b>			
<b>28</b>	<b>Non applicabile</b>			
<b>29</b>	<b>Totale</b>	<b>610.847.174</b>	<b>624.767.160</b>	<b>48.867.774</b>

La tabella registra gli assorbimenti dei Fondi propri relativi all'esercizio 2023 in relazione alle attività di rischio per un totale importi ponderati pari a 610,8 mln di euro. I Fondi Propri esprimono un indice di copertura pari al 18,207% del totale delle attività ponderate nette rispetto al requisito minimo per la Banca del 12,05%.

A febbraio 2024, a conclusione del processo periodico di revisione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP), l'Autorità di Vigilanza ha comunicato, attraverso la consueta "Capital Decision", i requisiti patrimoniali che la Banca dovrà detenere in rapporto alla propria esposizione complessiva ai rischi nel 2024 (sostanzialmente in linea con quelli determinati a valle dello SREP 2022).

I coefficienti di capitale, comprensivi del 2,50% a titolo di riserva di conservazione del capitale (CCB), sono i seguenti:

- CET1 ratio: 7,80%, composto da una misura vincolante del 5,30% e per la parte restante dalla componente di riserva di conservazione del capitale;
- Tier1 ratio: 9,60%, composto da una misura vincolante del 7,10% e per la parte restante dalla componente di riserva di conservazione del capitale;
- Total Capital Ratio: 11,90%, composto da una misura vincolante del 9,40% e per la parte restante dalla componente di riserva di conservazione del capitale.

L'Autorità di Vigilanza ha deciso di integrare il requisito patrimoniale richiesto, prevedendo oltre al requisito minimo di patrimonio avente valore vincolante, una parte ("*capital guidance*") che rappresenta una vera e propria aspettativa della Vigilanza e che si aggiunge ai minimi regolamentari (Pillar 1), ai requisiti aggiuntivi di secondo pilastro (Pillar 2) e ai buffer di conservazione del capitale.

Al fine di assicurare che le misure vincolanti siano rispettate anche in caso di deterioramento del contesto economico e finanziario, la Banca d'Italia ha individuato i seguenti livelli di capitale:

- Coefficiente di capitale primario di classe 1 (CET 1 ratio) pari al 8,30%, composto da un "*Overall Capital Requirement ratio (OCR)*" CET1 ratio pari a 7,80% e da una *capital guidance*, a fronte di una maggiore esposizione al rischio in condizioni di stress, pari a 0,50%;
- Coefficiente di capitale di classe 1 (Tier 1 ratio) pari al 10,10%, composto da un OCR T1 ratio pari a 9,60% e da una *capital guidance* pari a 0,50%;
- Coefficiente di capitale totale (Total Capital ratio) pari al 12,40%, composto da un OCR TC ratio pari al 11,90% e da una *capital guidance* pari a 0,50%.

L'Istituto si è adeguato alla Direttiva BRRD (*Bank Recovery and Resolution Directive*) n. 2014/59/UE, recepita nell'ordinamento italiano con i Decreti Legislativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015, Direttiva che ha introdotto in tutti i paesi europei regole armonizzate per prevenire e gestire le crisi delle banche e delle imprese di investimento. I suddetti Decreti Legislativi prevedono che la Banca d'Italia (Autorità di risoluzione nazionale), in situazioni caratterizzate da uno stato di dissesto, potrebbe applicare il cosiddetto *Bail-in*, ossia svalutare azioni e crediti vantati dai clienti e/o convertirli in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà o definire una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali. Il principio alla base è che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi debba sostenere prima degli altri le eventuali perdite. Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva. L'ordine di priorità stabilito per il *Bail-in* è il seguente: **i)** gli azionisti; **ii)** i detentori di altri titoli di capitale, **iii)** gli altri creditori subordinati; **iv)** i creditori chirografari; **v)** le persone fisiche e le piccole e medie imprese titolari di depositi per l'importo eccedente € 100.000; **vi)** fondo di garanzia dei depositi, che contribuisce al *Bail-in* al posto dei depositanti protetti.

Le misure si possono applicare anche agli strumenti già emessi e già oggi in possesso degli investitori. In Italia il *Bail-in* è applicato a partire dal 1° gennaio 2016. Sono completamente esclusi dall'ambito di applicazione della normativa, tra gli altri:

- i depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositi (FITD), cioè quelli di importo fino a € 100.000, come ad esempio i conti correnti, i depositi a risparmio ed i certificati di deposito;
- le passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela o in virtù di una relazione fiduciaria come, ad esempio, il contenuto delle cassette di sicurezza o i titoli detenuti in un apposito dossier;
- le passività garantite, inclusi i *covered bonds* e altri strumenti garantiti.

Al fine di rendere lo strumento del *Bail-in* efficace e credibile, l'art. 45 della BRRD richiede alle banche di detenere abbastanza passività che siano eleggibili ai fini dell'applicazione degli strumenti della risoluzione. Ciò si traduce nell'introduzione di un nuovo requisito regolamentare denominato MREL (requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili in caso di risoluzione bancaria) che le banche dovranno rispettare, in ogni momento.

La determinazione del requisito di capitalizzazione dipende dalla strategia di risoluzione prescelta nell'ambito della pianificazione della risoluzione. La strategia prescelta per la gestione di una eventuale crisi della Banca è la liquidazione coatta amministrativa (LCA) anche in considerazione della mancanza di funzioni strategiche.

Ai sensi dell'art. 12 bis del Regolamento 2014/809 il requisito MREL viene determinato come l'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio (c.d. TREA) e della misura dell'esposizione complessiva (c.d. Leverage Ratio Exposure), rispettivamente pari:

1. alla somma del requisito di primo pilastro ex art. 92 del Reg. 575/2013 e del requisito di secondo pilastro ex art. 104-bis della Direttiva 2013/36 (CRD IV), pari al 9,05% per la Banca Popolare del Frusinate;
2. al coefficiente di leva finanziaria di cui all'art. 92, par. 1, lett. d), fissato 3%.

Entrambi gli indicatori vengono calcolati trimestralmente e monitorati nell'ambito del Risk Appetite Framework.

## Rischio di controparte (art.439 CRR)

### EU CCRA: informativa qualitativa sul CCR

Il rischio di controparte esprime il rischio che la controparte di una transazione, avente ad oggetto determinati strumenti finanziari, risulti inadempiente prima del regolamento della stessa.

Gli strumenti in oggetto sono specificamente individuati dalla normativa, che li suddivide in tre tipologie:

- 1) strumenti derivati finanziari e creditizi negoziati fuori borsa (OTC);
- 2) operazioni SFT (*Securities Financing Transaction*): operazioni pronti contro termine attive e passive su titoli o merci, operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito e finanziamenti con margini;
- 3) operazioni con regolamento a lungo termine.

La politica di gestione del rischio di controparte è volta a minimizzare tale rischio attraverso una opportuna diversificazione delle controparti stesse.

In considerazione degli obiettivi strategici e dell'operatività che contraddistingue la Banca, la strategia generale di gestione dei rischi in oggetto è caratterizzata da una moderata propensione al rischio, che trova espressione:

- nella misurazione attuale e prospettica dell'esposizione verso le controparti;
- nella diversificazione delle controparti, minimizzando la concentrazione delle esposizioni su singole controparti.

Nello specifico la Banca Popolare del Frusinate effettua unicamente operazioni SFT ovvero pronti contro termine passivi su titoli, con utilizzo di strumenti finanziari sottostanti rappresentati esclusivamente da titoli di stato.

### Informativa quantitativa

Al 31/12/2023 risultano in essere operazioni in PcT passivi per 87 mln di euro con BFF Bank.

### Modello EU CCR1: analisi dell'esposizione al CCR per metodo

		Costo di sostituzione (RC)	Esposizione potenziale futura (PFE)	EPE effettiva	Alfa utilizzata per il calcolo del valore dell'esposizione a fini regolamentari	Valore dell'esposizione pre-CRM	Valore dell'esposizione post-CRM	Valore dell'esposizione	RWEA
1	EU - Metodo dell'esposizione originaria (per i derivati)	0	0		1,4	0	0	0	0
2	EU - SA-CCR semplificato (per i derivati)	0	0		1,4	0	0	0	0
3	SA-CCR (per i derivati)	0	0		1,4	0	0	0	0
4	IMM (per derivati e SFT)			0	0	0	0	0	0
5	di cui insiemi di attività soggette a compensazione contenenti operazioni di finanziamento tramite titoli			0		0	0	0	0
6	di cui insiemi di attività soggette a compensazione contenenti derivati e operazioni con regolamento a lungo termine			0		0	0	0	0
7	di cui da insiemi di attività soggette ad accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti			0		0	0	0	0
8	Metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie (per le SFT)					0	0	0	0
9	Metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie (per le SFT)					86.541.281	3.892.068	3.892.068	778.414
10	VaR per le SFT					-	-	-	-
11	Totale					86.541.281	3.892.068	3.892.068	778.414

## EU CCR2: operazioni soggette a requisiti di fondi propri per il rischio di CVA

Non applicabile a Banca Popolare del Frusinate

## EU CCR3 – Metodo standardizzato: esposizioni soggette al CCR per classe di esposizioni regolamentare e ponderazione del rischio

	Classi di esposizione	Fattori di ponderazione										Valore		
		0%	2%	4%	10%	20%	50%	70%	75%	100%	150%		Altri	
1	Amministrazioni centrali o banche centrali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Amministrazioni regionali o autorità locali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Organismi del settore pubblico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Banche multilaterali di sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Organizzazioni internazionali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Enti	0	0	0	0	3.892.068	0	0	0	0	0	0	0	3.892.068
7	Imprese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Al dettaglio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Crediti verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Altre posizioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Valore dell'esposizione complessiva	0	0	0	0	3.892.068	0	0	0	0	0	0	0	3.892.068

## Modello EU CCR5: composizione delle garanzie reali per le esposizioni soggette al CCR

La presente tavola non è rilevante per la Banca in quanto non sono presenti garanzie reali utilizzate in operazioni in derivati o SFT

## Riserve di capitale anticicliche (art. 440 CRR)

L'art. 136 della direttiva UE/2013/36 (*Capital Requirements Directive*, CRD IV) stabilisce l'obbligo per le autorità nazionali designate di attivare un quadro operativo per la definizione del coefficiente della riserva di capitale anticiclica a decorrere dal 1° gennaio 2016. Il coefficiente è soggetto a revisione con cadenza trimestrale. Il Decreto Legislativo 12 maggio 2015, n. 72 ha individuato nella Banca d'Italia l'autorità designata ad adottare le misure macroprudenziali nel settore bancario, inclusa la determinazione della Riserva di Capitale Anticiclica.

Il Regolamento Delegato (UE) 2015/1555 della Commissione del 28 maggio 2015, modificato dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/637 della Commissione del 15 marzo 2021, integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione attinenti alla pubblicazione di informazioni in relazione alla conformità degli enti all'obbligo di detenere una riserva di capitale anticiclica a norma dell'articolo 440 della CRR che prevede che l'ente pubblichi le seguenti informazioni in relazione alla sua conformità all'obbligo di detenere una riserva di capitale anticiclica di cui al titolo VII, capo 4, della direttiva 2013/36/UE (CRD IV):

- la distribuzione geografica delle proprie esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo della relativa riserva di capitale anticiclica;
- l'importo della riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente.

Sulla base dell'analisi degli indicatori di riferimento, la Banca d'Italia ha deciso di mantenere il coefficiente anticiclico (relativo alle esposizioni verso controparti italiane) ancora allo zero per cento.

### EU CCYB1: distribuzione geografica delle esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo della riserva di capitale anticiclica

Riga	Paese	Esposizioni creditizie generiche		Esposizioni creditizie rilevanti – Rischio di mercato		Valore dell'esposizione verso la cartolarizzazione delle esposizioni esterne al portafoglio di negoziazione	Valore dell'esposizione complessiva	Requisiti di fondi propri				Importi delle esposizioni ponderati per il rischio	Fattori di ponderazione dei requisiti di fondi propri (%)	Coefficiente anticiclico (%)
		Valore dell'esposizione secondo il metodo standardizzato	Valore dell'esposizione secondo il metodo IRB	Somma delle posizioni lunghe e corte delle esposizioni contenute nel portafoglio di negoziazione	Valore delle esposizioni nel portafoglio di negoziazione secondo i modelli interni			Esposizioni creditizie rilevanti – Rischio di credito	Esposizioni creditizie rilevanti – Rischio di mercato	Esposizioni creditizie rilevanti – Posizioni verso la cartolarizzazione esterne al portafoglio di negoziazione	Totale			
		010	020	030	040	055	060	070	080	090	100	105	110	120
001	Paese: C 09.04.IT,ITALY	838.915.610	0	1.225.170	0	9.724.057	849.864.837	34.912.382	136.940	0	35.049.322	438.116.525	100,000%	0,0000%
002	Paese: C 09.04.DK,DENMARK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000%	2,5000%
003	Paese: C 09.04.NO,NORWAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000%	2,5000%
004	Paese: C 09.04.BG,BULGARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000%	2,0000%
005	Paese: C 09.04.CZ,CZECH REPUBLIC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000%	2,0000%
006	Paese: C 09.04.GB,UNITED KINGDOM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000%	2,0000%
007	Paese: C 09.04.IS,ICELAND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000%	2,0000%
008	Paese: C 09.04.SE,SWEDEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000%	2,0000%
009	Paese: C 09.04.EE,ESTONIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000%	1,5000%
010	Paese: C 09.04.SK,SLOVAKIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000%	1,5000%
011	Paese: C 09.04.AU,AUSTRALIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000%	1,0000%
012	Paese: C 09.04.HK,HONG KONG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000%	1,0000%
013	Paese: C 09.04.HR,CROATIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000%	1,0000%
014	Paese: C 09.04.IE,IRELAND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000%	1,0000%
015	Paese: C 09.04.LT,LITHUANIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000%	1,0000%
016	Paese: C 09.04.NL,NETHERLANDS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000%	1,0000%
017	Paese: C 09.04.RO,ROMANIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000%	1,0000%
018	Paese: C 09.04.DE,GERMANY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000%	0,7500%
019	Paese: C 09.04.CY,CYPRUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000%	0,5000%
020	Paese: C 09.04.FR,FRANCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000%	0,5000%
021	Paese: C 09.04.LU,LUXEMBOURG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000%	0,5000%
022	Paese: C 09.04.SI,SLOVENIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000%	0,5000%
002	Totale C 09.04.x1	838.915.610	0	1.225.170	0	9.724.057	849.864.837	34.912.382	136.940	0	35.049.322	438.116.525	0,0000%	

## Modello EU CCyB2: importo della riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente

Riga	Descrizione	Valore
010	Importo complessivo dell'esposizione al rischio	610.847.174
020	Coefficiente anticiclico specifico dell'ente	0,00%
030	Requisito di riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente	0

## Rettifiche per il rischio di credito (art.442 CRR)

### Tabella EU CRA: informazioni qualitative generali sul rischio di credito

#### **Crediti deteriorati**

I crediti deteriorati sono esposizioni verso soggetti che, a causa di un peggioramento della loro situazione economica e finanziaria, non sono in grado di adempiere in tutto o in parte alle proprie obbligazioni contrattuali.

In base alla normativa di Vigilanza, le esposizioni deteriorate sono suddivise nelle seguenti categorie:

- sofferenze: i crediti verso soggetti in stato di insolvenza o in situazioni sostanzialmente equiparabili;
- inadempienze probabili (*unlikely to pay*): i crediti verso soggetti in situazioni di obiettiva temporanea difficoltà;
- esposizioni scadute: i crediti verso soggetti che, alla data di chiusura del periodo, presentano crediti scaduti o sconfinanti da oltre 90 giorni;
- esposizioni oggetto di concessioni (c.d. *forbearance*): i crediti modificati nelle originarie condizioni contrattuali e/o rifinanziamenti parziali o totali del debito a fronte di difficoltà finanziarie del cliente tali da non consentirgli di far fronte ai propri originari impegni contrattuali.

I crediti non compresi nelle suddette classificazioni vengono considerati *in bonis*.

In particolare, il criterio per la classificazione dei crediti nelle specifiche categorie è la seguente:

**Sofferenze:** sono ricondotte al comparto delle sofferenze il complesso delle esposizioni per cassa e “fuori bilancio” nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla Banca.

**Inadempienze probabili:** la classificazione in tale categoria è, innanzitutto, il risultato del giudizio della Banca circa l'improbabilità che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie. Tale valutazione va operata in maniera indipendente dalla presenza di eventuali importi (o rate) scaduti e non pagati.

Tra le inadempienze probabili vanno anche inclusi, salvo che non ricorrano i presupposti per una loro classificazione fra le sofferenze, il complesso delle esposizioni nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni per una loro classificazione fra le inadempienze probabili e che presentano una o più linee di credito che soddisfano la definizione di “*Non Performing exposures with forbearance measures*”.

**Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate:** sono riferite ad esposizioni per cassa, diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili, che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute o sconfinanti. Tra le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate va incluso il complesso delle esposizioni nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni per una loro classificazione tra le

esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate e che presentino una o più linee di credito che soddisfano la definizione di “*Non-Performing exposures with forbearance measures*” di cui all’Allegato V, Parte 2, paragrafo 262 degli ITS.

Con l’entrata in vigore della Nuova Definizione di Default a partire dal 1 gennaio 2021, l’esposizione complessiva verso un debitore deve essere rilevata come scaduta e/o sconfinante qualora alla data di riferimento della segnalazione l’ammontare del capitale, degli interessi o delle commissioni non pagato alla data in cui era dovuto superi entrambe le seguenti soglie:

1. limite assoluto pari ad € 100 (euro cento/00) per le esposizioni “retail” e pari ad € 500 (euro cinquecento/00) per le esposizioni diverse da quelle “retail”;
2. limite relativo dell’1% dato dal rapporto tra l’ammontare complessivo scaduto e/o sconfinante e l’importo complessivo di tutte le esposizioni creditizie verso il medesimo debitore.

Il superamento delle soglie deve avere carattere continuativo, ovvero deve persistere per 90 (novanta) giorni consecutivi ad eccezione di alcune tipologie di esposizioni di natura commerciale assunte verso le amministrazioni centrali, le autorità locali e gli organismi del settore pubblico per le quali si applicano le disposizioni previste nei paragrafi 25 e 26 delle linee guida.

La classificazione fra le esposizioni deteriorate (sofferenze, inadempienze probabili, scadute e forborne) viene effettuata dalle funzioni centrali deputate al controllo dei crediti.

### ***Rettifiche di valore***

Preliminarmente alla quantificazione delle valutazioni dei crediti in portafoglio, è necessario identificare le posizioni di credito che necessitano di essere assoggettate ad una valutazione analitica per la verifica della sussistenza o meno di perdite durevoli.

I Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS richiedono l’assoggettamento di tutti i crediti iscritti a Bilancio a valutazioni di effettivo deterioramento (*impairment*), da determinare sia a livello analitico (ovvero, per ogni singolo rapporto) sia in misura collettiva (per gruppi omogenei di crediti).

A ciascuna data di predisposizione del bilancio, viene effettuata una ricognizione delle attività finanziarie classificate tra i crediti volta ad individuare quelle che, a seguito del verificarsi di eventi occorsi dopo la loro iscrizione, mostrino oggettive evidenze di un possibile deterioramento qualitativo (*impairment*).

Tali evidenze sono la conseguenza della manifestazione, in particolare, dei seguenti eventi:

- significative difficoltà finanziarie dell’emittente o del debitore;
- stati di default dell’emittente o del debitore o inadempimenti nel pagamento di interessi o capitale;
- concessione al debitore o all’emittente, in relazione a ragioni economiche o legali connesse alle difficoltà finanziarie di quest’ultimo, di facilitazioni che altrimenti la Banca non avrebbe preso in considerazione;
- probabilità di fallimento del debitore o dell’emittente o di assoggettamento ad altre procedure concorsuali;
- scomparsa di un mercato attivo per quella determinata attività finanziaria a causa delle difficoltà finanziarie del debitore o dell’emittente;

- deterioramento qualitativo di un gruppo omogeneo di crediti dovuto ad esempio:
  - alle difficoltà di pagamento dei debitori all'interno del gruppo;
  - alle condizioni economiche nazionali o locali che incidono negativamente sul gruppo.

L'Organo di Vigilanza bancario, con i provvedimenti normativi adottati, in particolare la Disciplina di Vigilanza Prudenziale di cui alla circolare n. 285/13 nonché le specifiche indicazioni (Circ. 272, 7° aggiornamento che ha recepito la nuova definizione delle attività deteriorate previste dall'Autorità Bancaria Europea), ha richiamato l'esigenza di formalizzare appositi criteri e metodologie omogenee, quanto più possibile oggettive, da osservare nell'ambito del processo di valutazione delle attività creditizie deteriorate.

Nel perseguimento di tale esigenza, la Banca Popolare del Frusinate si è dotata di una normativa di carattere generale che disciplina il settore della valutazione, erogazione e gestione dei crediti, denominato "Politiche di valutazione dei crediti". Il Regolamento prevede, tra l'altro, in modo dettagliato tutte le fasi per la definizione degli status per ciascuna tipologia di posizione di credito, indicando le regole di classificazione, la gestione delle pratiche, il periodo di permanenza negli status classificatori, il reporting, la richiesta di piani di rientro e garanzie, le svalutazioni analitiche e il passaggio di status. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre stabilito delle linee guida per la valutazione delle esposizioni deteriorate e non deteriorate.

Con il presente documento, specificatamente deliberato ed approvato dal Consiglio, si disciplinano i criteri per la determinazione del valore di recupero dei crediti.

In conformità ai dettati normativi di Vigilanza, di norma, tale attività di determinazione tiene conto dei seguenti fattori:

- Tipologia di procedura esecutiva attivata ed esito delle fasi già esperite;
- Valore di pronto realizzo delle garanzie;
- Criteri per la stima del periodo di recupero e dei tassi di attualizzazione dei flussi attesi.

Tutti i crediti sono sottoposti ad un'analisi finalizzata all'individuazione di obiettive evidenze di una possibile perdita di valore sorta a seguito di eventi intervenuti dopo la loro iscrizione iniziale. I crediti che presentano tali evidenze sono classificati secondo le nuove regole di Banca d'Italia come sofferenza, esposizioni scadute e/o sconfinanti, o inadempienze probabili.

I crediti a **sofferenza** sono oggetto di un processo di valutazione analitica e l'ammontare della rettifica di valore di ciascuna posizione è pari alla differenza tra il valore di bilancio della stessa al momento della valutazione (costo ammortizzato) ed il valore attuale dei previsti flussi di cassa futuri, calcolato applicando il tasso di interesse effettivo al momento del passaggio a sofferenza. Ai fini della determinazione del valore attuale dei flussi, gli elementi fondamentali sono rappresentati dall'individuazione degli incassi stimati (flussi finanziari attesi), delle relative scadenze e del tasso di attualizzazione da applicare. Per gli incassi stimati e le relative scadenze dei piani di rientro si fa riferimento alle analitiche ipotesi formulate dalle funzioni preposte alla valutazione dei crediti e, in mancanza di queste, a valori stimati desunti da serie storiche interne e/o studi di settore. In ordine al tasso di attualizzazione degli incassi stimati nei piani di rientro, Banca Popolare del Frusinate utilizza il tasso di interesse originario ossia il tasso in essere al momento del passaggio della posizione a sofferenza. Ogni cambiamento successivo nell'importo o nelle scadenze dei flussi di cassa attesi, che produca una variazione negativa rispetto alle stime iniziali, determina la rilevazione a conto economico di

una rettifica di valore su crediti. Qualora la qualità del credito deteriorato risulti migliorata ed esista una ragionevole certezza del recupero tempestivo del capitale e degli interessi, concordemente ai termini contrattuali originari del credito, viene appostata a conto economico una ripresa di valore, nel limite massimo del costo ammortizzato che si sarebbe avuta in assenza di precedenti Svalutazioni.

Le **inadempienze probabili** di importo superiore a 50 mila euro sono valutate analiticamente; mentre quelle di importo inferiore a 50 mila euro sono sottoposte a valutazione forfettaria di perdita di valore.

Le esposizioni **scadute deteriorate** (*Past Due*), così come definite dalle disposizioni di Banca d'Italia, sono sottoposte a valutazione collettiva di perdita di valore.

La determinazione delle perdite di valore relative alle esposizioni **in bonis** avviene su base collettiva. L'entrata in vigore del principio contabile IFRS 9 ha determinato la revisione della modalità di determinazione delle rettifiche di valore su crediti, passando da un concetto di perdita subita (*Incurring Credit Loss*) ad uno di perdita attesa (*Expected Credit Loss, ECL*).

L'IFRS 9 prescrive, con riferimento alle attività finanziarie che non siano *impaired* al momento dell'acquisto (ovvero all'origine), che la rilevazione di rettifiche su crediti attese sia determinata in base a uno dei seguenti metodi:

- attività classificate a *Stage 1*: commisurandola all'importo della perdita su crediti attesa nei successivi 12 mesi (perdita attesa che risulti da eventi di default sull'attività finanziaria che siano ritenuti possibili entro 12 mesi dalla data del periodo di riferimento). Tale metodo deve essere applicato quando, alla data di bilancio, il rischio di credito non sia incrementato significativamente rispetto alla rilevazione iniziale oppure sia ritenuto basso (*Low Credit Risk Exemption*);
- attività classificate a *Stage 2*: commisurandola all'importo della perdita su crediti attesa su tutta la vita dello strumento (perdita attesa che risulti da eventi di default sull'attività finanziaria che siano ritenuti possibili lungo l'intera vita dell'attività finanziaria). Tale metodo deve essere applicato in caso sia riscontrato, con riferimento alla singola esposizione, un incremento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale.

Le categorie *Stage 1* e *2* sono specifiche classi definite dall'IFRS9, distinte da differente rischiosità e specifiche modalità di calcolo delle rettifiche di valore. In particolare:

In particolare:

1. *Stage 1*: esposizioni con buona qualità del credito o con basso rischio (*investment grade*);
2. *Stage 2*: esposizioni il cui merito creditizio è interessato da un significativo deterioramento, ma per cui le perdite non sono ancora osservabili.

I crediti deteriorati (Sofferenze, Inadempienze probabili e Scaduti deteriorati (*Past Due*)) sono ricompresi nella classe *Stage 3*.

Si specifica che il modello di *Staging allocation* della Banca, basato su una logica per singolo rapporto, ai fini della misurazione dell'incremento significativo del rischio di credito dalla data di prima iscrizione dello strumento finanziario a quella di valutazione, prevede l'utilizzo di criteri sia qualitativi che quantitativi.

Più in dettaglio, il passaggio di uno strumento finanziario da *stage 1* a *stage 2* è determinato, a titolo esemplificativo, dal verificarsi di una delle seguenti variabili:

- sconfino di controparte;
- concessione di una misura di *forbearance*;
- deterioramento del *rating*;
- posizione sotto osservazione;
- presenza di eventi pregiudizievoli su cliente e garanti.

Le svalutazioni, di tipo analitico e collettivo, sono effettuate con una “rettifica di valore” in diminuzione del valore iscritto nell’attivo dello stato patrimoniale sulla base dei criteri sopra esposti e sono ripristinate mediante “riprese di valore” imputate alla voce di conto economico riferita alle rettifiche di valore nette su crediti quando vengano meno i motivi che le hanno originate ovvero si verifichino recuperi superiori alle svalutazioni originariamente iscritte.

In considerazione della metodologia utilizzata per la determinazione del presumibile valore di realizzo delle esposizioni deteriorate, il semplice decorso del tempo, con il conseguente avvicinamento alle scadenze previste per il recupero, implica una automatica riduzione degli oneri finanziari impliciti precedentemente imputati in riduzione dei crediti.

### **Informativa quantitativa**

Le tabelle riportate nella seguente sezione sono state tratte dal Bilancio al 31 dicembre 2023, parte E della Nota Integrativa. Si ritiene che i valori di fine periodo siano rappresentativi delle esposizioni al rischio della Banca durante il periodo di riferimento.

### **EU CRB: informativa aggiuntiva in merito alla qualità creditizia delle attività**

Nell’esercizio 2023 la voce 130-a) di conto economico Rettifiche/Riprese di valore nette per rischio di credito di attività finanziarie valutate al costo ammortizzato è risultata pari a -26,1 mln di euro, di cui 5,8 mln per crediti in bonis e 20,3 mln per crediti deteriorati (rif. tabella 8.1 NI).

L’incremento delle rettifiche di valore è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Banca, a seguito di un’inchiesta che ha coinvolto due gruppi di clienti della Banca, clienti che in via prudenziale sono stati classificati ad inadempienza probabile.

Nelle tabelle che seguono, sono riportate le esposizioni creditizie con l’indicazione delle relative rettifiche di valore distinte per portafogli di attività e tipologie di esposizioni.

**EU CR1: esposizioni in bonis ed esposizioni deteriorate e relativi accantonamenti**

		Valore contabile lordo/valore nominale						Rettifiche di valore cumulate, variazioni negative cumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti						Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute		
		Esposizioni non deteriorate			Esposizioni deteriorate			Esposizioni non deteriorate – rettifiche di valore cumulate e accantonamenti			Esposizioni deteriorate – rettifiche di valore cumulate, variazioni negative cumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti			Cancellazioni parziali cumulate	Su esposizioni non deteriorate	Su esposizioni deteriorate
			di cui stadio 1	di cui stadio 2		di cui stadio 2	di cui stadio 3		di cui stadio 1	di cui stadio 2		di cui stadio 2	di cui stadio 3			
005	Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista	21.599.732	21.599.732	0	0	0	0	-127.360	-127.360	0	0	0	0	0	0	0
010	<b>Prestiti e anticipazioni</b>	<b>720.609.303</b>	<b>629.716.109</b>	<b>90.893.194</b>	<b>121.723.250</b>	<b>0</b>	<b>121.723.252</b>	<b>-23.348.233</b>	<b>-14.383.729</b>	<b>-8.964.503</b>	<b>-54.146.437</b>	<b>0</b>	<b>-54.146.436</b>	<b>-43.861</b>	<b>593.537.358</b>	<b>65.936.414</b>
020	<i>Banche centrali</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030	<i>Amministrazioni pubbliche</i>	4.636.563	4.619.879	16.684	33.926	0	33.926	-144.745	-144.646	-98	-11.874	0	-11.874	0	53.739	0
040	<i>Enti creditizi</i>	3.531.658	3.531.658	0	0	0	0	-20.824	-20.824	0	0	0	0	0	0	0
050	<i>Altre società finanziarie</i>	42.930.723	42.697.617	233.106	1.791.328	0	1.791.329	-356.018	-334.207	-21.811	-791.954	0	-791.954	0	3.370.334	976.825
060	<i>Società non finanziarie</i>	428.924.984	368.801.558	60.123.426	104.962.678	0	104.962.679	-14.755.163	-8.609.136	-6.146.027	-46.023.863	0	-46.023.862	-43.762	392.597.457	58.196.730
070	<i>di cui PMI</i>	388.702.237	333.061.480	55.640.757	102.669.015	0	102.669.015	-13.066.736	-7.367.105	-5.699.631	-43.819.649	0	-43.819.648	-43.762	361.948.127	58.196.730
080	<i>Famiglie</i>	240.585.375	210.065.397	30.519.978	14.935.318	0	14.935.318	-8.071.483	-5.274.916	-2.796.567	-7.318.746	0	-7.318.746	-99	197.515.828	6.762.859
090	<b>Titoli di debito</b>	<b>407.404.942</b>	<b>340.510.965</b>	<b>60.115.288</b>	<b>1.186.941</b>	<b>0</b>	<b>1.137.386</b>	<b>-1.285.256</b>	<b>-194.702</b>	<b>-1.090.555</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
100	<i>Banche centrali</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	<i>Amministrazioni pubbliche</i>	306.504.659	305.187.913	312.492	0	0	0	-90.442	-68.841	-21.601	0	0	0	0	0	0
120	<i>Enti creditizi</i>	68.792.422	23.150.729	41.681.923	49.555	0	0	-500.296	-26.339	-473.958	0	0	0	0	0	0
130	<i>Altre società finanziarie</i>	22.557.286	11.159.658	9.582.963	0	0	0	-264.107	-98.211	-165.896	0	0	0	0	0	0
140	<i>Società non finanziarie</i>	9.550.575	1.012.665	8.537.910	1.137.386	0	1.137.386	-430.411	-1.311	-429.100	-250.000	0	-250.000	0	0	0
150	<b>Esposizioni fuori bilancio</b>	<b>325.210.846</b>	<b>318.076.898</b>	<b>7.133.949</b>	<b>6.149.273</b>	<b>0</b>	<b>6.149.273</b>	<b>-447.193</b>	<b>-359.946</b>	<b>-87.249</b>	<b>-960.517</b>	<b>0</b>	<b>-960.517</b>		<b>32.395.226</b>	<b>3.789.581</b>
160	<i>Banche centrali</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	<i>Amministrazioni pubbliche</i>	31.467.420	30.244.996	1.222.424	0	0	0	-949	-949	0	0	0	0	0	0	0
180	<i>Enti creditizi</i>	82.166.263	82.166.263	0	0	0	0	-13.517	-13.517	0	0	0	0	0	0	0
190	<i>Altre società finanziarie</i>	2.417.218	2.249.367	167.852	0	0	0	-4.603	-2.030	-2.573	0	0	0	0	59.883	0
200	<i>Società non finanziarie</i>	197.986.491	192.673.781	5.312.710	6.011.494	0	6.011.494	-411.901	-333.500	-78.403	-937.136	0	-937.136	0	29.896.581	3.775.612
210	<i>Famiglie</i>	11.173.454	10.742.491	430.963	137.779	0	137.779	-16.223	-9.950	-6.273	-23.381	0	-23.381	0	2.438.762	13.969
220	<b>Totale</b>	<b>1.474.824.823</b>	<b>1.309.903.704</b>	<b>158.142.431</b>	<b>129.059.464</b>	<b>0</b>	<b>129.009.911</b>	<b>-25.208.042</b>	<b>-15.065.737</b>	<b>-10.142.307</b>	<b>-55.356.954</b>	<b>0</b>	<b>-55.356.953</b>	<b>-43.861</b>	<b>625.932.584</b>	<b>69.725.995</b>

## Modello EU CQ1: qualità creditizia delle esposizioni oggetto di misure di concessione

	Valore contabile lordo/importo nominale delle esposizioni oggetto di misure di concessione				Rettifiche di valore cumulate, variazioni negative cumulate di fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti		Garanzie reali ricevute e garanzie finanziarie ricevute sulle esposizioni oggetto di misure di concessione	
	Esposizioni oggetto di misure di concessione non deteriorate	Esposizioni oggetto di misure di concessione deteriorate			su esposizioni oggetto di misure di concessione non deteriorate	su esposizioni oggetto di misure di concessione deteriorate	Di cui garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute su esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione	
		di cui in stato di default	di cui impaired (svalutate)					
005	Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista	0	0	0	0	0	0	0
010	<b>Prestiti e anticipazioni</b>	19.036.882	23.854.567	23.854.567	23.854.567	-2.172.524	-12.709.736	25.452.980
020	Banche centrali	0	0	0	0	0	0	0
030	Amministrazioni pubbliche	0	0	0	0	0	0	0
040	Enti creditizi	0	0	0	0	0	0	0
050	Altre società finanziarie	0	178.441	178.441	178.441	0	-142.781	35.660
060	Società non finanziarie	17.222.864	18.712.400	18.712.400	18.712.400	-2.034.305	-9.842.439	21.857.012
070	Famiglie	1.814.018	4.963.726	4.963.726	4.963.726	-138.219	-2.724.516	3.560.308
080	Titoli di debito	0	0	0	0	0	0	0
090	Impegni all'erogazione di finanziamenti	2.303.598	44.590	44.590	44.590	0	0	65.203
100	<b>Totale</b>	<b>21.340.480</b>	<b>23.899.157</b>	<b>23.899.157</b>	<b>23.899.157</b>	<b>-2.172.524</b>	<b>-12.709.736</b>	<b>25.518.183</b>

## EU CQ2: qualità della concessione

Non applicabile a Banca Popolare del Frusinate

## Modello EU CQ3: qualità creditizia delle esposizioni in bonis e deteriorate suddivise in base ai giorni di arretrato

	Valore contabile lordo/importo nominale												
	Esposizioni non deteriorate			Esposizioni deteriorate								Di cui in stato di default	
	Non Scadute o scadute da ≤ 30 gg	Scadute da > 30 e ≤ 90 gg		Inadempienz e probabili che non sono scadute da ≤ 90gg	Scadute da > 90 e ≤ 180 gg	Scadute da > 180gg e ≤ 1 y	Scadute da > 1 e ≤ 2 y	Scadute da > 2 e ≤ 5 y	Scadute da > 5 e ≤ 7 y	Scadute da > 7 y			
005	Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista	21.599.732	21.599.732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
010	<b>Prestiti e anticipazioni</b>	<b>720.609.303</b>	<b>715.437.461</b>	<b>5.171.842</b>	<b>121.723.250</b>	<b>81.505.652</b>	<b>6.003.872</b>	<b>8.572.634</b>	<b>4.514.948</b>	<b>21.113.073</b>	<b>13.071</b>	<b>0</b>	<b>121.723.252</b>
020	Banche centrali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
030	Amministrazioni pubbliche	4.636.563	4.635.468	1.095	33.926	33.123	803	0	0	0	0	0	33.926
040	Enti creditizi	3.531.658	3.531.658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
050	Altre società finanziarie	42.930.723	42.920.628	10.095	1.791.328	1.532.630	26.883	303	0	231.512	0	0	1.791.329
060	Società non finanziarie	428.924.984	425.836.690	3.088.294	104.962.678	73.125.924	3.633.973	6.141.965	3.792.715	18.257.509	592	0	104.962.679
070	di cui PMI	388.702.237	385.613.978	3.088.259	102.669.015	72.932.427	3.633.973	6.141.965	3.792.715	16.167.343	592	0	102.669.015
080	Famiglie	240.585.375	238.513.017	2.072.358	14.935.318	6.813.975	2.342.213	2.430.366	722.233	2.614.052	12.479	0	14.935.318
090	Titoli di debito	407.404.942	407.404.942	0	1.186.941	1.137.386	0	0	0	49.555	0	0	1.186.941
100	Banche centrali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Amministrazioni pubbliche	306.504.659	306.504.659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Enti creditizi	68.792.422	68.792.422	0	49.555	0	0	0	0	49.555	0	0	49.555
130	Altre società finanziarie	22.557.286	22.557.286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Società non finanziarie	9.550.575	9.550.575	0	1.137.386	1.137.386	0	0	0	0	0	0	1.137.386
150	<b>Esposizioni fuori bilancio</b>	<b>325.210.846</b>			<b>6.149.273</b>								<b>6.149.273</b>
160	Banche centrali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Amministrazioni pubbliche	31.467.420			0								0
180	Enti creditizi	82.166.263			0								0
190	Altre società finanziarie	2.417.218			0								0
200	Società non finanziarie	197.986.491			6.011.494								6.011.494
210	Famiglie	11.173.454			137.779								137.779
220	<b>Totale</b>	<b>1.474.824.823</b>	<b>1.144.442.135</b>	<b>5.171.842</b>	<b>129.059.464</b>	<b>82.643.038</b>	<b>6.003.872</b>	<b>8.572.634</b>	<b>4.514.948</b>	<b>21.162.628</b>	<b>13.071</b>	<b>0</b>	<b>129.059.466</b>

**Modello EU CQ4: qualità delle esposizioni deteriorate per zona geografica**

		Valore contabile lordo/importo nominale di cui deteriorate			Rettifiche di valore cumulate	Accantonamen ti su impegni fuori bilancio e garanzie finanziarie rilasciate	Variazioni negative cumulate del fair value dovute al rischio di credito su esposizioni deteriorate
			di cui in stato di default	di cui soggette a riduzione di valore			
010	<b>Esposizioni in bilancio</b>	<b>1.273.299.546</b>	<b>122.910.192</b>	<b>122.909.700</b>	<b>79.114.239</b>		
020	ITALIA	1.255.602.661	122.909.700	122.909.700	78.695.233		
030	EUROPA	13.440.378	492		274.419		
040	AMERICA	2.393.769			109.770		
050	ASIA	1.106.498			34.817		
060							
070	Altri paesi	756.240			43.046		
080	<b>Esposizioni fuori bilancio</b>	<b>331.356.585</b>	<b>6.149.273</b>	<b>6.149.273</b>		<b>1.407.709</b>	
090	ITALIA	331.356.585	6.149.273	6.149.273		1.407.709	
100	EUROPA						
110	AMERICA						
120	ASIA						
130							
140	Altri paesi						
150	<b>Totale</b>	<b>1.604.656.131</b>	<b>129.059.465</b>	<b>129.058.974</b>	<b>79.114.239</b>	<b>1.407.709</b>	

**Modello EU CQ5: qualità creditizia dei prestiti e delle anticipazioni a società non finanziarie per settore economico**

		Valore contabile lordo			Rettifiche di valore cumulate	Variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito su esposizioni deteriorate	
		di cui deteriorate	Di cui prestiti e anticipazioni soggetti a riduzione di valore				
			di cui in stato di default				
1	Agricoltura, silvicoltura e pesca	5.348.760	216.917	216.917	5.348.760	-270.536	0
2	Attività estrattive	3.039.652	387.313	387.313	3.039.652	-476.150	0
3	Attività manifatturiere	58.275.824	7.194.411	7.194.411	58.275.824	-5.595.175	0
4	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	7.741.971	0	0	7.741.971	-165.502	0
5	Fornitura di acqua	17.053.602	1.059.009	1.059.009	17.053.602	-1.893.302	0
6	Costruzioni	107.089.975	31.997.709	31.997.709	107.089.975	-16.055.567	0
7	Commercio all'ingrosso e al dettaglio	127.438.394	19.119.550	19.119.550	127.438.394	-12.846.914	0
8	Trasporto e magazzinaggio	27.238.635	4.755.073	4.755.073	27.238.635	-4.548.088	0
9	Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	21.321.876	5.656.803	5.656.803	21.321.876	-3.161.116	0
10	Informazione e comunicazione	8.935.422	951.282	951.282	8.935.422	-640.224	0
11	Attività finanziarie e assicurative	38.466	6.966	6.966	38.466	-5.131	0
12	Attività immobiliari	92.746.647	31.365.791	31.365.791	92.746.647	-11.812.268	0
13	Attività professionali, scientifiche e tecniche	11.291.047	263.152	263.152	11.291.047	-613.911	0
14	Attività amministrative e di servizi di supporto	21.237.532	895.115	895.115	21.237.532	-954.857	0
15	Amministrazione pubblica e difesa, previdenza sociale obbligatoria	0	0	0	0	0	0
16	Istruzione	1.371.398	3.018	3.018	1.371.398	-26.292	0
17	Attività dei servizi sanitari e di assistenza sociale	14.404.230	160.049	160.049	14.404.230	-848.686	0
18	Arte, spettacoli e tempo libero	7.540.658	752.674	752.674	7.540.658	-741.486	0
19	Altri servizi	1.773.572	177.846	177.846	1.773.572	-123.820	0
20	<b>Totale</b>	<b>533.887.661</b>	<b>104.962.678</b>	<b>104.962.678</b>	<b>533.887.661</b>	<b>-60.779.025</b>	<b>0</b>

**EU CQ6: valutazione delle garanzie reali - prestiti e anticipazioni**

Non applicabile a Banca Popolare del Frusinate

**EU CR1-A: durata delle esposizioni**

		Valore netto dell'esposizione					Totale
		Su richiesta	<= 1 anno	> 1 anno <= 5 anni	> 5 anni	Nessuna durata indicata	
1	Prestiti e anticipazioni	123.577.092	154.494.188	229.347.397	330.583.907	-	838.002.584
2	Titoli di debito	1.204.324	107.380.412	193.645.320	116.413.725	49.555	418.693.336
3	<b>Totale</b>	124.781.416	261.874.600	422.992.717	446.997.632	49.555	1.256.695.920

**EU CR2: variazioni dello stock di prestiti e anticipazioni deteriorati**

	Valore contabile lordo
<b>Stock iniziale di prestiti e anticipazioni deteriorati</b>	<b>64.091.501</b>
Afflussi verso portafogli deteriorati	83.221.177
Deflussi da portafogli deteriorati	24.535.729
<b>Stock finale di prestiti e anticipazioni deteriorati</b>	<b>122.776.949</b>

**Modello EU CR2a: variazioni dello stock di prestiti e anticipazioni deteriorati e relativi recuperi netti accumulati**

		Valore contabile lordo	Relativi recuperi netti accumulati
010	<b>Stock iniziale di prestiti e anticipazioni deteriorati</b>	64.091.501	
020	Afflussi verso portafogli deteriorati	83.221.177	
030	Deflussi da portafogli deteriorati	24.535.729	
040	Deflusso verso portafoglio in bonis	1.422.065	
050	Deflusso dovuto al rimborso parziale o totale del prestito	11.052.665	
060	Deflusso dovuto alle liquidazioni di garanzie reali		0
070	Deflusso dovuto alla presa di possesso di garanzie reali		0
080	Deflusso dovuto alla vendita di strumenti		0
090	Deflusso dovuto ai trasferimenti del rischio		0
100	Deflusso dovuto alle cancellazioni	2.984	
110	Deflusso dovuto ad altre situazioni	1.292.880	
120	Deflusso dovuto alla riclassificazione in posseduti per la vendita	0	
130	<b>Stock finale di prestiti e anticipazioni deteriorati</b>	<b>122.776.949</b>	

## Attività vincolate e non vincolate (art.443 CRR)

### Tabella EU AE4: informazioni descrittive di accompagnamento

Per attività vincolata si intende qualsiasi attività che sia stata vincolata, o che sia soggetta a qualsiasi forma di accordo, per garantire qualunque transazione dalla quale non possa essere liberamente ritirata.

Ai sensi dell'art. 100 del CRR vengono individuate tra le "encumbrance" i contratti con patto di riacquisto, le operazioni di concessione di titoli in prestito e, in senso più ampio, tutte le forme di gravame sulle attività dell'intermediario.

Tra le attività vincolate della Banca si rilevano titoli di debito in garanzia per operazioni di rifinanziamento presso la BCE e titoli di debito utilizzati come *collateral* in operazioni pronti contro termine passivi nonché titoli di debito posti a garanzia per l'emissione di assegni circolari e per il regolamento delle operazioni di compravendita disposte dai clienti su Banca di Cambiano.

### Modello EU AE1: attività vincolate e non vincolate

	Valore contabile delle attività vincolate		Valore equo delle attività vincolate		Valore contabile delle attività non vincolate		Valore equo delle attività non vincolate	
	010	di cui EHQLA ed HQLA nozionalmente ammissibili	040	di cui EHQLA ed HQLA nozionalmente ammissibili	060	di cui EHQLA e HQLA	090	di cui EHQLA e HQLA
		030		050				
010 Attività dell'ente segnalante	407.030.659	113.519.644			947.053.547	228.638.398		
030 Strumenti di capitale	0	0	0	0	12.689.220	0	12.689.220	0
040 Titoli di debito	155.561.043	113.519.644	152.884.355	111.703.980	290.530.326	221.581.074	275.786.240	215.374.024
050 di cui: obbligazioni garantite	0	0	0	0	0	0	0	0
060 di cui: cartolarizzazioni	0	0	0	0	10.353.009	0	10.315.995	0
070 di cui: emessi da amministrazioni pubbliche	112.527.873	112.527.873	110.712.209	110.712.209	233.682.623	221.025.952	220.140.180	214.829.476
080 di cui: emessi da società finanziarie	45.954.267	980.999	45.008.021	980.999	46.675.123	0	45.984.369	0
090 di cui: emesse da società non finanziarie	0	0	0	0	10.172.580	562.378	9.733.525	551.804
120 Altre attività	244.964.010	0			639.718.644	7.735.529		

### Modello EU AE2: garanzie reali ricevute e titoli di debito di propria emissione

	Vincolate		Non vincolate	
	Valore equo delle garanzie reali ricevute o dei titoli di debito di propria emissione vincolati		Valore equo delle garanzie reali ricevute o dei titoli di debito di propria emissione non vincolati	
	010	di cui EHQLA ed HQLA nozionalmente ammissibili	040	di cui EHQLA e HQLA
130 Garanzie ricevute dall'ente segnalante	0	0	0	0
140 Finanziamenti a vista	0	0	0	0
150 Strumenti rappresentativi di capitale	0	0	0	0
160 Titoli di debito	0	0	0	0
170 di cui: obbligazioni garantite	0	0	0	0
180 di cui: cartolarizzazioni	0	0	0	0
190 di cui: emessi da amministrazioni pubbliche	0	0	0	0
200 di cui: emessi da società finanziarie	0	0	0	0
210 di cui: emesse da società non finanziarie	0	0	0	0
220 Prestiti e anticipazioni diversi dai finanziamenti a vista	0	0	0	0
230 Altre garanzie ricevute	0	0	0	0
240 Titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni proprie	0	0	0	0
241 Obbligazioni garantite e cartolarizzazioni di propria emissione non ancora costituite in garanzia			0	0
250 TOTALE DELLE GARANZIE REALI RICEVUTE E DEI TITOLI DI DEBITO DI PROPRIA EMISSIONE	407.030.659	113.519.644		

## Modello EU AE3: fonti di gravame

		Passività corrispondenti, passività potenziali o titoli concessi in prestito	Attività, garanzie reali ricevute e titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni, vincolati
		010	030
010	Valore contabile delle passività finanziarie selezionate	58.443.832	59.638.563

## Uso delle ECAI (art.444 CRR)

### Tabella EU CRD: obblighi di informativa qualitativa sul metodo standardizzato

Ai sensi della vigente disciplina di vigilanza prudenziale, l'applicazione del metodo di base per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito (c.d. metodo standardizzato) comporta:

- la suddivisione delle esposizioni in diverse classi ("portafogli"), a seconda della natura della controparte, ovvero delle caratteristiche tecniche del rapporto, o delle modalità di svolgimento di quest'ultimo;
- l'applicazione a ciascun portafoglio di coefficienti di ponderazione diversificati, eventualmente anche in funzione alla valutazione del merito creditizio rilasciate da un soggetto terzo riconosciuto dalla Banca d'Italia (ECAI - agenzie esterne di valutazione del merito di credito).

Attualmente, la Banca calcola il requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito in base al metodo standardizzato.

La Banca ha deciso di avvalersi, ai fini della ponderazione delle esposizioni in base al merito creditizio rilasciato dalle agenzie di rating esterne, delle valutazioni fornite da Moody's per quanto riguarda il portafoglio regolamentare "Amministrazioni centrali e banche centrali".

La Circolare 285/2013 fornisce apposite indicazioni per le banche che adottano il metodo standardizzato nella determinazione dei requisiti patrimoniali per il rischio di credito. Nell'ambito del Sistema di Controllo Interno (SCI) relativo al rischio di credito è infatti stabilito che l'utilizzo dei rating esterni non esaurisce il processo di valutazione del merito di credito che le banche devono svolgere; esso rappresenta soltanto uno degli elementi che possono contribuire alla definizione del quadro informativo sulla qualità del cliente.

Per questo è richiesto che le banche si dotino di metodologie gestionali interne che consentano una valutazione del rischio di credito derivante da esposizioni nei confronti di singoli prenditori, titoli, posizioni verso le cartolarizzazioni nonché del rischio di credito a livello di portafoglio: tali metodologie non devono quindi basarsi meccanicamente sulle valutazioni espresse dalle ECAI.

### Informativa quantitativa

Nella tabella si riportano, relativamente al rischio di credito e di controparte calcolati utilizzando la metodologia standardizzata: l'esposizione originaria ante e post fattori di conversione, l'esposizione netta pre e post

applicazione delle tecniche di mitigazione del rischio (CRM) unitamente alle attività ponderate per il rischio suddivise per classi di ponderazione.

### Modello EU CR4 – Metodo standardizzato: esposizione al rischio di credito ed effetti della CRM

Classi di esposizioni	Esposizioni pre-CCF e pre-CRM		Esposizioni post-CCF e post-CRM		RWA e densità degli RWA	
	Esposizioni in bilancio	Esposizioni fuori bilancio	Esposizioni in bilancio	Esposizioni fuori bilancio	RWA	Densità degli RWA (%)
	a	b	c	d	e	f
1 Amministrazioni centrali o banche centrali	376.719.759	-	555.928.520	406.536	16.175.005	2,91%
2 Amministrazioni regionali o autorità locali	431.610	31.166.902	431.610	21.202	90.562	20,00%
3 Organismi del settore pubblico	54.034	299.569	154.232	149.555	131.126	43,16%
4 Banche multilaterali di sviluppo	-	-	-	-	-	0,00%
5 Organizzazioni internazionali	0	0	0	0	0	0,00%
6 Enti (banche)	86.500.271	79.870.345	86.531.313	-	51.803.687	59,87%
7 Imprese	278.306.543	128.989.461	185.131.859	11.665.486	174.942.164	88,89%
8 Al dettaglio	183.864.580	148.772.214	107.082.296	12.881.195	71.726.983	59,79%
9 Garantite da ipoteche su beni immobili	241.818.319	4.963.213	238.308.048	2.481.607	89.983.780	37,37%
10 Esposizioni in stato di default	64.503.122	5.479.757	48.944.557	2.015.759	51.405.103	100,87%
11 Esposizioni associate a un rischio particolarmente elevato	11.210.101	1.190.277	11.140.101	595.139	17.602.860	150,00%
12 Obbligazioni garantite	-	-	-	-	-	0,00%
13 Enti e imprese con valutazione del merito di credito a breve termine	-	-	-	-	-	0,00%
14 Organismi di investimento collettivo	-	-	-	-	-	0,00%
15 Strumenti di capitale	12.111.875	-	12.111.875	-	12.111.875	100,00%
16 Altre posizioni	37.019.444	46.105	36.513.485	21.725	18.146.769	49,67%
<b>17 TOTALE</b>	<b>1.292.539.658</b>	<b>400.777.843</b>	<b>1.282.277.896</b>	<b>30.238.201</b>	<b>504.119.914</b>	<b>38,41%</b>

### Modello EU CR5: metodo standardizzato

Classi di esposizione	Fattori di ponderazione													Totale		
	0%	2%	4%	10%	20%	35%	50%	70%	75%	100%	150%	250%	370%		1250%	Altri
1 Amministrazioni centrali o banche centrali	540.041.290	0	0	0	0	0	237.520	0	0	16.056.246	0	0	0	0	0	556.335.056
2 Amministrazioni regionali o autorità locali	0	0	0	0	452.813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452.813
3 Organismi del settore pubblico	0	0	0	0	215.825	0	0	0	0	87.961	0	0	0	0	0	303.786
4 Banche multilaterali di sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Organizzazioni internazionali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Enti	0	0	0	0	27.806.691	0	24.963.081	0	0	33.761.542	0	0	0	0	0	86.531.314
7 Imprese	0	0	0	0	0	0	489.265	0	0	193.247.683	3.060.398	0	0	0	0	196.797.346
8 Al dettaglio	0	0	0	0	0	9.907.121	0	0	110.056.370	0	0	0	0	0	0	119.963.491
9 Garantite da ipoteche su beni immobili	0	0	0	0	0	155.542.395	85.247.260	0	0	0	0	0	0	0	0	240.789.655
10 Esposizioni in stato di default	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.070.742	889.574	0	0	0	0	50.960.316
11 Posizioni associate a un rischio particolarmente elevato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.735.240	0	0	0	0	11.735.240
12 Obbligazioni garantite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Crediti verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Organismi di investimento collettivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Strumenti di capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.111.875	0	0	0	0	0	12.111.875
16 Altre posizioni	7.382.787	0	0	0	13.757.069	0	0	0	0	15.395.354	0	0	0	0	0	36.535.210
<b>17 Totale</b>	<b>547.424.077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.232.397</b>	<b>165.449.516</b>	<b>110.937.126</b>	<b>0</b>	<b>110.056.370</b>	<b>320.731.402</b>	<b>15.685.212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.312.516.100</b>

## Rischio di mercato (art. 445 CRR)

### Tabella EU MRA: obblighi di informativa qualitativa sul rischio di mercato

I requisiti patrimoniali a fronte del rischio di mercato sul portafoglio di negoziazione sono determinati secondo il metodo standard così come definito dalla normativa di vigilanza. Tale metodo prevede il calcolo del requisito sulla base del c.d. "approccio a blocchi" (building-block approach), secondo il quale il requisito complessivo è dato dalla somma dei requisiti di capitale determinati a fronte dei singoli rischi. Nell'ambito di tale scelta metodologica la Banca fa riferimento a quanto previsto dalla normativa (Circ. n. 285/13 Parte Seconda – Capitolo 9, Sezione I).

Per un'analisi più accurata delle strategie e dei processi di gestione del rischio di mercato, della struttura e dell'organizzazione della funzione di gestione del rischio e dei rapporti tra le funzioni di gestione del rischio di credito, di controllo del rischio, di controllo della conformità e di audit interno si rimanda a quanto già descritto nel paragrafo Obiettivi e politiche di gestione del rischio - Tabella EU OVA: metodo di gestione del rischio dell'ente.

### Informativa quantitativa

La metodologia di calcolo del requisito regolamentare per il rischio di mercato ha evidenziato un requisito patrimoniale, al 31 dicembre 2023, pari a 2,5 mln di euro.

### Modello EU MR1: rischio di mercato in base al metodo standardizzato

		RWEA
Prodotti diversi dalle opzioni		
1	Rischio di tasso di interesse (generico e specifico)	1.219.338
2	Rischio azionario (generico e specifico)	25.023.072
3	Rischio di cambio	4.434.038
4	Rischio di posizioni in merci	0
Opzioni		
5	Metodo semplificato	0
6	Metodo delta-plus	0
7	Metodo scenario	0
8	Cartolarizzazione (rischio specifico)	540.800
<b>9</b>	<b>Totale</b>	<b>31.217.247</b>

## Rischio operativo (art.446 CRR)

### Tabella EU ORA: informazioni qualitative sul rischio operativo

Il rischio operativo è il rischio di subire perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane, sistemi interni, oppure da eventi esogeni. Rientrano in tale tipologia le seguenti fattispecie:

- frodi;
- errori umani;
- interruzioni dell'operatività;
- indisponibilità dei sistemi;
- inadeguata esecuzione dei processi;
- inadempienze contrattuali;
- catastrofi naturali, ecc.

In tale contesto si sta diffondendo una maggiore attenzione al rischio operativo e ai controlli, che, unita all'implementazione di un funzionale sistema di *reporting* interno e alla disponibilità di piani di emergenza, costituisce elemento essenziale di un efficace ed efficiente sistema di gestione del rischio operativo.

L'approccio «quantitativo» prevede la raccolta dei dati inerenti alle perdite subite con l'obiettivo di valutare, su basi di adeguate serie storiche ed idonee metodologie statistiche, sia gli accantonamenti a fronte delle perdite attese sia l'assorbimento di capitale economico per fronteggiare quelle inattese. L'esame dei dati a disposizione permette di individuare gli ambiti in cui gli interventi di mitigazione e di controllo risultano essere adeguati e conformi, e quelli sui quali, stante l'elevato rischio associato, occorre agire prioritariamente.

La Banca adotta per il calcolo dei rischi operativi il metodo Base (si veda la Circolare della Banca d'Italia 285/2013): il requisito patrimoniale risulta pertanto pari al 15% della media triennale dell'indicatore rilevante.

### Informativa quantitativa

La metodologia di calcolo del requisito regolamentare per il rischio operativo ha evidenziato un requisito patrimoniale, al 31 dicembre 2023, pari a 6 mln di euro.

RISCHIO OPERATIVO	2022	2021	2020	Requisito Fondi Propri	Importo dell'esposizione al rischio
<b>Indicatore Rilevante</b>	51.001.765	37.768.445	30.800.355	5.978.528	74.731.603

### Modello EU OR1: requisiti di fondi propri per il rischio operativo e importi delle esposizioni ponderati per il rischio

Attività bancarie		Indicatore rilevante			Requisiti di fondi propri	Importo dell'esposizione al rischio
		Anno-3	Anno-2	Ultimo anno		
1	Attività bancarie soggette al metodo base (BIA)	30.800.355	37.768.445	51.001.765	5.978.528	74.731.600
2	Attività bancarie soggette al metodo standardizzato (TSA) / al metodo standardizzato alternativo (ASA)	0	0	0	0	0
3	Soggette al metodo TSA	0	0	0		
4	Soggette al metodo ASA	0	0	0		
5	Attività bancarie soggette a metodi avanzati di misurazione (AMA)	0	0	0	0	0

## **Informativa sulle metriche principali (447 CRR)**

### **Esposizione in strumenti di capitale non inclusi nel portafoglio di negoziazione**

Il nuovo *framework* di Basilea 3 prevede la seguente articolazione dei requisiti patrimoniali sui fondi propri: il capitale primario di classe 1 deve risultare pari ad almeno il 4,5% degli attivi ponderati per il rischio, il capitale di classe 1 complessivo (CET1 + AT1) deve risultare pari ad almeno il 6% degli attivi ponderati per il rischio, mentre il totale dei Fondi Propri deve essere pari ad almeno l'8% dell'attivo di rischio ponderato.

In aggiunta, le banche devono detenere anche un buffer di capitale eccedente i minimi regolamentari da utilizzare per coprire le perdite in situazioni di stress e ricostituire mediante l'accantonamento a riserve di utili non distribuiti. Detto buffer, introdotto gradualmente dall'adozione del regime transitorio previsto nella direttiva UE/2013/36 (CRD4) e recepito dal 18° aggiornamento della Circolare 285/2013, nel 2019 è passato ad una piena attuazione pari al 2,5% ed è costituito da CET1, da detenere in aggiunta al requisito minimo del 4,5%. Il mancato rispetto di tale soglia porterebbe ad una limitazione nella distribuzione dei dividendi e all'impossibilità di assumere obblighi di pagamento di remunerazioni variabili o di benefici pensionistici discrezionali.

A conclusione dello SREP 2023, l'Autorità di Vigilanza a febbraio 2024 ha comunicato attraverso la "*capital decision*", i seguenti requisiti patrimoniali che la Banca Popolare del Frusinate dovrà detenere per il 2024 (rispettivamente CET 1: 8,30%, Tier 1: 10,10% e Total Capital: 12,40%), in rapporto alla propria esposizione complessiva ai rischi, ai sensi della vigente regolamentazione.

La Banca d'Italia ha determinato i nuovi limiti di capitale distinguendo tra:

- una misura vincolante detta "*Overall Capital Requirement ratios*", corrispondente al Total SREP Capital Requirement (TSCR) ratio, così come definito nelle Guidelines EBA/GL/2014/13 e della riserva di conservazione di capitale;
- una misura auspicata (*Capital guidance*), al fine di assicurare il rispetto anche in caso di deterioramento del contesto economico e finanziario, quantificata in una maggiore esposizione al rischio in condizioni di stress, pari allo 0,50%.

Al 31 dicembre 2023 i Fondi Propri esprimono un indice di copertura pari al 18,207% del totale delle attività ponderate nette rispetto al requisito minimo previsto per la Banca pari al 12,40%.

**Modello EU KM1: metriche principali**

		a	b	c	d	e
		31/12/2023	30/09/2023	30/06/2023	31/03/2023	31/12/2022
<b>Fondi propri disponibili (importi)</b>						
1	Capitale primario di classe 1 (CET1)	111.220.637	109.590.175	110.346.649	110.287.144	105.171.986
2	Capitale di classe 1	111.220.637	109.590.175	110.346.649	110.287.144	105.171.986
3	Capitale totale	111.220.637	109.590.175	110.346.649	110.287.144	105.171.986
<b>Importi dell'esposizione ponderati per il rischio</b>						
4	Importo complessivo dell'esposizione al rischio	610.847.174	614.251.930	612.854.956	630.458.091	624.767.160
<b>Coefficienti di capitale (in percentuale dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio)</b>						
5	Coefficiente del capitale primario di classe 1 (%)	18,208%	17,841%	18,005%	17,493%	16,834%
6	Coefficiente del capitale di classe 1 (%)	18,208%	17,841%	18,005%	17,493%	16,834%
7	Coefficiente di capitale totale (in %)	18,208%	17,841%	18,005%	17,493%	16,834%
<b>Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva (in percentuale dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio)</b>						
EU 7a	Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva (in %)	1,050%	1,050%	1,050%	1,050%	1,050%
EU 7b	Di cui costituiti da capitale CET1 (punti percentuali)	0,600%	0,600%	0,600%	0,600%	0,600%
EU 7c	Di cui costituiti da capitale di classe 1 (punti percentuali)	0,800%	0,800%	0,800%	0,800%	0,800%
EU 7d	Requisiti di fondi propri SREP totali (%)	9,050%	9,050%	9,050%	9,050%	9,050%
<b>Requisito combinato di riserva e requisito patrimoniale complessivo (in percentuale dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio)</b>						
8	Riserva di conservazione del capitale (%)	2,500%	2,500%	2,500%	2,500%	2,500%
EU 8a	Riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro (%)	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
9	Riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente (%)	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
EU 9a	Riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (%)	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
10	Riserva degli enti a rilevanza sistemica a livello globale (%)	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
EU 10a	Riserva di altri enti a rilevanza sistemica (%)	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
11	Requisito combinato di riserva di capitale (%)	2,500%	2,500%	2,500%	2,500%	2,500%
EU 11a	Requisiti patrimoniali complessivi (%)	11,550%	11,550%	11,550%	11,550%	11,550%
12	CET1 disponibile dopo aver soddisfatto i requisiti di fondi propri SREP totali (%)	9,158%	8,791%	8,955%	9,893%	9,234%
<b>Coefficiente di leva finanziaria</b>						
13	Misura dell'esposizione complessiva	1.384.742.106	1.403.107.347	1.451.397.113	1.454.716.762	1.461.083.271
14	Coefficiente di leva finanziaria (%)	8,032%	7,811%	7,603%	7,581%	7,198%
<b>Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva (in percentuale della misura dell'esposizione complessiva)</b>						
EU 14a	Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva (in %)	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
EU 14b	di cui costituiti da capitale CET1 (punti percentuali)	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
EU 14c	Requisiti del coefficiente di leva finanziaria totali SREP (%)	3,000%	3,000%	3,000%	3,000%	3,000%
<b>Riserva del coefficiente di leva finanziaria e requisito complessivo del coefficiente di leva finanziaria (in percentuale della misura dell'esposizione totale)</b>						
EU 14d	Requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria (%)	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
EU 14e	Requisito del coefficiente di leva finanziaria complessivo (%)	3,000%	3,000%	3,000%	0,000%	0,000%
<b>Coefficiente di copertura della liquidità</b>						
15	Totale delle attività liquide di elevata qualità (HQLA) (valore ponderato - media)	261.736.247	243.974.680	218.060.172	172.278.362	136.868.042
EU 16a	Deflussi di cassa - Valore ponderato totale	175.106.663	178.318.885	184.754.946	178.727.733	179.507.079
EU 16b	Afflussi di cassa - Valore ponderato totale	71.881.789	74.418.835	78.584.634	81.479.184	81.388.603
16	Totale dei deflussi di cassa netti (valore corretto)	103.224.874	103.900.050	106.170.313	97.248.549	98.118.475
17	Coefficiente di copertura della liquidità (%)	260,142%	239,651%	211,056%	184,634%	141,828%
<b>Coefficiente netto di finanziamento stabile</b>						
18	Finanziamento stabile disponibile totale	848.218.231	1.048.347.302	1.080.084.479	1.080.084.479	1.088.641.961
19	Finanziamento stabile richiesto totale	787.135.710	766.624.403	755.785.455	755.785.455	794.594.733
20	Coefficiente NSFR (%)	107,760%	136,748%	142,909%	142,909%	137,006%

## **Rischio tasso su portafoglio bancario (art. 448 CRR)**

### **Esposizione al rischio di tasso d'interesse su posizioni non incluse nel portafoglio di negoziazione**

#### **Tavola EU IRRBBA - Informazioni Qualitative sul rischio di tasso di interesse delle attività non incluse nel portafoglio di negoziazione**

Il rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario, generato nell'ambito dell'attività tradizionale di raccolta e impiego svolta dalla banca, si origina come conseguenza dell'esistenza di differenze nelle scadenze, nei periodi di ridefinizione delle condizioni di tasso di interesse e nei pagamenti dei flussi di cassa delle attività e passività. Attualmente la Banca non pone in essere né operazioni di copertura "contabile" né operazioni di copertura "gestionale" da variazioni del *fair value*.

La rilevazione del rischio di tasso di interesse gravante sul portafoglio bancario dell'Istituto rientra nelle competenze affidate al nucleo dei controlli interni.

La Banca adotta come definizione normativa quella prevista dalla normativa di vigilanza (Circolare 285/2013) secondo cui il rischio di tasso di interesse per le attività diverse dalla negoziazione (portafoglio bancario o *banking book*) è il rischio derivante da variazioni potenziali dei tassi di interesse.

Il rischio di tasso di interesse è generato dagli sbilanci conseguenti alla differenza nelle scadenze delle attività e passività in bilancio e fuori bilancio e nei periodi di ridefinizione delle condizioni di tasso di interesse delle poste attive e passive.

Su base trimestrale sono monitorate la sensibilità del Valore Economico per gli shock, paralleli e non, più severi sulla struttura a termine dei tassi e quella del Margine di interesse. L'analisi di sensibilità del Valore Economico alla variazione dei tassi d'interesse include il calcolo delle misure di *duration*, sensibilità del valore economico delle poste di bilancio per i diversi punti della curva, così come l'impatto sul valore economico derivante da grandi variazioni dei tassi di mercato, secondo gli scenari del Supervisory Outlier Test richiesti dalla normativa EBA (EBA/GL/2018/02) e dal 32° aggiornamento della Circolare 285/13.

A dicembre 2023 l'Autorità di Vigilanza ha emanato il 44° aggiornamento della Circolare 285/2013 che ha recepito nella normativa nazionale le modifiche definite a livello europeo in materia di rischio di tasso e di credit spread sul portafoglio bancario (rispettivamente IRRBB e CSRBB). Nello specifico sono recepite le disposizioni degli art.84 e 98(5) della Direttiva 2013/36/UE nota come CRDIV e le relative disposizioni attuative rappresentate dai due Regolamenti Delegati della Commissione Europea in attesa di pubblicazione per i quali l'EBA ha già pubblicato di Final Report (EBA/RTS/2022/09 e EBA/RTS/2022/10) e l'aggiornamento delle linee guida (EBA/GL/2022/14). Al riguardo la Banca d'Italia specifica che con il 44° aggiornamento si provvede ad allineare la disciplina al contenuto delle linee guida limitatamente al CSRBB e alle disposizioni della CRDIV che costituiscono il riferimento nell'ambito del quale si inseriscono i Regolamenti delegati della Commissione Europea in attesa di pubblicazione. Le altre previsioni delle linee guida saranno oggetto di un ulteriore aggiornamento della Circolare 285 nel corso del 2024.

In base alla normativa di Basilea 2, il rischio tasso di interesse è compreso nel novero dei rischi del II pilastro. Il tasso di rischio calcolato (sbilancio attivo/passivo ponderato sui Fondi Propri) è inferiore al 15 per cento, ossia inferiore alla soglia di attenzione.

Trattandosi di un rischio rilevante, la Banca conduce periodicamente degli stress test sul rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario.

Nella stima del capitale interno in ipotesi di stress, le variazioni ipotizzate dei tassi sono determinate sulla base di scenari previsti dalla normativa di riferimento. Nel dettaglio sono stati utilizzati i sei scenari fissati dall'EBA:

1. Shock al rialzo parallelo;
2. Shock al ribasso parallelo,
3. Discesa dei tassi a breve e rialzo dei tassi a lungo («strepener shock»);
4. Rialzo dei tassi a breve e discesa dei tassi a lungo («flattener shock»);
5. Shock up dei tassi a breve;
6. Shock down dei tassi a lungo.

Come assorbimento patrimoniale in caso di stress, è stato utilizzato il risultato dello scenario peggiore tra i sei utilizzati. Si sottolinea, infine, come il 32° aggiornamento della 285/2013, all'allegato C, non fa riferimento all'ipotesi di non negatività dei tassi.

Dopo l'aggregazione delle valute rilevanti e non rilevanti, il risultato ottenuto, sempre di segno positivo, rappresenta una riduzione del valore economico del portafoglio di attività e passività detenuto dalla Banca.

Tale valore viene rapportato ai fondi propri ottenendo un indice di rischiosità la cui soglia di attenzione è fissata al 15%.

Con il 32° aggiornamento della Circolare 285 di novembre 2017 è stato introdotto l'approccio del margine di interesse o degli utili attesi (allegato C-bis). Oltre allo stress sui tassi previsto dalla normativa di riferimento (+/- 200 bp), la Banca si avvale di uno strumento che coglie l'effetto della variazione del margine d'interesse a fronte di shock differenti dei tassi impostato tenendo conto delle differenze di volatilità degli stessi in relazione alle diverse scadenze.

Il controllo del rischio viene effettuato con cadenza trimestrale dalla funzione "Risk Management".

### **Tabella EU IRRBB1 - Rischio di tasso di interesse per le attività non incluse nel portafoglio di negoziazione**

Scenari regolamentari	a		b		c		d	
	Variazione del valore economico del capitale				Variazione del margine di interesse netto			
	31/12/2023		31/12/2022		31/12/2023		31/12/2022	
1 Parallel up	6.177.856		4.381.307		6.787.243		974.324	
2 Parallel down	-	13.210.844	-	9.980.373	-	6.787.243	-	1.101.839
3 Steepener	4.681.311		- 4.461.771		-		-	
4 Flattener	-	9.473.674	3.079.328		-		-	
5 Short rates up	-	3.714.124	4.299.269		-		-	
6 Short rates down	2.968.196		- 8.726.162		-		-	

## **Posizioni verso la cartolarizzazione (art.449 CRR)**

### **Tabella EU SECA: obblighi di sulle esposizioni verso la cartolarizzazione**

L'opportunità di strutturare operazioni di cartolarizzazione risponde ad una serie di motivazioni di carattere previsionale e gestionale.

L'aspetto più rilevante di un'operazione di cartolarizzazione consiste nello stabilire quanto dei rischi sottostanti al portafoglio ceduto siano effettivamente stati trasferiti al cessionario delle attività.

Il mancato trasferimento dei rischi e dei benefici del portafoglio ceduto, la reinscrizione in bilancio degli attivi ceduti e dei relativi effetti economici come se non fossero mai stati trasferiti, l'assimilazione della cartolarizzazione ad una operazione di provvista, sono tutti fattori che riconducono l'entità dei rischi da cartolarizzazione a quelle situazioni potenzialmente suscettibili di generare oneri a causa dell'esistenza stessa dei contratti e dei relativi aspetti giuridici, civilistici e fiscali sottostanti all'operazione. Peraltro, tutte le fasi che portano a perfezionare un'operazione di cartolarizzazione comportano decisioni, previsioni o proiezioni che sono esposte all'alea di potersi o meno puntualmente concretizzare.

#### ***Rischi delle attività di cartolarizzazione***

Il tipo di rischi ai quali gli enti sono esposti nelle loro attività di cartolarizzazione sono i seguenti:

- il rischio mantenuto nelle operazioni a cui essi stessi hanno dato origine;
- il rischio a cui sono esposti in relazione alle operazioni a cui hanno dato origine terze parti.

La Banca adotta per tutti i rischi che derivano dalla strutturazione di operazioni di cartolarizzazione la denominazione di "rischi derivanti da cartolarizzazioni", che rappresenta il "rischio che la sostanza economica dell'operazione di cartolarizzazione non sia pienamente rispecchiata nelle decisioni di valutazione e di gestione del rischio".

Pertanto, questa tipologia di rischio fa riferimento in generale alle operazioni di cartolarizzazione eseguite dalla Banca ed in particolare alle attività compiute per la strutturazione delle cartolarizzazioni e alle decisioni assunte per la gestione del relativo rischio, le quali potrebbero non corrispondere alla sostanza economica dell'operazione e, quindi, comportare l'insorgere di perdite non previste sia durante la vita dell'operazione di cartolarizzazione che alla chiusura dell'operazione medesima.

Nel corso degli anni la Banca Popolare del Frusinate ha partecipato a quattro operazioni di cartolarizzazione e a due cessioni pro – soluto.

#### ***Operazioni Gacs***

In base al paragrafo 3.2.6 a) dell'IFRS 9 la cancellazione di un'attività finanziaria deve avvenire quando l'entità trasferisce in modo sostanziale tutti i rischi ed i benefici ad essa connessi; in tal caso, a fronte dell'eliminazione dell'attività finanziaria, l'entità deve rilevare separatamente come attività o passività qualsiasi diritto o obbligazione originato o mantenuto con il trasferimento.

Il test deve essere quindi condotto verificando chi è il soggetto che assorbe la maggiore variabilità nei flussi di cassa dell'attività trasferita considerando scenari probabili di accadimento. A tal riguardo, il principio non prevede alcuna soglia quantitativa sulla significatività dell'esposizione dell'entità alla variabilità dei flussi finanziari netti ante e post trasferimento. Una soglia considerata accettabile per considerare che vi sia stato un significativo trasferimento dei rischi e dei benefici è pari al 5%; in altri termini si ritengono soddisfatti i requisiti per la *derecognition* contabile se la variabilità trattenuta è nulla o non superiore al 5% rispetto alla variabilità complessiva delle attività trasferite.

Diversamente, qualora l'entità abbia trattenuto una variabilità dei flussi finanziari superiore alla soglia del 5% si ritengono non soddisfatti i requisiti per la *derecognition* e le attività trasferite dovranno continuare a rimanere nel bilancio dell'entità cedente.

### *SRT (significant risk transfer)*

Le operazioni di cartolarizzazione sono strutturate in modo da realizzare un significativo trasferimento del rischio (significant risk transfer, SRT) ai sensi dell'art. 244, par. 1, lett. a), e 2, lett. b), del Regolamento UE n. 575/2013, così come modificato dal Regolamento UE 2017/2401 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017.

Le disposizioni prevedono che la Banca cedente in una cartolarizzazione tradizionale possa escludere le esposizioni sottostanti dal calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio se risulta soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- a) un rischio di credito significativo (SRT) è stato trasferito a terzi;
- b) tutte le posizioni verso la cartolarizzazione detenute vengano ponderate al 1.250,00% o dedotte dagli elementi del capitale primario di classe 1.

A sua volta, la condizione sub a) si considera verificata in uno dei seguenti casi:

- gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio delle posizioni verso la cartolarizzazione "mezzanine" detenute dalla Banca cedente non eccedono il 50,00% degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di tutte le posizioni della medesima classe (c.d. *mezzanine test*);
- in assenza di posizioni *mezzanine* e a condizione che il "segmento prime perdite nella cartolarizzazione" superi di un margine sostanziale una stima ragionata delle perdite attese nelle esposizioni sottostanti, la Banca cedente non detiene più del 20,00% del valore dell'esposizione del già menzionato segmento (c.d. *first loss test*).

In aggiunta ai predetti requisiti quantitativi, l'art. 244, par. 4, stabilisce delle condizioni integrative volte ad assicurare l'effettività del trasferimento del rischio nonché a prevenire che il cedente, per effetto di alcune clausole contrattuali o di impegni assunti nei confronti del cessionario, possa essere chiamato a riacquisire in bilancio il rischio trasferito.

Al 31 dicembre 2023 la Banca ha in essere quattro operazioni di cartolarizzazione che comportano il trasferimento dei rischi sottostanti (Pop NPLs 2022, Pop NPLs (con Gacs 2020), Pop NPLs (con Gacs 2019) e

Pop NPLs (con Gacs 2018) e due operazioni di cessione pro – soluto (Futura Spv nel 2018 e Locam SpA nel 2016).

Al 31 dicembre 2023, la Banca ha in essere le seguenti operazioni di cartolarizzazioni:

- Cartolarizzazione di sofferenze 2022 (Pop NPLs 2022 multi-originator);
- Cartolarizzazione di sofferenze 2020 (Pop NPLs 2020 multi-originator);
- Cartolarizzazione di sofferenze 2019 (Pop NPLs 2019 multi-originator);
- Cartolarizzazione di sofferenze 2018 (Pop NPLs 2018 multi-originator);
- Cessione pro – soluto di sofferenze 2018 (Futura Spv);
- Cessione pro – soluto di sofferenze 2016 (Locam SpA).

#### Pop NPLs 2022 Cartolarizzazione sofferenze

La Banca ha perfezionato a dicembre 2022 - ai sensi dell'articolo 58 del D. LGS. 385/1993 e degli articoli 1 e 4 della Legge 130/1999 sulla Cartolarizzazione - un'operazione di cessione pro soluto a titolo oneroso ed in blocco alla Società Veicolo appositamente costituita Luzzatti POP NPLs 2022 S.r.l. di un portafoglio di crediti classificati a sofferenza per un valore contabile lordo di Euro 2,2 milioni di euro.

L'Operazione complessivamente ha previsto la cessione da parte della Banca e di altre 14 banche di *crediti* ipotecari assistiti in prevalenza da ipoteca di primo grado, e di crediti chirografari, derivanti da finanziamenti classificati in sofferenza alla Data di Cessione.

#### GACS 2020 Cartolarizzazione sofferenze

La Banca ha perfezionato in data 04/12/2020 - ai sensi dell'articolo 58 del D. LGS. 385/1993 e degli articoli 1 e 4 della Legge 130/1999 sulla Cartolarizzazione - un'operazione di cessione pro soluto a titolo oneroso ed in blocco alla Società Veicolo appositamente costituita POP NPLs 2020 S.r.l. di un portafoglio di crediti classificati a sofferenza per un valore contabile lordo di Euro 4,2 milioni di euro.

L'Operazione complessivamente ha previsto la cessione da parte della Banca e di altre 14 banche di crediti ipotecari assistiti in prevalenza da ipoteca di primo grado, e di crediti chirografari, derivanti da finanziamenti classificati in sofferenza alla Data di Cessione.

#### GACS 2019 Cartolarizzazione sofferenze

Nel corso del 2019 la Banca ha partecipato, ai sensi della legge 30 aprile 1999 n. 130, ad un'operazione di cartolarizzazione sofferenze promossa dalla Luzzatti Spa, in ambito Assopopolari, che ha sviluppato un'operazione di cartolarizzazione *multioriginator* di crediti con Gacs, la garanzia statale che assiste le note 'senior' emesse in occasione del perfezionamento di queste operazioni. L'operazione ha avuto ad oggetto dodici portafogli di crediti *non performing* derivanti da contratti di mutuo ipotecari e chirografari stipulati con la propria clientela per un valore complessivo lordo contabile ("GBV") pari ad Euro 0,8 miliardi (di cui euro 3,35 milioni relativi al Portafoglio BPF).

## GACS 2018 Cartolarizzazione sofferenze

Nel 2018 la Banca ha partecipato ad un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999 n. 130 (la "Legge 130") avente ad oggetto diciassette portafogli di crediti *non performing* derivanti da contratti di mutuo ipotecari e chirografari stipulati con la propria clientela per un valore complessivo lordo contabile ("GBV") pari ad Euro 1.576.615.737 (di cui euro 31.563.615 relativi al Portafoglio BPF). Il corrispettivo della cessione è stato pari a complessivi Euro 482.780.000 (di cui euro 13.430.000 riferiti al Portafoglio BPF).

## Politiche di remunerazione (art.450 CRR)

### Tabella EU REMA: politica di remunerazione

La disciplina dell'Unione europea ricomprende espressamente le politiche e le prassi di remunerazione e incentivazione nell'ambito degli assetti organizzativi e di governo societario delle banche e dell'attività di controllo da parte delle autorità di vigilanza. La CRD IV, come la precedente direttiva 2010/76/UE (cd. CRD III), reca principi e criteri specifici a cui le banche devono attenersi al fine di:

- garantire la corretta elaborazione e attuazione dei sistemi di remunerazione;
- gestire efficacemente i possibili conflitti di interesse;
- assicurare che il sistema di remunerazione tenga opportunamente conto dei rischi, attuali e prospettici, del grado di patrimonializzazione e dei livelli di liquidità di ciascun intermediario;
- accrescere il grado di trasparenza verso il mercato; rafforzare l'azione di controllo da parte delle autorità di vigilanza.

L'obiettivo è pervenire, nell'interesse di tutti i portatori di interesse (stakeholder), a sistemi di remunerazione, in linea con i valori, le strategie e gli obiettivi aziendali di lungo periodo, collegati con i risultati aziendali, opportunamente corretti per tener conto di tutti i rischi, coerenti con i livelli di capitale e di liquidità necessari a fronteggiare le attività intraprese e, in ogni caso, tali da evitare incentivi distorti che possano indurre a violazioni normative o ad un'eccessiva assunzione di rischi per la banca e il sistema finanziario nel suo complesso.

Le politiche di remunerazione rappresentano un'importante leva gestionale, ai fini di un corretto orientamento del management e del personale verso una logica di contenimento dei rischi assunti dall'intermediario e di tutela del cliente, in un'ottica di correttezza delle condotte e gestione dei conflitti di interesse; politiche di remunerazione non attentamente impostate possono, infatti, innalzare il conflitto di interessi fra intermediario e cliente, incentivando la messa in atto di comportamenti opportunistici da parte degli operatori, anche a danno del risparmiatore.

La Banca Popolare del Frusinate si è dotata di una specifica Policy che definisce – nell'interesse di tutti gli stakeholder – le linee guida dei sistemi di remunerazione e incentivazione del Personale della Banca con l'obiettivo, da un lato, di favorire il perseguimento delle strategie, degli obiettivi e dei risultati di lungo periodo, in coerenza con il quadro generale di politiche di governo e di gestione dei rischi e con i livelli di liquidità e patrimonializzazione, dall'altro, di attrarre e mantenere nella Banca soggetti aventi professionalità e capacità adeguate alle esigenze d'impresa, a vantaggio della competitività e del buon governo, perseguendo l'equità interna e verso il mercato del lavoro esterno.

È inoltre scopo delle politiche retributive della Banca Popolare del Frusinate garantire un'adeguata remunerazione a fronte di una performance durevole, che permetta, al contempo, di valorizzare il Personale, riconoscere il contributo individuale al raggiungimento dei risultati e disincentivare condotte non improntate a criteri di correttezza nelle relazioni con la clientela e di rispetto delle norme o che propendano verso un'eccessiva esposizione al rischio o inducano a violazioni normative.

Per la Banca Popolare del Frusinate l'approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione è riservata all'Assemblea la quale, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto:

- delibera la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed alla Società di revisione incaricata della revisione legale;
- approva le politiche di remunerazione e incentivazione a favore degli amministratori, dei dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato, gli eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari, nonché i criteri per la determinazione del compenso da accordare al personale più rilevante, come definito dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente, in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso.

Al Consiglio di Amministrazione spetta, ai sensi dell'art. 39. dello Statuto, la predisposizione del documento sulle politiche di remunerazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea valutando la coerenza del sistema di remunerazione e incentivazione con le strategie di lungo periodo della Società, assicurando che il sistema sia tale da non accrescere i rischi aziendali.

Inoltre lo stesso CdA delibera con cadenza almeno annuale sul processo di identificazione del personale più rilevante approvando gli esiti dell'eventuale procedimento di esclusione posto in essere.

Il processo di controllo del sistema di remunerazione del Personale è così regolato:

- a) controllo di conformità normativa, demandato alla funzione *Compliance*, che verifica la coerenza delle politiche di remunerazione e incentivazione con quanto al riguardo previsto dalle vigenti prescrizioni di legge e di vigilanza, dallo Statuto;
- b) attività di revisione interna, la quale verifica la rispondenza delle prassi attuate rispetto alle politiche di remunerazione e incentivazione approvate e alla normativa tempo per tempo vigente.

Per remunerazione si intende ogni forma di pagamento o beneficio, incluse eventuali componenti accessorie, corrisposto, direttamente o indirettamente, in contanti, strumenti finanziari o servizi o beni in natura (*fringe benefits*), in cambio delle prestazioni di lavoro o dei servizi professionali resi dal personale alla banca.

Possono non rilevare i pagamenti o i benefici marginali, accordati al personale su base non discrezionale, che rientrano in una politica generale della banca e che non producono effetti sul piano degli incentivi all'assunzione o al controllo dei rischi.

L'intera remunerazione è divisa tra la componente fissa e quella variabile; tra queste due componenti vi è una rigorosa distinzione. Il rapporto tra la componente fissa e quella variabile è opportunamente bilanciato,

puntualmente determinato e attentamente valutato in relazione alle caratteristiche della banca e delle diverse categorie di personale, in specie di quello rientrante tra il personale più rilevante.

La componente fissa è sufficiente a consentire alla parte variabile di contrarsi sensibilmente – e, in casi estremi, anche azzerarsi – in relazione ai risultati, corretti per i rischi effettivamente conseguiti.

La componente variabile è parametrata a indicatori di performance misurata al netto dei rischi e coerenti con le misure utilizzate a fini gestionali dalla funzione di Risk Management. Indipendentemente dalle modalità di determinazione, l'ammontare complessivo di remunerazione variabile si basa su risultati effettivi e duraturi e tiene conto di obiettivi quantitativi e qualitativi, finanziari e non finanziari.

La componente variabile, inoltre, tiene conto dell'andamento nel tempo dei rischi assunti dalla banca (c.d. meccanismi di *malus* e *claw back*). La remunerazione variabile è sottoposta, attraverso specifiche pattuizioni contrattuali, a meccanismi di correzione *ex post* (*malus* e *claw back*) idonei, tra l'altro, a riflettere i livelli di performance al netto dei rischi effettivamente assunti o conseguiti e patrimoniali nonché a tener conto dei comportamenti individuali. I meccanismi contrattuali conducono quindi a una riduzione, anche significativa, o all'azzeramento della remunerazione variabile stessa, soprattutto in caso di risultati significativamente inferiori agli obiettivi prestabiliti o negativi o quando la banca non è in grado di mantenere o ripristinare una solida base di capitale. La banca individua i seguenti criteri e presupposti per l'applicazione di tali meccanismi:

- a. sono soggetti a *claw back* gli incentivi/premi riconosciuti e/o pagati negli ultimi 3 anni - negli ultimi 5 anni per il personale più rilevante - ai soggetti che abbiano determinato o concorso a determinare:
    - i. comportamenti non conformi alle norme di legge e/o alla regolamentazione interna aziendale da cui sia derivata una perdita significativa per la banca/clientela;
    - ii. comportamenti fraudolenti o di colpa grave a danno della banca;
    - iii. comportamenti dai quali siano derivati sanzioni disciplinari a partire dalla sospensione senza retribuzione per almeno 30 giorni, che comportano altresì lo storno dell'erogazione della retribuzione variabile per una annualità, due annualità per il personale più rilevante; per le sanzioni disciplinari comportanti la sospensione senza retribuzioni oltre 31 giorni, si procederà allo storno della parte variabile della retribuzione per due annualità, tre per il personale più rilevante;
  - b. i meccanismi di *malus* sono applicati - oltre che nei casi sub a) per la remunerazione variabile maturata e non ancora corrisposta e fermo il limite delle annualità indicate al medesimo sub a) - anche per tener conto della performance al netto dei rischi effettivamente assunti o conseguiti e dell'andamento della situazione patrimoniale e di liquidità.
2. La retribuzione variabile da corrispondere al personale più rilevante è soggetta, per una quota almeno pari al 20%, a sistemi di pagamento differito per un periodo di tempo non inferiore a 15 mesi, in modo da tenere conto dell'andamento nel tempo dei rischi assunti dalla banca (c.d. meccanismi di *malus* e *claw back*). Qualora la componente variabile rappresenti un importo particolarmente elevato, la percentuale da differire non è inferiore al 40%. Per importo di remunerazione variabile particolarmente elevato si intende un valore pari a 10 volte la remunerazione complessiva media dei dipendenti della

banca. Il posticipo non troverà applicazione purché la remunerazione variabile annua sia inferiore ad euro 50.000,00 e non rappresenti più di un terzo della remunerazione annua totale.

Il processo di identificazione del personale più rilevante è delineato in base ai Requisiti Standard Regolamentari (RTS) elaborati dalla *European Banking Authority* e declinati nel Regolamento Delegato (UE) n. 604/2014, entrato in vigore il 26 giugno 2014. Il Regolamento declina una serie di criteri qualitativi e di criteri quantitativi idonei per individuare le principali categorie di personale le cui attività professionali hanno o possono avere un impatto sostanziale sul profilo di rischio della banca.

I criteri cardine per identificare il personale più rilevante, tenuto conto della classe dimensionale della Banca Popolare del Frusinate (banca minore) e della conseguente minore complessità operativa associata ad un sostanziale accentramento del potere decisionale nell'organo di gestione e supervisione strategica e nella direzione generale, confermata dalla struttura delle deleghe di potere in essere, sono di tipo qualitativo e quantitativo. Con cadenza annuale la Direzione Generale coadiuvata dall'Ufficio del Personale/Organizzazione, effettua la valutazione del personale al fine di individuare quello rilevante. In tale contesto, viene poi analizzata la posizione del singolo soggetto con particolare riferimento alla sua capacità anche potenziale di avere un impatto sostanziale sul profilo di rischio della banca (sulla base delle deleghe di potere ad esso attribuite) e in assenza di quest'ultimo presupposto viene dichiarata la sua esclusione dall'appartenenza al personale più rilevante.

### Modello EU REM1: remunerazione riconosciuta per l'esercizio

		Organo di amministrazione - funzione di supervisione strategica	Organo di amministrazione - funzione di gestione	Altri membri dell'alta dirigenza	Altri membri del personale più rilevante
1	Remunerazione fissa	Numero dei membri del personale più rilevante	9	1	4
2		Remunerazione fissa complessiva	728.322	155.702	158.392
3		Di cui in contanti	728.322	155.702	158.392
4		(Non applicabile nell'UE)			
EU-4a		Di cui azioni o partecipazioni al capitale equivalenti	0	0	0
5		Di cui strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti	0	0	0
EU-5x		Di cui altri strumenti	0	0	0
6		(Non applicabile nell'UE)			
7		Di cui altre forme	0	0	0
8	(Non applicabile nell'UE)				
9	Remunerazione variabile	Numero dei membri del personale più rilevante	9	1	4
10		Remunerazione variabile complessiva	100.195	37.851	3.006
11		Di cui in contanti	100.195	37.851	3.006
12		Di cui differita	20.039	-	-
EU-13a		Di cui azioni o partecipazioni al capitale equivalenti	0	0	0
EU-14a		Di cui differita			
EU-13b		Di cui strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti	0	0	0
EU-14b		Di cui differita			
EU-14x		Di cui altri strumenti	0	0	0
EU-14y		Di cui differita			
15	Di cui altre forme	0	0	0	
16	Di cui differita				
17	<b>Remunerazione complessiva</b>		<b>828.517</b>	<b>193.554</b>	<b>161.399</b>

## Modello EU REM2: pagamenti speciali al personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente (personale più rilevante)

	a	b	c	d
	Organo di amministrazione - funzione di supervisione strategica	Organo di amministrazione - funzione di gestione	Altri membri dell'alta dirigenza	Altri membri del personale più rilevante
<b>Premi facenti parte della remunerazione variabile garantita</b>				
1	Premi facenti parte della remunerazione variabile garantita – Numero dei membri del personale più rilevante	9		1
2	Premi facenti parte della remunerazione variabile garantita – Importo complessivo	0		0
3	Di cui premi facenti parte della remunerazione variabile garantita versati nel corso dell'esercizio che non sono presi in considerazione nel limite massimo dei bonus			
<b>Trattamenti di fine rapporto riconosciuti in periodi precedenti che sono stati versati nel corso dell'esercizio</b>				
4	Trattamenti di fine rapporto riconosciuti in periodi precedenti che sono stati versati nel corso dell'esercizio – Numero dei membri			
5	Trattamenti di fine rapporto riconosciuti in periodi precedenti che sono stati versati nel corso dell'esercizio – Importo			
<b>Trattamenti di fine rapporto riconosciuti nel corso dell'esercizio</b>				
6	Trattamenti di fine rapporto riconosciuti nel corso dell'esercizio – Numero dei membri del personale più rilevante			
7	Trattamenti di fine rapporto riconosciuti nel corso dell'esercizio – Importo complessivo			
8	Di cui versati nel corso dell'esercizio			
9	Di cui differiti			
10	Di cui trattamenti di fine rapporto versati nel corso dell'esercizio non considerati nel limite massimo dei bonus			
11	Di cui l'importo più elevato riconosciuto a una singola persona			

## Modello EU REM3: remunerazione differita

	a	b	c	d	e	f	EU-g	EU-h
Remunerazione differita e soggetta a mantenimento	Importo complessivo della remunerazione differita riconosciuta per periodi di prestazione precedenti	Di cui importi che maturano nel corso dell'esercizio	Di cui importi che matureranno negli esercizi successivi	Importo della correzione delle performance, effettuata nell'esercizio, sulla remunerazione differita che sarebbe dovuta maturare nel corso dell'esercizio	Importo della correzione delle performance, effettuata nell'esercizio, sulla remunerazione differita che sarebbe dovuta maturare in successivi anni di prestazione	Importo complessivo delle correzioni effettuate nel corso dell'esercizio dovute a correzioni implicite ex post (ossia variazioni di valore della remunerazione differita dovute alle variazioni dei prezzi degli strumenti)	Importo complessivo della remunerazione differita riconosciuta prima dell'esercizio, effettivamente versato nel corso dell'esercizio	Importo complessivo della remunerazione differita riconosciuta per il precedente periodo di prestazione che è stata maturata ma è soggetta a periodi di mantenimento
1	Organo di amministrazione - funzione di supervisione strategica						15.339	
2	In contanti						15.339	
3	Azioni o partecipazioni al capitale equivalenti							
4	Strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti							
5	Altri strumenti							
6	Altre forme							
7	Organo di amministrazione - funzione di gestione							
8	In contanti							
9	Azioni o partecipazioni al capitale equivalenti							
10	Strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti							
11	Altri strumenti							
12	Altre forme							
13	Altri membri dell'alta dirigenza							
14	In contanti							
15	Azioni o partecipazioni al capitale equivalenti							
16	Strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti							
17	Altri strumenti							
18	Altre forme							
19	Altri membri del personale più rilevante							
20	In contanti							
21	Azioni o partecipazioni al capitale equivalenti							
22	Strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti							
23	Altri strumenti							
24	Altre forme							
25	Importo totale						15.339	

## Modello EU REM5: informazioni sulla remunerazione del personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente (personale più rilevante)

	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
	Remunerazione dell'organo di amministrazione			Aree di business						
	Organo di amministrazione funzione di supervisione strategica	Organo di amministrazione funzione di gestione	Totale organo di amministrazione	Banca d'investimento	Servizi bancari al dettaglio	Gestione del risparmio (asset management)	Funzioni aziendali	Funzioni di controllo interno indipendenti	Tutte le altre	Totale
1	Numero complessivo dei membri del personale più rilevante	9	0	9				1	1	11
2	Di cui membri dell'organo di amministrazione	9		9						9
3	Di cui altri membri dell'alta dirigenza						1			1
4	Di cui altri membri del personale più rilevante							1		1
5	Remunerazione complessiva del personale più rilevante	828.517		828.517			193.554	58.399		1.080.469
6	Di cui remunerazione variabile	100.195		100.195			37.851	3.006		141.053
7	Di cui remunerazione fissa	728.322		728.322			155.702	55.392		939.417

## Leva finanziaria (art.451 CRR)

### Tabella EU LRA: comunicazione di informazioni qualitative sul coefficiente di leva finanziaria

Con la regolamentazione prudenziale di Basilea 3 è stato introdotto, in via definitiva a partire dal 1° gennaio 2015, il Coefficiente di Leva Finanziaria (*Leverage ratio*), che misura il grado di copertura del Capitale di Classe 1 rispetto all'esposizione totale della Banca.

Tale indice è calcolato considerando gli attivi e le esposizioni fuori bilancio.

L'obiettivo dell'indicatore è contenere il grado d'indebitamento nei bilanci delle banche inserendo un livello minimo di copertura delle attività di rischio mediante capitale proprio, in tal senso costituisce una misura complementare ai requisiti patrimoniali basati sul rischio, volta ad integrarne le risultanze e la sua introduzione si pone come fondamentale presidio rispetto ai fenomeni di pro-ciclicità che hanno interessato il sistema economico-finanziario negli ultimi anni (spirale tra perdite, erosione di capitale e *credit crunch* amplificati dalle strategie di "rientro" da situazioni di *leverage* "eccessivo").

Il rapporto, in corso di monitoraggio da parte delle autorità, è espresso in percentuale ed è soggetto ad un limite minimo regolamentare del 3% (valore di riferimento del Comitato di Basilea).

Il *Leverage Ratio* è stato inserito nell'anno 2019 tra le metriche che la Banca monitora nell'ambito del *Risk Appetite Framework* per il presidio del rischio complessivo ed in particolare dell'adeguatezza patrimoniale dell'Istituto.

Il coefficiente di Leva Finanziaria è calcolato come rapporto tra il Capitale di Classe 1 e l'Esposizione complessiva: focalizzandosi sul denominatore dell'indicatore, nell'esposizione complessiva sono comprese le esposizioni per cassa, al netto di eventuali deduzioni di componenti operate sul Capitale di Classe 1 e le esposizioni fuori bilancio.

In data 17 gennaio 2015 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale UE l'Atto Delegato della Commissione del 10 ottobre 2014 (divenuto Regolamento (UE) n.62/2015). Con l'Atto Delegato, che modifica il Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), la Commissione Europea ha fornito indicazioni al fine di uniformare le differenti

interpretazioni delle modalità di calcolo del *Leverage Ratio* che rendono non comparabili gli indicatori calcolati dalle diverse istituzioni.

Inoltre, l'Atto Delegato, modificando il Regolamento (UE) n. 575/2013, prevede che il coefficiente di leva finanziaria sia calcolato alla data di fine trimestre, eliminando la discrezionalità prevista precedentemente dalla CRR (media aritmetica dei coefficienti mensili del trimestre di riferimento o, previa autorizzazione dell'Autorità competente, dato puntuale di fine trimestre).

### Informativa quantitativa

Sulla base dei dati al 31 dicembre 2023 l'indice di leva finanziaria si assesta al 8,032% a fronte di un requisito minimo fissato dalla nuova disciplina prudenziale pari al 3%.

L'indicatore è soggetto a monitoraggio periodico.

### Modello EU LR1 - LRSum: riepilogo della riconciliazione tra attività contabili e esposizioni del coefficiente di leva finanziaria

		Importi applicabili
1	Attività totali come da bilancio pubblicato	1.310.602.950
2	Rettifica per i soggetti consolidati a fini contabili ma esclusi dall'ambito del consolidamento prudenziale	-1.362.647
3	(Rettifica per le esposizioni cartolarizzate che soddisfano i requisiti operativi per il riconoscimento del trasferimento del rischio)	0
4	(Rettifica per l'esenzione temporanea delle esposizioni verso banche centrali (se del caso))	0
5	(Rettifica per le attività fiduciarie iscritte a bilancio a norma della disciplina contabile applicabile ma escluse dalla misura dell'esposizione complessiva conformemente all'articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera i), del CRR)	0
6	Rettifica per gli acquisti e le vendite standardizzati di attività finanziarie soggette alla registrazione sulla base della data di negoziazione	0
7	Rettifica per le operazioni di tesoreria accentrata ammissibili	0
8	Rettifica per gli strumenti finanziari derivati	0
9	Rettifica per le operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT)	1.719.534
10	Rettifica per gli elementi fuori bilancio (conversione delle esposizioni fuori bilancio in importi equivalenti di credito)	71.445.271
11	(Rettifica per gli aggiustamenti per la valutazione prudente e gli accantonamenti specifici e generici che hanno ridotto il capitale di classe 1)	0
EU-11a	(Rettifica per le esposizioni escluse dalla misura dell'esposizione complessiva conformemente all'articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera c), del CRR)	0
EU-11b	(Rettifica per le esposizioni escluse dalla misura dell'esposizione complessiva conformemente all'articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera j), del CRR)	0
12	Altre rettifiche	2336998
13	Misura dell'esposizione complessiva	1.384.742.106

**Modello EU LR2 - LRCom: informativa armonizzata sul coefficiente di leva finanziaria**

		Esposizione del coefficiente di leva finanziaria (CRR) 31-12-2023	Esposizione del coefficiente di leva finanziaria (CRR) 31-12-2022
<b>Esposizioni in bilancio (esclusi derivati e SFT)</b>			
1	Elementi in bilancio (esclusi derivati e SFT, ma comprese le garanzie reali)	1.311.577.301	1.402.474.604
2	Maggiorazione per le garanzie reali fornite su derivati se dedotte dalle attività in bilancio in base alla disciplina contabile applicabile	0	0
3	(Deduzioni dei crediti per il margine di variazione in contante fornito in operazioni su derivati)	0	0
4	(Rettifiche per i titoli ricevuti nell'ambito di operazioni di finanziamento tramite titoli che sono iscritti come attività)	0	0
5	(Rettifiche di valore su crediti generiche degli elementi in bilancio)	0	0
6	(Importi delle attività dedotte nella determinazione del capitale di classe 1)	0	0
7	Esposizioni in bilancio complessive (esclusi derivati e SFT)	1.311.577.301	1.402.474.604
<b>Esposizioni su derivati</b>			
8	Costo di sostituzione associato alle operazioni su derivati SA-CCR (al netto del margine di	0	0
EU-8a	Deroga per derivati: contributo ai costi di sostituzione nel quadro del metodo standardiz	0	0
9	Importi delle maggiorazioni per le esposizioni potenziali future associate alle operazioni s	0	0
EU-9a	Deroga per derivati: contributo all'esposizione potenziale futura nel quadro del metodo	0	0
EU-9b	standardizzato semplificato	0	0
EU-9b	Esposizione calcolata secondo il metodo dell'esposizione originaria	0	0
10	(Componente CCP esentata delle esposizioni da negoziazione compensate per conto del	0	0
EU-10a	(Componente CCP esentata delle esposizioni da negoziazione compensate per conto del	0	0
EU-10b	(Componente CCP esentata delle esposizioni da negoziazione compensate per conto del	0	0
11	Importo nozionale effettivo rettificato dei derivati su crediti venduti	0	0
12	(Compensazioni nozionali effettive rettificate e deduzione delle maggiorazioni per i deriv	0	0
13	Totale delle esposizioni in derivati	0	0
<b>Esposizioni su operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT)</b>			
14	Attività SFT lorde (senza riconoscimento della compensazione) previa rettifica per le ope	0	0
15	(Importi compensati risultanti dai debiti e crediti in contante delle attività SFT lorde)	0	0
16	Esposizione al rischio di controparte per le attività SFT	1.719.534	1.962.980
EU-16a	Deroga per SFT: esposizione al rischio di controparte conformemente all'articolo 429	0	0
17	sexies, paragrafo 5, e all'articolo 222 del CRR.	0	0
17	Esposizioni su operazioni effettuate come agente	0	0
EU-17a	(Componente CCP esentata delle esposizioni su SFT compensate per conto del cliente)	0	0
18	Totale delle esposizioni su operazioni di finanziamento tramite titoli	1.719.534	1.962.980
<b>Altre esposizioni fuori bilancio</b>			
19	Importo nozionale lordo delle esposizioni fuori bilancio	402.139.447	283.820.808
20	(Rettifica per conversione in importi equivalenti di credito)	-330.694.176	-227.175.121
21	(Accantonamenti generici dedotti nella determinazione del capitale di classe 1 e	0	0
22	accantonamenti specifici associati alle esposizioni fuori bilancio)	0	0
22	Esposizioni fuori bilancio	71.445.271	56.645.687
<b>Esposizioni escluse</b>			
EU-22a	(Esposizioni escluse dalla misura dell'esposizione complessiva conformemente	0	0
EU-22b	all'articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera c), del CRR)	0	0
EU-22b	(Esposizioni esentate conformemente all'articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera j), del CRR	0	0
EU-22c	(in bilancio e fuori bilancio))	0	0
EU-22c	(Esposizioni di banche (o unità) pubbliche di sviluppo escluse - Investimenti del settore	0	0
EU-22d	pubblico)	0	0
EU-22d	(Esposizioni di banche (o unità) pubbliche di sviluppo escluse - Prestiti agevolati)	0	0
EU-22e	(Esposizioni escluse derivanti da trasferimenti (passing-through) di prestiti agevolati da	0	0
EU-22e	parte di un ente che non sia una banca (o unità) pubblica di sviluppo)	0	0
EU-22f	(Parti garantite escluse delle esposizioni derivanti da crediti all'esportazione)	0	0
EU-22g	(Garanzie reali in eccesso depositate presso agenti triparty escluse)	0	0
EU-22h	(Servizi connessi a un CSD di CSD/enti esclusi conformemente all'articolo 429 bis,	0	0
EU-22i	paragrafo 1, lettera o), del CRR)	0	0
EU-22i	(Servizi connessi a un CSD di enti designati esclusi conformemente all'articolo 429 bis,	0	0
EU-22j	paragrafo 1, lettera p), del CRR)	0	0
EU-22j	(Riduzione del valore dell'esposizione di prestiti di prefinanziamento o di prestiti	0	0
EU-22k	intermedi)	0	0
EU-22k	(Totale delle esposizioni escluse)	0	0
<b>Capitale e misura dell'esposizione complessiva</b>			
23	Capitale di classe 1	111.220.636	105.171.987
24	Misura dell'esposizione complessiva	1.384.742.106	1.461.083.271

Coefficiente di leva finanziaria			
25	Coefficiente di leva finanziaria (%)	8,032%	7,198%
EU-25	Coefficiente di leva finanziaria (escluso l'impatto dell'esenzione degli investimenti del settore pubblico e dei prestiti agevolati) (%)	8,032%	7,198%
25a	Coefficiente di leva finanziaria (escluso l'impatto di un'eventuale esenzione temporanea applicabile delle riserve della banca centrale) (%)	8,032%	7,198%
26	Requisito regolamentare del coefficiente minimo di leva finanziaria (%)	3,000%	3,000%
EU-26a	Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva (%)	0,000%	0,000%
EU-26b	Di cui costituiti da capitale CET1	0,000%	0,000%
27	Requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria (%)	0,000%	0,000%
EU-27a	Requisito del coefficiente di leva finanziaria complessivo (%)	3,000%	3,000%
Scelta in merito a disposizioni transitorie e esposizioni rilevanti			
EU-27b	Scelta in merito alle disposizioni transitorie per la definizione della misura del capitale	SI Disp.Transitorie art.499(2)-I.b	SI Disp.Transitorie art.499(2)-I.b
Informazioni sui valori medi			
28	Media dei valori giornalieri delle attività lorde di SFT, dopo le rettifiche per le operazioni contabili di vendita e al netto dei debiti e dei crediti in contante associati	0	0
29	Valore di fine trimestre delle attività lorde di SFT, dopo le rettifiche per le operazioni contabili di vendita e al netto dei debiti e dei crediti in contante associati	0	0
30	Misura dell'esposizione complessiva (compreso l'impatto di un'eventuale esenzione temporanea applicabile delle riserve della banca centrale) comprendente i valori medi della riga 28 delle attività lorde di SFT (dopo la rettifica per le operazioni contabili di vendita e al netto dei debiti e dei crediti in contante associati)	1.384.742.106	1.461.083.271
30a	Misura dell'esposizione complessiva (escluso l'impatto di un'eventuale esenzione temporanea applicabile delle riserve della banca centrale) comprendente i valori medi della riga 28 delle attività lorde di SFT (dopo la rettifica per le operazioni contabili di vendita e al netto dei debiti e dei crediti in contante associati)	1.384.742.106	1.461.083.271
31	Coefficiente di leva finanziaria (compreso l'impatto di un'eventuale esenzione temporanea applicabile delle riserve della banca centrale) comprendente i valori medi della riga 28 delle attività lorde di SFT (dopo la rettifica per le operazioni contabili di vendita e al netto dei debiti e dei crediti in contante associati)	8,032%	7,198%
31a	Coefficiente di leva finanziaria (escluso l'impatto di un'eventuale esenzione temporanea applicabile delle riserve della banca centrale) comprendente i valori medi della riga 28 delle attività lorde di SFT (dopo la rettifica per le operazioni contabili di vendita e al netto dei debiti e dei crediti in contante associati)	8,032%	7,198%

### Modello EU LR3 - LRSpl: disaggregazione delle esposizioni in bilancio (esclusi derivati, SFT e esposizioni esentate)

		Esposizione del coefficiente di leva finanziaria (CRR)
UE-1	Totale Esposizioni in bilancio (esclusi derivati, SFT e esposizioni esentate), di cui:	1.311.577.300
UE-2	esposizioni nel portafoglio di negoziazione	9.313.583
UE-3	esposizioni nel portafoglio bancario, di cui:	1.302.263.717
UE-4	obbligazioni garantite	0
UE-5	esposizioni trattate come emittenti sovrani	376.719.759
UE-6	esposizioni verso amministrazioni regionali, banche multilaterali di sviluppo, organizzazioni internazionali e organismi del settore pubblico non trattati come emittenti sovrani	485.645
UE-7	esposizioni verso enti	86.500.272
UE-8	esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili	241.818.319
UE-9	esposizioni al dettaglio	183.864.580
UE-10	esposizioni verso imprese	278.306.543
UE-11	esposizioni in stato di default	64.503.122
UE-12	altre esposizioni (ad es. in strumenti di capitale, cartolarizzazioni e altre attività diverse da crediti)	70.065.477

## **Art. 451 bis – Informativa sui requisiti in materia di liquidità**

Le “*Guidelines on LCR disclosure to complement the disclosure of liquidity risk management under Article 435 of Regulation EU No. 575/2013*”, recepite nel 22° aggiornamento della Circolare Banca d’Italia n. 285/2013, nel dare attuazione al Regolamento UE 575/2013 (CRR), confermano la centralità assunta dal rischio di liquidità nella gestione delle banche, le quali sono chiamate ad implementare sistemi di monitoraggio e gestione delle risorse disponibili in grado di assicurare il rispetto dei parametri che – secondo le autorità competenti – sono essenziali per il conseguimento della sana e prudente gestione.

Dal punto di vista applicativo, le linee guida delineano un processo di gestione dell’informativa calibrato sulla complessità operativa e dimensionale degli intermediari, nel rispetto del tradizionale principio di proporzionalità che informa l’ordinamento europeo in materia bancaria.

Come noto, il Regolamento EU 2019/876 (CRR2) ha introdotto nuove disposizioni in materia di informativa al pubblico, dando mandato all’EBA nell’art. 434a di elaborare norme tecniche di attuazione in tale ambito.

Facendo seguito a queste disposizioni, l’EBA in data 16 ottobre 2019 ha avviato una consultazione pubblica in merito ai nuovi obblighi informativi, conclusasi in data 16 gennaio 2020.

Le nuove disposizioni si pongono diversi obiettivi tra i quali quello di uniformare il contenuto dell’informativa attraverso un unico framework normativo in grado di garantire informazioni sufficientemente complete e comparabili.

Facendo seguito a tale consultazione, in data 24 giugno 2020 l’EBA ha emanato *l’Implementing Technical Standard EBA/ITS/2020/04 “Final draft implementing technical standards on public disclosures by institutions of the information referred to in Titles II and III of Part Eight of Regulation (EU) No 575/2013”*.

L’ITS è stato recepito nel Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/637 della Commissione del 15 marzo 2021, pubblicato in data 21 aprile 2021, la cui applicazione è stata avviata a partire dal 28 giugno 2021.

Il contenuto del presente articolo, quindi, è disciplinato nell’articolo 7 del suddetto Regolamento 637/2021 e redatto secondo la predisposizione di *templates* e *tables* all’interno delle quali è fornita, rispettivamente, l’informativa quantitativa e qualitativa richiesta. A tal proposito, per facilitare la predisposizione delle informazioni di carattere quantitativo, oltre che per garantire maggiore coerenza e qualità dei dati forniti, l’EBA ha predisposto, quando applicabili, specifici raccordi tra le informazioni presenti all’interno dei *templates* e quelle presenti nelle segnalazioni di vigilanza.

Tra le novità introdotte del CRR II e recepite nel Regolamento di esecuzione 637/2021, rileva ai fini dell’informativa sulla liquidità l’obbligo per gli enti di pubblicare informazioni sul loro coefficiente di copertura della liquidità, sul loro coefficiente netto di finanziamento stabile e sulla loro gestione del rischio di liquidità.

Quanto al coefficiente netto di finanziamento stabile (NSFR), la segnalazione dell’indicatore è partita da giugno 2021 in linea con le nuove disposizioni della CRR II che prevedono in tema di NSFR, all’articolo 428 sextricies, la deroga, previa autorizzazione dell’Autorità Competente, per gli enti piccoli e non complessi di calcolare l’indicatore di rischio in versione semplificata in luogo della versione base, tuttavia, la Banca Popolare del Frusinate, pur rientrando nella categoria degli enti piccoli e non complessi, non si è avvalsa di tale deroga sia

ai fini segnaletici, sia in tema di obbligo di pubblicazione del *template* LIQ2 (come previsto dal Regolamento di Esecuzione 637/2021).

### **EU LIQA: gestione del rischio di liquidità**

Il rischio di liquidità è il rischio di non essere in grado di far fronte ai propri impegni di pagamento; esso può essere causato da incapacità di reperire fondi (*funding liquidity risk*) ovvero alla presenza di limiti allo smobilizzo delle attività (*market liquidity risk*).

Per *funding liquidity risk* si intende il rischio che la Banca non sia in grado di far fronte ai propri impegni di pagamento ed alle proprie obbligazioni in modo efficiente (rispetto al profilo di rischio “ipotizzato” e/o a condizioni economiche “eque”) per incapacità a reperire fondi senza pregiudicare la sua attività caratteristica e/o la sua situazione finanziaria.

Per *market liquidity risk* si intende il rischio che la Banca non sia in grado di liquidare un *asset* se non a costo di incorrere in perdite in conto capitale a causa della scarsa liquidità del mercato di riferimento e/o in conseguenza del timing con cui è necessario realizzare l’operazione.

In ottica di mitigazione del rischio la Banca si è dotata di una Policy “Politiche di gestione del rischio di liquidità”, con la quale, coerentemente alle dimensioni, caratteristiche e complessità dell’attività svolta, sono formalizzate le sue politiche di governo e gestione del rischio di liquidità.

I principi di governo e gestione del rischio di liquidità vengono regolati in maniera chiara e formale, mettendo in evidenza i ruoli e i compiti di ciascun organo aziendale. L’*owner* del “rischio di liquidità”, ossia la figura organizzativa a cui è stata attribuita la titolarità dell’intero processo di gestione del rischio – nell’ambito degli indirizzi strategici fissati dal Consiglio di Amministrazione e seguendo le modalità operative suggerite dall’Amministratore Delegato – è stato identificato nel Responsabile dell’Area Finanza.

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile del mantenimento di un livello di liquidità coerente con la soglia di tolleranza all’esposizione al rischio e della definizione delle politiche di governo e dei processi di gestione afferenti lo specifico profilo di rischio.

Il Consiglio di Amministrazione, coadiuvato dal Direttore Generale, cura l’attuazione degli indirizzi strategici, del RAF e delle politiche di governo dei rischi. Il Collegio Sindacale, nell’ambito della generale attività di verifica sulla completezza, funzionalità ed adeguatezza del Sistema dei Controlli Interni e del RAF, vigila sull’adeguatezza e sulla rispondenza del processo di gestione del rischio di liquidità ai requisiti stabiliti dalla normativa di vigilanza. Il *framework di governance* dei sistemi interni di misurazione dei rischi prevede il coinvolgimento delle Funzioni aziendali di controllo nel monitoraggio della gestione della liquidità. In particolare, la Funzione Risk Management, tra i vari compiti assegnatigli, concorre allo sviluppo e procede alla valutazione dei sistemi di misurazione del rischio di liquidità cui la banca è esposta.

In tale documento, oltre ad essere descritti i compiti degli Organi e delle Funzioni Aziendali, nonché le attività previste dal sistema dei controlli in materia di governo e gestione del rischio di liquidità, è formalizzato il Piano di Emergenza (Contingency Funding Plan) che prevede le strategie di gestione in situazioni di intenso

drenaggio di liquidità e le procedure per il reperimento di fonti di finanziamento in caso di emergenza. Nel quadro della gestione delle situazioni avverse è da comprendere anche quanto normato nel Recovery Plan.

All'interno delle "Politiche di gestione del rischio di liquidità" è individuato un set di indicatori per evidenziare tempestivamente l'insorgere di vulnerabilità nella propria posizione di liquidità, posto su tre livelli: *early warning*, *risk tolerance* e *recovery indicators*. Il set degli indicatori di liquidità funge da indicatore per l'Area Finanza, il Direttore Generale e il Consiglio di Amministrazione per le conseguenti valutazioni e implementazioni di misure correttive.

Il controllo dei limiti viene effettuato dalla funzione di Risk Management con l'obiettivo di mantenere adeguati livelli di riserve di liquidità necessarie alla mitigazione del rischio.

Il Risk Management provvede, mensilmente, a rilevare l'indice di concentrazione della raccolta, oltre che LCR e NSFR.

La gestione della liquidità è effettuata dall'Area Finanza in coerenza con le strategie e gli obiettivi operativi, definiti dal Consiglio di Amministrazione, in base alla propensione al rischio della Banca.

Nel corso dell'esercizio 2023 il profilo di liquidità della banca si è mostrato adeguato sia a breve che a lungo termine, rispettando i limiti di rischio previsti sia internamente che a livello regolamentare. Il *Liquidity Coverage Ratio*, calcolato secondo il Regolamento Delegato (UE) 2015/61, nel corso dell'esercizio 2023, in media si è attestato a 244,5%.

Nel mese di gennaio 2023 la banca ha attivato la procedura di Banca d'Italia, ABACO, per la gestione dei prestiti conferiti a garanzia. Attraverso il conferimento a garanzia di crediti con determinate condizioni, la Banca ottiene liquidità.

Banca Popolare del Frusinate verifica con continuità la consistenza delle riserve di liquidità, sia in condizioni normali che in condizioni di stress con l'obiettivo di detenere un ammontare di riserve liquide che siano sufficienti a garantire il rispetto delle regole prudenziali e comprendono principalmente cassa e depositi liberi detenuti presso banche centrali e attività prontamente liquidabili idonee e fronteggiare situazioni di stress nell'orizzonte temporale di breve termine.

Il requisito di liquidità strutturale è invece rappresentato dall'indicatore NSFR (*Net Stable Funding Ratio*) finalizzato a promuovere un maggior ricorso alla raccolta stabile.

L'adeguatezza del profilo di rischio è valutata e monitorata nel continuo rispetto alla propensione al rischio di liquidità declinata nel *Risk Appetite Framework*. Il rispetto di tali limiti è monitorato nel Report ALM e rendicontato trimestralmente al Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione, in occasione della valutazione del Resoconto ICAAP/ILAAP, che comprende un'analisi dettagliata dell'indicatore LCR, NSFR, Buffer di liquidità, posizione netta di liquidità, risultanze delle prove di stress e relativi impatti, ritiene adeguato l'attuale livello di liquidità e sistema di monitoraggio.

**Modello EU LIQ1: informazioni quantitative dell'LCR**

Perimetro di consolidamento: Individuale/Consolidato		Totale valore non ponderato (media)				Totale valore ponderato (media)			
Valuta e unità (XXX milioni)		31.03.23	30.06.23	30.09.23	31.12.23	31.03.23	30.06.23	30.09.23	31.12.23
Trimestre chiuso al (GG mese AAAA)		31.03.23	30.06.23	30.09.23	31.12.23	31.03.23	30.06.23	30.09.23	31.12.23
Numero di punti dati usati per il calcolo delle medie		12	12	12	12	12	12	12	12
<b>Attività liquide di elevata qualità</b>									
1	Totale delle attività liquide di elevata qualità (HQLA)					172.278.362	218.060.172	243.974.680	261.736.247
<b>Deflussi di cassa</b>									
2	Depositi al dettaglio e depositi di piccole imprese, di cui	557.333.394	575.886.252	587.932.577	598.376.855	21.202.243	21.209.271	20.776.109	19.981.100
3	<i>Depositi stabili</i>	224.327.735	226.796.333	226.939.596	224.718.401	11.216.387	11.339.817	11.346.980	11.235.920
4	<i>Depositi meno stabili</i>	82.707.057	81.660.935	78.292.737	73.336.576	9.985.856	9.869.454	9.429.129	8.745.180
5	Finanziamento all'ingrosso non garantito	293.226.733	297.644.232	287.218.529	278.629.001	122.077.976	124.424.930	117.586.820	114.273.465
6	<i>Depositi operativi (tutte le controparti) e depositi in reti di banche non operative</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
7	<i>Depositi non operativi (tutte le controparti)</i>	293.226.733	297.644.232	287.218.529	278.629.001	122.077.976	124.424.930	117.586.820	114.273.465
8	<i>Debito non garantito</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<i>Finanziamento all'ingrosso garantito</i>					0	0	0	0
10	<i>Obblighi aggiuntivi</i>	138.734.577	136.971.815	132.068.311	137.022.950	9.362.765	9.086.747	8.746.784	9.110.904
11	<i>Deflussi connessi ad esposizioni in derivate e altri obblighi in materia di derivati</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
12	<i>Deflussi connessi alla perdita di finanziamenti su prodotti di debito</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<i>Linee di credito e di liquidità</i>	138.734.577	136.971.815	132.068.311	137.022.950	9.362.765	9.086.747	8.746.784	9.110.904
14	<i>Altre obbligazioni di finanziamento contrattuali</i>	26.084.749	30.033.999	31.209.173	31.741.195	26.084.749	30.033.999	31.209.173	31.741.195
15	<i>Altre obbligazioni di finanziamento potenziali</i>	1.339.350	1.316.142	1.294.725	1.299.058	0	0	0	0
16	Totale dei deflussi di cassa					178.727.733	184.754.947	178.318.885	175.106.664
<b>Afflussi di cassa</b>									
17	Prestiti garantiti (ad es. contratti di vendita con patto di riacquisto passivo)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Afflussi da esposizioni pienamente in bonis	101.416.855	98.799.955	92.731.310	88.101.347	68.694.955	66.458.989	62.401.379	59.735.812
19	Altri afflussi di cassa	56.368.114	56.271.195	56.138.671	56.223.628	12.784.229	12.125.645	12.017.456	12.145.977
Eu 19a	<i>(Differenza tra gli "afflussi" ponderati totali e i "deflussi" ponderati totali derivanti da operazioni in merito ai cui valori contrattuali)</i>					0	0	0	0
Eu 19b	<i>(Afflussi in eccesso da un ente creditizio specializzato connesso)</i>					0	0	0	0
20	Totale degli afflussi di cassa	157.784.968	155.071.151	148.869.981	144.324.974	81.479.185	78.584.634	74.418.835	71.881.789
Eu 20a	Afflussi totalmente esenti	0	0	0	0	0	0	0	0
Eu 20b	Afflussi soggetti al massimale del 90%	0	0	0	0	0	0	0	0
Eu 20c	Afflussi soggetti al massimale del 75%	157.784.968	155.071.151	148.869.981	144.324.974	81.479.184	78.584.634	74.418.835	71.881.789
<b>Valore corretto totale</b>						<b>VALORE CORRETTO TOTALE</b>			
21	Riserva di liquidità					172.278.362	218.060.172	243.974.680	261.736.247
22	Totale dei deflussi di cassa netti					97.248.549	106.170.313	103.900.050	103.224.874
23	Coefficiente di copertura della liquidità (%)					184,63%	211,06%	239,65%	260,14%

**EU LIQB: informazioni qualitative sull'LCR, ad integrazione del modello EU LIQ1**

Il livello di LCR si attesta costantemente ad un livello superiore a quanto previsto dalle disposizioni regolamentari ed interne previste in sede RAF.

Il buffer di liquidità è composto in prevalenza da titoli di Stato italiani non impegnati, caratterizzati da elevata liquidabilità e duration non elevata.

Negli afflussi confluiscono i crediti verso banche e le poste legate a crediti verso la clientela di prossima scadenza.

I deflussi, invece, sono una percentuale della raccolta a vista.

Improvvisi movimenti sulla raccolta, in entrate o in uscita, sono la principale causa delle variazioni fatte registrare dall'indicatore LCR.

La banca fa ricorso nel continuo a finanziamenti presso il mercato interbancario, attraverso operazioni di pronti contro termine passivi.

Inoltre, la Banca ha partecipato alle aste per il rifinanziamento a lungo termine (TLTRO-III) indette dalla Banca Centrale Europea (in scadenza fra il 2022 e il 2024). Al 31 dicembre 2023 la Banca Popolare del Frusinate ha in essere operazioni della specie per 100 milioni di euro.

Non sono presenti disallineamenti in valuta sull'indicatore LCR.

## EU LIQ2: coefficiente netto di finanziamento stabile

(importo in valuta)	Dicembre 2023					Settembre 2023					Giugno 2023					Maggio 2023							
	Valore non ponderato per durata residua				Valore ponderato	Valore non ponderato per durata residua				Valore ponderato	Valore non ponderato per durata residua				Valore ponderato	Valore non ponderato per durata residua				Valore ponderato			
	Privo di scadenza	< 6 mesi	da 6 mesi a < 1 anno	≥ 1 anno		Privo di scadenza	< 6 mesi	da 6 mesi a < 1 anno	≥ 1 anno		Privo di scadenza	< 6 mesi	da 6 mesi a < 1 anno	≥ 1 anno		Privo di scadenza	< 6 mesi	da 6 mesi a < 1 anno	≥ 1 anno				
<b>Elementi di finanziamento stabile disponibile (ASF)</b>																							
1	Elementi e strumenti di capitale	111.231.896	0	0	0	111.231.896	219.180.348	0	0	109.590.174	328.770.522	220.693.298	0	0	110.346.649	331.039.947	220.693.298	0	0	110.346.649	331.039.947		
2	Fondi propri	111.231.896	0	0	0	111.231.896	219.180.348	0	0	109.590.174	328.770.522	220.693.298	0	0	110.346.649	331.039.947	220.693.298	0	0	110.346.649	331.039.947		
3	Altri strumenti di capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Depositi al dettaglio	316.555.041	15.453.500	230.002.800	541.818.931					323.930.236	21.157.000	215.722.750	539.660.871		322.759.294	31.872.900	219.202.700	552.033.268	322.759.294	31.872.900	219.202.700	552.033.268	
5	Depositi stabili	247.039.129	13.129.770	172.832.655	419.993.109					251.882.738	15.309.431	168.748.367	422.580.928		248.185.722	25.046.147	173.560.173	433.130.449	248.185.722	25.046.147	173.560.173	433.130.449	
6	Depositi meno stabili	69.515.912	2.323.730	57.170.145	121.825.823					72.047.498	5.847.569	46.974.383	117.079.943		74.573.572	6.826.753	45.642.527	118.902.820	74.573.572	6.826.753	45.642.527	118.902.820	
7	Finanziamento all'ingrosso:	491.451.504	13.558.000	41.261.000	172.143.129					536.468.686	9.052.000	21.858.000	159.653.356		567.552.889	28.105.000	20.482.000	184.789.842	567.552.889	28.105.000	20.482.000	184.789.842	
8	Depositi operativi	0	0	0	0					0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Altri finanziamenti all'ingrosso	491.451.504	13.558.000	41.261.000	172.143.129					536.468.686	9.052.000	21.858.000	159.653.356		567.552.889	28.105.000	20.482.000	184.789.842	567.552.889	28.105.000	20.482.000	184.789.842	
10	Passività correlate	0	0	0	0					0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Altre passività:	0	57.488.191	21.250.000	12.399.274	23.024.274	0	51.835.283	15.663.000	12.431.054	20.262.554	0	64.069.953	2.866.000	10.788.422	12.221.422	0	64.069.953	2.866.000	10.788.422	12.221.422	0	
12	NSFR derivati passivi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Tutte le altre passività e gli altri strumenti di capitale non compresi nelle categorie di cui sopra	0	57.488.191	21.250.000	12.399.274	23.024.274	0	51.835.283	15.663.000	12.431.054	20.262.554	0	64.069.953	2.866.000	10.788.422	12.221.422	0	64.069.953	2.866.000	10.788.422	12.221.422	0	
14	<b>Finanziamento stabile disponibile (ASF) totale</b>					848.218.231					1.048.347.302				1.080.084.479							1.080.084.479	
<b>Elementi di finanziamento stabile richiesto (RSF)</b>																							
15	Totale delle attività liquide di elevata qualità (HQLA)					8.877.173				8.849.446					8.887.469							8.887.469	
EU-15a	Attività vincolate per una durata residua pari o superiore a un anno in un aggregato di copertura		0	0	0	0				0					0							0	0
16	Depositi detenuti presso altri enti finanziari a fini operativi		0	0	0	0				0					0							0	0
17	Prestiti e titoli in bonis:		196.085.540	52.026.246	690.096.493	647.190.147		186.207.055	58.140.332	667.150.156	625.186.042		190.106.980	56.055.315	671.217.673	627.810.429		190.106.980	56.055.315	671.217.673	627.810.429		
18	Operazioni di finanziamento tramite titoli in bonis con clienti finanziari garantite da HQLA di livello 1 soggette a un coefficiente di scarto dello 0%		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
19	Operazioni di finanziamento tramite titoli in bonis con clienti finanziari garantite da altre attività e prestiti e anticipazioni a enti finanziari		24.657.208	0	32.279.433	34.745.154		29.092.686	0	32.182.293	35.091.562		39.424.404	0	32.182.293	36.124.733		39.424.404	0	32.182.293	36.124.733		
20	Prestiti in bonis a clienti costituiti da società non finanziarie, clienti al dettaglio e piccole imprese e prestiti a emittenti sovrani e organismi del settore pubblico, di cui		153.718.262	36.076.434	373.099.755	525.726.978		149.544.888	35.939.673	355.564.942	501.530.862		144.751.686	38.224.453	353.702.884	498.998.228		144.751.686	38.224.453	353.702.884	498.998.228		
21	Con un fattore di ponderazione del rischio pari o inferiore al 35 % nel quadro del metodo standardizzato di Basilea II per il rischio di credito		20.471.575	17.861.224	145.026.182	211.623.273		19.218.389	16.766.660	142.103.872	206.621.919		15.256.563	18.654.316	139.972.096	197.691.015		15.256.563	18.654.316	139.972.096	197.691.015		
22	Mutui ipotecari su immobili residenziali in bonis, di cui		3.273.517	3.464.047	198.532.769	0		3.217.357	3.325.224	188.873.698	0		3.215.602	3.344.759	186.406.883	0		3.215.602	3.344.759	186.406.883	0		
23	Con un fattore di ponderazione del rischio pari o inferiore al 35 % nel quadro del metodo standardizzato di Basilea II per il rischio di credito		2.511.427	2.628.136	147.107.805	0		2.512.035	2.585.652	144.173.898	0		2.394.698	2.464.842	134.344.527	0		2.394.698	2.464.842	134.344.527	0		
24	Altri prestiti e titoli che non sono in stato di default e che non sono ammissibili come HQLA, compresi gli strumenti di capitale negoziati in mercati e i prodotti in bilancia relativi al finanziamento al commercio		14.436.553	12.485.765	86.184.536	86.718.015		4.352.124	18.875.435	90.529.223	88.563.619		2.715.288	14.486.103	98.925.613	92.687.467		2.715.288	14.486.103	98.925.613	92.687.467		
25	Attività correlate		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
26	Altre attività:		94.972.947	16.595.538	51.555.051	124.503.342		89.541.755	11.092.662	56.912.085	125.296.245		74.192.928	9.857.699	53.537.498	111.090.231		74.192.928	9.857.699	53.537.498	111.090.231		
27	Merchi negoziate fisicamente		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
28	Attività fornite come margine iniziale per i contratti derivati e come contributo ai fondi di garanzia delle CCP		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
29	NSFR derivati attivi		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
30	NSFR derivati passivi prima della deduzione del margine di variazione fornito		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
31	Tutte le altre attività non comprese nelle categorie di cui sopra		94.972.947	16.595.538	51.555.051	124.503.342		89.541.755	11.092.662	56.912.085	125.296.245		74.192.928	9.857.699	53.537.498	111.090.231		74.192.928	9.857.699	53.537.498	111.090.231		
32	Elementi fuori bilancio		100.148.006	6.582.223	21.668.539	6.565.050		114.043.634	4.052.663	15.461.861	7.292.671		83.051.991	32.759.347	25.448.245	7.997.327		83.051.991	32.759.347	25.448.245	7.997.327		
33	<b>RSF totale</b>		100.148.006	6.582.223	21.668.539	6.565.050		114.043.634	4.052.663	15.461.861	7.292.671		83.051.991	32.759.347	25.448.245	7.997.327		83.051.991	32.759.347	25.448.245	7.997.327		
34	<b>Coefficiente netto di finanziamento stabile (%)</b>					107,76%				136,75%					142,91%							142,91%	

## **Tecniche di attenuazione del rischio (art.453 CRR)**

### **Tabella EU CRC: obblighi di informativa qualitativa sulle tecniche di CRM**

Il rischio residuale si inquadra all'interno del più ampio concetto di *recovery risk*, ossia nella probabilità che il tasso di perdita effettivamente sopportato al termine del processo di recupero possa risultare superiore rispetto a quanto previsto sulla base delle *Loss Given Default* stimate.

I principali fattori che ne influenzano la portata sono rappresentati da:

- caratteristiche dell'esposizione creditizia (presenza di garanzie, grado di efficacia delle stesse in termini di velocità e modalità di escussione, priorità rispetto ad altri creditori);
- efficienza degli uffici/strutture che si occupano, all'interno della banca, del processo di recupero in senso stretto.

Nello specifico, un presidio consistente ed adeguato del rischio residuale richiede:

- a monte, il pieno rispetto dei requisiti generali e specifici previsti dalle disposizioni di vigilanza per l'eleggibilità delle garanzie, intesa come possibilità di beneficiare di minori assorbimenti patrimoniali grazie alla presenza di strumenti di mitigazione;
- a valle, il mantenimento nel tempo dei predetti requisiti, come presupposto per l'effettiva e proficua escussione ex-post della garanzia eletta al momento dell'assunzione del rischio.

Per quanto attiene alle politiche di compensazione la Banca non adotta politiche di compensazione delle esposizioni a rischio di credito con partite di segno opposto in bilancio o fuori bilancio.

Con riferimento alle politiche e ai processi per la valutazione e la gestione la Banca utilizza le seguenti tipologie di tecniche di attenuazione del rischio di credito (*Credit Risk Mitigation*, di seguito CRM):

- a) Garanzie reali di tipo immobiliare e mobiliari;
- b) Garanzie personali.

Per le garanzie reali sono stati realizzati nel corso degli anni i programmi per ottenere la conformità ai requisiti previsti dalle disposizioni di Vigilanza ai fini del riconoscimento degli effetti di attenuazione del rischio di credito. In particolare l'erogazione del credito con acquisizione di garanzie reali è soggetta a specifiche misure di controllo applicate in sede di erogazione e di monitoraggio. Sono stati a tal fine predisposti sia un insieme di politiche e norme riguardanti la gestione delle garanzie, che un idoneo sistema informativo a supporto delle fasi del ciclo di vita della garanzia (acquisizione, valutazione, gestione, rivalutazione, escussione).

In particolare con riferimento alle garanzie ipotecarie, la Banca ha previsto, tra l'altro:

- l'acquisizione della sottoscrizione di polizze assicurative (eventi catastrofici) sul bene oggetto della garanzia, al fine di limitare i rischi residuali (cessazione o insussistenza del valore della protezione);
- un processo di erogazione dedicato che vincola l'iter istruttorio alla presentazione di una perizia tecnica di un perito indipendente sul valore del bene;
- una rivalutazione periodica degli immobili acquisiti in garanzia, attraverso il ricorso ad un fornitore esterno, utilizzando metodi statistici o perizie in loco.

Le garanzie reali attualmente acquisite sono riconducibili alle ipoteche ed ai pegni nelle loro diverse configurazioni (pegno titoli e denaro, ipoteche su beni mobili e immobili). È stato da tempo attivato un sistema

di monitoraggio del valore delle garanzie reali in base ai valori di mercato. Per le operazioni di pegno tale monitoraggio avviene giornalmente (in particolare per titoli e denaro presso la banca), mentre per le ipoteche la verifica del valore degli immobili avviene coerentemente alle disposizioni di vigilanza in materia di garanzie reali.

Per quanto concerne le garanzie personali si può distinguere tra garanti e controparti in operazioni di derivati su credito. Con riferimento al primo aspetto la Banca ha disciplinato le principali tipologie di operazioni e di garanti ammissibili. Le garanzie personali ammesse (fideiussioni) possono essere rilasciate da persone fisiche e giuridiche (imprese, istituzioni finanziarie, enti, ecc.). Similmente alle garanzie reali è definito un processo per l'acquisizione, la gestione (variazioni, nuove acquisizioni, ecc.) e le cancellazioni delle garanzie personali che si avvale di supporti informativi collegati alle fasi di erogazione e monitoraggio del rischio di credito.

### **Modello EU CR3 – Tecniche di CRM - Quadro d'insieme: informativa sull'uso di tecniche di attenuazione del rischio di credito**

	Valore contabile non garantito	Valore contabile garantito				
			di cui garantito da garanzie reali	di cui garantito da garanzie finanziarie	di cui garantito da	
1	Prestiti e anticipazioni	204.458.516	659.473.771	387.675.291	271.798.480	0
2	Titoli di debito	408.591.883	0	0	0	0
3	<b>Totale</b>	<b>613.050.399</b>	<b>659.473.771</b>	<b>387.675.291</b>	<b>271.798.480</b>	<b>0</b>
	<i>di cui esposizioni deteriorate</i>	56.973.777	65.936.414	46.827.594	19.108.820	0
4	<i>di cui in stato di default (*)</i>	111.370.216	65.936.414	46.827.594	19.108.820	

### **Introduzione dell'IFRS 9 (art. 473 bis CRR)**

Il Regolamento (UE) 2017/2395 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017 ha introdotto disposizioni transitorie volte ad attenuare l'impatto sui Fondi propri e i coefficienti patrimoniali degli enti vigilati conseguente all'entrata in vigore, con decorrenza 1° gennaio 2018, del nuovo principio contabile IFRS 9, modificando e integrando opportunamente il Regolamento (UE) n. 575/2013 ("CRR").

L'adesione al regime transitorio da parte delle banche è facoltativa e può essere «integrale» o «parziale» a seconda che riguardi l'intero articolato del dispositivo comunitario o soltanto una porzione del medesimo, come più avanti specificato.

Detto regime, applicabile nel periodo che si estende dall'1/1/2018 al 31/12/2022, consente agli intermediari di includere in via temporanea nel computo del proprio Capitale primario di classe 1 (CET1) un importo addizionale a "neutralizzazione" degli effetti che si avrebbero sulle poste patrimoniali a seguito del previsto aggravio delle rettifiche di valore a fronte di perdite attese su strumenti finanziari rivenienti dall'adozione del nuovo principio.

L'importo collegato a tali svalutazioni addizionali, computato, al netto dell'effetto fiscale, come elemento positivo di patrimonio, è scomponibile in:

- a) una componente «statica», rappresentativa di una misura degli incrementi delle rettifiche in fase di prima adozione del nuovo principio contabile, questa è calcolata come differenza tra l'ammontare delle

rettifiche di valore sul 31/12/2017 (determinate secondo il previgente IAS 39) ed il valore di quelle calcolate all'1/1/2018 (data di prima applicazione del principio IFRS 9); tale componente rimane quindi costante lungo l'intero periodo transitorio;

- b) una componente «dinamica», che misura gli ulteriori aumenti di rettifiche che potrebbero registrarsi ad ogni data contabile successiva lungo il periodo transitorio, ossia rispetto agli accantonamenti in essere all'1/1/2018 (dal computo sono escluse le variazioni di rettifiche calcolate sui portafogli di strumenti finanziari deteriorati); detta componente, a seguito dei provvedimenti introdotti per la pandemia da Covid-19, è stata a sua volta resa statica con riguardo agli accantonamenti esistenti all'01/01/20;
- c) una nuova componente dinamica che misura gli ulteriori aumenti di rettifiche che potrebbero registrarsi ad ogni data contabile successiva lungo il nuovo periodo transitorio 2020 - 2024, rispetto agli accantonamenti in essere all'1/1/2020.

Questo importo addizionale (al netto della fiscalità) per le componenti di cui alle lettere a) e b), viene applicato al valore del Capitale primario di classe 1 (CET1) degli enti che scelgono di aderire alle citate disposizioni transitorie secondo una percentuale di computabilità (c.d. "fattore di aggiustamento") progressivamente decrescente nel tempo, in un arco temporale di cinque anni, come di seguito indicato:

- periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018: 95% dell'incremento subito dagli accantonamenti per perdite attese su crediti per effetto dell'applicazione del principio contabile IFRS 9. L'impatto negativo che ci si attende derivi dall'applicazione del nuovo modello di *impairment* sui fondi propri è conseguentemente ridotto al 5% dell'impatto che sarà rilevato sul patrimonio netto contabile alla data del 1° gennaio 2018;
- periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019: 85% dell'incremento subito dagli accantonamenti per perdite attese su crediti;
- periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020: 70% dell'incremento subito dagli accantonamenti per perdite attese su crediti;
- periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021: 50% dell'incremento subito dagli accantonamenti per perdite attese su crediti;
- periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022: 25% dell'incremento subito dagli accantonamenti per perdite attese su crediti.

Dal 1° gennaio 2023 l'impatto derivante dalla prima applicazione del principio contabile IFRS 9 sarà pienamente riflesso nel computo dei fondi propri.

L'importo addizionale, per la componente di cui alla lettera c), viene applicato al valore del Capitale primario di classe 1 (CET1) secondo una percentuale di computabilità (c.d. "fattore di aggiustamento") progressivamente decrescente nel tempo, in un arco temporale di cinque anni, come di seguito indicato:

- periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020: 100% dell'incremento subito dagli accantonamenti per perdite attese su crediti;
- periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021: 100% dell'incremento subito dagli accantonamenti per perdite attese su crediti;

- periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022: 75% dell'incremento subito dagli accantonamenti per perdite attese su crediti;
- periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023: 50% dell'incremento subito dagli accantonamenti per perdite attese su crediti;
- periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024: 25% dell'incremento subito dagli accantonamenti per perdite attese su crediti;

L'importo delle rettifiche di valore incluso come elemento positivo del CET1 viene quindi "sterilizzato" nel calcolo dei coefficienti patrimoniali attraverso l'applicazione del cosiddetto «*scaling factor*» avente la finalità di ridurre l'ammontare di svalutazioni che abbattano l'importo dell'esposizione utilizzata in sede di computo delle attività di rischio ponderate.

Il dispositivo comunitario ha dato facoltà alle banche di adottare il regime transitorio IFRS 9 in maniera «integrale», quindi comprensiva di entrambe le componenti «statica» e «dinamica», ovvero in maniera «parziale», cioè comprensiva della sola componente «statica». L'intermediario che avesse avuto intenzione di aderire, in parte o in toto, alle disposizioni transitorie doveva rendere apposita comunicazione alla competente Autorità di Supervisione entro l'1 febbraio 2018.

Tanto premesso, la Banca Popolare del Frusinate ha deciso di avvalersi di detto regime transitorio in forma «integrale», con riferimento sia alla componente di maggiori rettifiche per perdite attese su strumenti finanziari in bonis e deteriorati osservate in sede di prima applicazione del principio IFRS 9 (componente «statica»), sia all'incremento delle perdite attese rilevato sulle sole posizioni in bonis, appostate contabilmente negli stage 1 e 2, successivo alla data di prima adozione del principio (componente «dinamica»). Tale decisione è stata formalmente comunicata alla Banca Centrale Europea nei termini previsti.

## Informativa quantitativa

Nella seguente Tabella IFRS 9-FL sono riportati i valori dei Fondi propri regolamentari, dei coefficienti patrimoniali e del coefficiente di leva finanziaria della Banca Popolare del Frusinate per il 2023, computati con criteri *phased-in* tenendo conto dell'adesione integrale alle disposizioni transitorie IFRS 9, confrontati con le omologhe grandezze calcolate in ipotesi di assenza di tali regole.

	31/12/2023	30/09/2023	30/06/2023	31/03/2023	31/12/2022
<b>Capitale disponibile (importi)</b>					
1 Capitale primario di classe 1 (CET 1)	111.220.636	109.590.174	110.346.649	110.287.143	105.171.987
2 Capitale primario di classe 1 (CET 1) come se l'IFRS9 o analoghe disposizioni temporanee relative alle perdite attese su crediti non fossero stati applicati (IFRS9 Fully Loaded) e senza la sterilizzazione delle riserve titoli	108.626.206	106.995.774	107.752.218	107.981.425	96.710.719
3 Capitale di classe 1	111.220.636	109.590.174	110.346.649	110.287.143	105.171.987
4 Capitale di classe 1 come se l'IFRS9 o analoghe disposizioni temporanee relative alle perdite attese su crediti non fossero stati applicati (IFRS9 Fully Loaded) e senza la sterilizzazione delle riserve titoli	108.626.206	106.995.774	107.752.218	107.981.425	96.710.719
5 Capitale totale	111.220.636	109.590.174	110.346.649	110.287.143	105.171.987
6 Capitale totale come se l'IFRS9 o analoghe disposizioni temporanee relative alle perdite attese su crediti non fossero stati applicati (IFRS9 Fully Loaded) e senza la sterilizzazione delle riserve titoli	108.626.206	106.995.774	107.752.218	107.981.425	96.710.719
<b>Attività ponderate per il rischio (importi)</b>					
7 Totale delle attività ponderate per il rischio	610.847.178	614.251.931	612.854.947	630.458.082	624.767.150
8 Totale delle attività ponderate per il rischio come se l'IFRS9 o analoghe disposizioni temporanee relative alle perdite attese su crediti non fossero stati applicati (IFRS9 Fully Loaded)	610.806.637	610.256.510	610.345.342	627.968.680	617.799.691
<b>Coefficienti patrimoniali</b>					
9 Capitale primario di classe 1 (in percentuale dell'importo delle esposizioni a rischio)	18,208%	17,841%	18,005%	17,493%	16,834%
10 Capitale primario di classe 1 (in percentuale dell'importo delle esposizioni a rischio) come se l'IFRS9 o analoghe disposizioni temporanee relative alle perdite attese su crediti non fossero stati applicati (IFRS9 Fully Loaded) e senza la sterilizzazione delle riserve titoli	17,784%	17,533%	17,654%	17,195%	15,654%
11 Capitale di classe 1 (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)	18,208%	17,841%	18,005%	17,493%	16,834%
12 Capitale di classe 1 (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) come se l'IFRS9 o analoghe disposizioni temporanee relative alle perdite attese su crediti non fossero stati applicati (IFRS9 Fully Loaded) e senza la sterilizzazione delle riserve titoli	17,784%	17,533%	17,654%	17,195%	15,654%
13 Capitale totale (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)	18,208%	17,841%	18,005%	17,493%	16,834%
14 Capitale totale (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) come se l'IFRS9 o analoghe disposizioni temporanee relative alle perdite attese su crediti non fossero stati applicati (IFRS9 Fully Loaded) e senza la sterilizzazione delle riserve titoli	17,784%	17,533%	17,654%	17,195%	15,654%
<b>Coefficiente di leva finanziaria</b>					
15 Misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria	1.384.742.107	1.403.107.348	1.451.397.113	1.454.716.761	1.461.083.271
16 Coefficiente di leva finanziaria	8,032%	7,811%	7,603%	7,581%	7,198%
17 Coefficiente di leva finanziaria come se l'IFRS9 o analoghe disposizioni temporanee relative alle perdite attese su crediti non fossero stati applicati (IFRS9 Fully Loaded) e senza la sterilizzazione delle riserve titoli	7,845%	7,626%	7,424%	7,403%	6,619%